

**Linee Guida per l'impiego di
"Quota Servizi" e
"Quota Povertà Estrema"
del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale
(Fondo Povertà)**

ANNUALITÀ 2024, 2025 e 2026

19 settembre 2025

Sommario

1. Premessa	6
1.1. Finalità delle Linee guida	6
1.2. A chi sono rivolte le Linee guida	6
1.3. I contenuti delle Linee Guida	7
2. Le principali novità delle annualità 2024, 2025 e 2026.....	8
2.1. Richiami normativi e novità connesse all'AdI.....	8
2.2. Novità connesse al Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026....	8
3. Riparto e trasferimento delle Quote	9
3.1. Criteri di riparto della QSFP.....	9
3.2. Criteri e quote di riparto della QPE	10
3.3. Trasferimento delle Quote	11
3.4. Complementarità delle risorse	12
BOX 1 – Complementarità dei fondi.....	14
4. I destinatari finali degli interventi.....	17
5. La Programmazione delle risorse in Piattaforma Multifondo.....	18
5.1 La Quota Servizi	18
5.2 La Quota Povertà estrema	18
6. I servizi e gli interventi finanziabili	18
6.1 I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Servizi	18
<i>Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale (Obiettivo 1).....</i>	<i>20</i>
<i>Il rafforzamento degli interventi di inclusione (Obiettivo 2)</i>	<i>22</i>
<i>Pronto Intervento Sociale su QS (Obiettivo 2A)</i>	<i>23</i>
<i>Segretariato sociale/servizi per l'accesso (Obiettivo 3)</i>	<i>25</i>
<i>Adeguamento dei sistemi informativi (Obiettivo 4).....</i>	<i>25</i>
<i>Attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e attività di volontariato, a titolarità degli Enti del Terzo settore (ETS), definite d'intesa con i Comuni (art. 6 comma 5-bis del DL 48/2023) (Obiettivo 5)</i>	<i>26</i>
6.2 I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Povertà estrema	27
<i>Diffusione dell'approccio housing first (Obiettivo 1).....</i>	<i>28</i>
<i>Attuazione del LEPS Servizi di accompagnamento alla residenza virtuale e servizi di posta (Obiettivo 2).....</i>	<i>29</i>
<i>Attuazione del Pronto intervento sociale (PIS) (Obiettivo 3).....</i>	<i>29</i>
<i>Altri servizi e interventi dedicati alla marginalità estrema (Obiettivo 4)</i>	<i>29</i>
7. Spese ammissibili.....	29
7.1 Spese ammissibili per la QSFP	29

8. Modalità di realizzazione delle Azioni	37
9. Rendicontazione della spesa.....	37
9.1. Rendicontazione ad UCS.....	39
9.2 Rendicontazione a costi reali	40
10.Sistema informativo del Fondo Povertà	44
11.Modalità di controllo e accertamento della spesa	47
12.Riferimenti normativi e rinvio ad ulteriori documenti	49
Leggi.....	49
Decreti attuativi ministeriali.....	49
Decreti di riparto delle risorse del Fondo Povertà.....	49
Linee Guida	50
13.Contatti e riferimenti	51
14.Sigle e acronimi impiegati.....	51
BOX 2 – Modalità di collaborazione pubblico-privato: la co-progettazione	52
BOX 3 - Ammissibilità dell'IVA	53
Schede intervento	54
a) Scheda tecnica Rafforzamento servizio sociale professionale (scheda 3.7.1 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026).....	54
b) Scheda intervento: Educativa domiciliare (scheda 2.4.3 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026).....	58
c) Scheda intervento: sostegno socioeducativo territoriale (educativa territoriale)	66
d) Scheda assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità	69
e) Scheda intervento sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare	71
f) Pronto Intervento Sociale (Scheda LEPS 3.7.1. del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023)	74
g) Scheda intervento: tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione....	77
h) Scheda intervento Housing first/Housing led (scheda 3.7.3 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026).....	81
i) Scheda intervento Housing Temporaneo (scheda 3.7.4 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026).....	85
j) Scheda Centro Servizi per il contrasto alla povertà (scheda 3.7.2 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026)	87

Allegato 1: Timesheet personale dipendente

Allegato 2: Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate sul progetto

Allegato 3: Relazione personale dipendente

Allegato 4: Relazione periodica delle attività

Allegato 5: Scheda Cup Quota servizi

Allegato 6: Scheda Cup Quota Povertà Estrema

1. Premessa

1.1. Finalità delle Linee guida

Le Linee Guida sono un supporto alla corretta applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del 2 aprile 2025, recante l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2024-2026 e il riparto delle somme relative al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – annualità 2024, 2025 e 2026.

Le Linee Guida si propongono di fornire indirizzi e orientamenti rispetto all'impiego, da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS):

- delle risorse della **Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP)** per quanto riguarda la specifica finalità a), ovvero il potenziamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 7, del Decreto legislativo 15 settembre 2017 n°147, riferibili a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di Inclusione (art. 9 DL 48/2023 coordinato con la L. 85/2023) ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.
- delle risorse della **Quota Povertà Estrema (QPE)** del Fondo Povertà per quanto riguarda la specifica finalità b): *“somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e sena dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n.147 del 2017”*.

Le presenti Linee Guida sono valide per gli interventi realizzati a valere sulle risorse delle annualità finanziarie 2024, 2025 e 2026 del fondo povertà, ma rappresentano anche il riferimento per la spesa delle risorse residue delle annualità precedenti rientranti nelle seguenti casistiche:

- **non ancora impegnate alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida;**
- **oggetto di disimpegno dalla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida.**

Le Linee Guida riferite alle precedenti annualità del Fondo Povertà sono reperibili al [link](#).

1.2. A chi sono rivolte le Linee guida

Le Linee Guida sono indirizzate agli **Enti Capofila degli Ambiti territoriali sociali**, destinatari del trasferimento della QSFP e/o della QPE, **agli Enti gestori delle risorse e a tutti i soggetti attuatori** delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

In particolare, si rivolgono in via principale e non esclusiva alle seguenti figure professionali degli enti sopra citati: responsabili di ATS, coordinatori, case manager, amministrativi, coloro che si occupano della programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse.

1.3. I contenuti delle Linee Guida

Le Linee Guida forniscono indicazioni relativamente a:

- Richiami normativi e novità connesse all'AdI (§ 2.1);
- Novità connesse al Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 (§ 2.2);
- Riparto e trasferimento delle Quote (§ 3);
- Destinatari degli interventi (§ 4);
- La programmazione delle risorse in Piattaforma Multifondo (§ 5);
- Servizi ed interventi finanziabili (§ 6);
- Spese ammissibili a valere sulla QSFP e QPE 2024-26 (§ 7);
- Modalità di realizzazione delle azioni (§ 8);
- Procedure di rendicontazione (§ 9);
- Il sistema informativo del Fondo povertà (§ 10);
- Modalità di controllo e accertamento della spesa (§ 11);
- Riferimenti normativi e rinvio ad ulteriori documenti (§ 12);
- Contatti e riferimenti (§ 13)
- Sigle e acronimi impiegati (§ 14)

Completano i contenuti tre box che si propongono rispettivamente di approfondire:

1. Complementarità dei fondi;
2. Le modalità di collaborazione pubblico-privato nel procedimento di co-progettazione;
3. L'ammissibilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Sono allegate, inoltre, le seguenti schede intervento che riprendono e integrano quelle del Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023 e 2024-2026, che sono da considerarsi parte integrante delle presenti Linee Guida:

- a) Rafforzamento servizio sociale professionale (scheda 3.7.1 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026);
- b) Scheda intervento: Educativa domiciliare (scheda 2.4.3 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026);
- c) Scheda intervento: sostegno socioeducativo territoriale (educativa territoriale);
- d) Scheda assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- e) Scheda intervento sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- f) Pronto Intervento Sociale (Scheda LEPS 3.7.1. del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023);
- g) Scheda intervento – Tirocini di inclusione sociale;
- h) Scheda intervento Housing first/Housing led (scheda 3.7.3 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026);
- i) Scheda intervento Housing Temporaneo (scheda 3.7.4 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026);
- j) Scheda Centro Servizi per il contrasto alla povertà (scheda 3.7.2 del Piano Nazionale per gli interventi e i

servizi di contrasto alla povertà 2024-2026).

2. Le principali novità delle annualità 2024, 2025 e 2026

Le principali novità fanno riferimento all'introduzione dell'AdI (2.1), alle previsioni del Piano nazionale degli Interventi e Servizi sociali 2024/2026 (2.2) ed al posticipo all'annualità 2027 del raggiungimento a livello regionale del 75% di rendicontazione della seconda annualità precedente, esplicitata nel paragrafo 3.3 dedicato al Trasferimento delle quote del fondo povertà.

2.1. Richiami normativi e novità connesse all'AdI

Il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) dal 1° settembre 2023 e l'Assegno di inclusione (ADI) dal 1° gennaio 2024. L'articolo 6, comma 9, del suddetto decreto prevede che *"Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico"*¹.

Dal **1° gennaio 2025** per l'attivazione di interventi e servizi richiamati all'articolo 7, comma 1 del D.Lgs 147/2017, è possibile utilizzare le risorse della quota servizi del Fondo Povertà anche in favore di nuclei e individui in condizione di disagio sociale ed economico con ISEE inferiore a 10.140,00 euro.

Più nel dettaglio, i beneficiari delle risorse della quota servizi del fondo povertà saranno anche i nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro, per i quali è preferibile sussista una "presa in carico sociale" come definita con Dm 160/2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: *"Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia"*.

2.2 Novità connesse al Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026

Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, approvato dalla Rete nella seduta del 28 novembre 2024 e adottato con Decreto Interministeriale del 2 aprile 2025, reca, al capitolo 3, il *"Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026"*, inteso quale atto di programmazione delle risorse afferenti al Fondo povertà. Nel limite di tali risorse, il Piano individua, in continuità con la precedente programmazione triennale, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione dell'AdI come Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), estesi a nuclei familiari in analoghe condizioni di bisogno. Nell'ambito del Piano sono altresì definite le priorità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, anche in coerenza e le *"Linee di indirizzo per il contrasto della grave emarginazione adulta in Italia"*, oggetto di

¹ Per l'individuazione delle categorie di beneficiari dell'ADI si rinvia alla definizione dall'art. 2 del DL 48/2023, al Decreto Ministeriale n. 154 del 13 dicembre 2023 che all'art 3, comma 5, individua le condizioni di svantaggio ed al Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 n. 160 – Approvazione delle Linee di Indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio, successivamente aggiornate e integrate con il Decreto Ministeriale n. 104 del 24 giugno 2024.

accordo in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015, fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

3. Riparto e trasferimento delle Quote

La programmazione triennale delle risorse del Fondo Povertà, definita nel capitolo terzo del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, è riportata nella tabella 3 del decreto interministeriale di adozione del Piano e di riparto del 2 aprile 2025 recante *"Utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale Annualità 2024-2026"* che indica le risorse afferenti al fondo e le relative destinazioni vincolate. Sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano nazionale, le Regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione dell'AdI e degli altri interventi e servizi in favore delle persone in condizione di marginalità estrema.

3.1. Criteri di riparto della QSFP

Il riparto per singola Regione delle annualità 2024, 2025 e 2026 delle QSFP, come definito al comma 7 dell'articolo 8 del decreto interministeriale del 2 aprile 2025, è stato effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

- a. quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione sulla base del dato comunicato dall'INPS, aggiornato al 30 settembre 2024, cui è attribuito un peso del 60%;
- b. quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2024, cui è attribuito un peso del 40%.

Ai fini del trasferimento delle risorse agli ATS con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le quote di riparto tra gli Ambiti della stessa Regione sono comunicate alle Regioni tramite il diretto inserimento sulla piattaforma Multifondo. Tali quote di riparto sono determinate sulla base dei medesimi indicatori e pesi impiegati a livello nazionale, ovvero sulla base di criteri ulteriori e pesi differenti, come stabiliti dalle singole Regioni, purché i pesi degli indicatori nazionali non siano inferiori al 40% ciascuno del totale della somma regionale.

Con riferimento alle risorse del Contributo Assistenti Sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020, al netto delle risorse non liquidate dell'annualità 2023 rientrate sulla QSFP 2024 ed il cui riparto è stato espressamente disciplinato dall'art. 8, comma 6 del Decreto interministeriale del 2 aprile 2025, le risorse non prenotate ovvero le risorse non considerate liquidabili che rientreranno nelle annualità 2025 e 2026 della QSFP, saranno attribuite agli ATS sulla base di un nuovo criterio introdotto dall'art. 9, comma 3, del citato decreto interministeriale:

- a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione sulla base del dato comunicato dall'INPS, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, cui è attribuito un peso percentuale del 20%;
- b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio dell'anno di riparto, cui è attribuito un peso percentuale del 20%;
- c) quota regionale sul totale nazionale di **nuclei familiari beneficiari dell'AdI presi in carico dai servizi sociali**, cui è attribuito un peso percentuale del **60%**, secondo i dati di monitoraggio dell'ADi aggiornati al 1° gennaio dell'anno di riparto.

3.2. Criteri e quote di riparto della QPE

Il riparto della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, come definito al comma 5 dell'articolo 10 del Decreto Ministeriale del 2 aprile 2025, è stato effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

- Il 50% ai comuni capoluogo delle città metropolitane in cui sono presenti più di 1.000 persone senza dimora secondo i più recenti dati Istat;
- Il 50% in favore di regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza.

Tali criteri sono validi per l'intero triennio 2024-2026. In riferimento al 50% destinato agli ambiti non capoluogo di città metropolitane, le Regioni provvedono nell'atto di programmazione o in altro atto a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora.

Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate al servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, le Regioni possono selezionare un numero più elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio. Le risorse destinate ad ogni Ambito territoriale sociale dovranno essere indicate in Piattaforma Multifondo in fase di caricamento dell'atto di programmazione regionale.

Le relative quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora secondo la Tabella 2. La Tabella riporta il riparto per le Regioni, al netto dei comuni capoluogo di città metropolitane il cui riparto è indicato nella tabella 1.

Tabella 1. Risorse assegnate ai comuni capoluogo delle città metropolitane

Comuni capoluogo delle città metropolitane con più di 1.000 senza dimora	Risorse parte fissa**	Persone senza dimora (valori assoluti)***	Quota di riparto parte variabile	Risorse parte variabile	Risorse assegnate
Bologna	300.000,00	1.032	3,4%	258.400,00	558.400,00
Firenze	300.000,00	1.992	6,6%	501.600,00	801.600,00
Genova	300.000,00	1.125	3,7%	281.200,00	581.200,00
Milano	300.000,00	12.004	40,0%	3.040.000,00	3.340.000,00
Napoli	300.000,00	1.559	5,2%	395.200,00	695.200,00
Palermo	300.000,00	2.887	9,6%	729.600,00	1.029.600,00
Roma	300.000,00	7.709	25,7%	1.953.200,00	2.253.200,00
Torino	300.000,00	1.729	5,8%	440.800,00	740.800,00
Totale	2.400.000,00	30.037	100,0%	7.600.000,00	10.000.000,00

Tabella 2. Risorse assegnate alle Regioni (al netto dei Comuni capoluogo di città metropolitane)

Regioni (al netto dei comuni capoluogo delle città metropolitane)	Risorse parte fissa**	Persone senza dimora (valori assoluti)***	Quota di riparto parte variabile	Risorse parte variabile	Risorse assegnate
Abruzzo	200.000,00	584	3,0%	174.000,00	374.000,00
Basilicata	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Calabria	200.000,00	529	2,8%	162.400,00	362.400,00

Campania*	300.000,00	922	4,8%	278.400,00	578.400,00
Emilia Romagna*	300.000,00	2.921	15,2%	881.600,00	1.181.600,00
Friuli Venezia Giulia	200.000,00	662	3,5%	203.000,00	403.000,00
Lazio*	300.000,00	-		-	300.000,00
Liguria*	100.000,00	-		-	100.000,00
Lombardia*	300.000,00	3.999	20,7%	1.200.600,00	1.500.600,00
Marche	200.000,00	440	2,3%	133.400,00	333.400,00
Molise	100.000,00	-		-	100.000,00
Piemonte*	300.000,00	530	2,8%	162.400,00	462.400,00
Puglia	300.000,00	1.870	9,7%	562.600,00	862.600,00
Sardegna	200.000,00	664	3,5%	203.000,00	403.000,00
Sicilia*	300.000,00	1.110	5,8%	336.400,00	636.400,00
Toscana*	300.000,00	1.567	8,2%	475.600,00	775.600,00
Umbria	100.000,00	-		-	100.000,00
Valle D'Aosta	100.000,00	-		-	100.000,00
Veneto	300.000,00	3.388	17,7%	1.026.600,00	1.326.600,00
Totale	4.200.000,00	19.186	100,0%	5.800.000,00	10.000.000,00

*Regioni nel cui territorio è presente un comune di cui alla tabella 1.

**Le risorse in parte fissa sono pari a 300.000 euro per i territori con almeno 1.000 senza dimora ovvero una popolazione residente di almeno un milione di abitanti; 100.000 euro per gli altri territori.

*** I dati relativi alle persone senza dimora (valori assoluti) si riferiscono ai dati utilizzati dal decreto interministeriale del 18.05.2018, richiamati dai decreti di riparto successivi.

3.3. Trasferimento delle Quote

Modalità di trasferimento:
QSFP
<p>Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali procede al trasferimento secondo due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente agli ATS di ciascuna Regione, in caso di assenza di integrazione di risorse regionali; - agli ATS, per il tramite della Regione, nel caso in cui la Regione integri la QSFP con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi di contrasto alle povertà.
QPE
<p>Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali procede al trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente per le quote assegnate ai Comuni capoluogo di Città metropolitana; - per il tramite delle Regioni agli ATS selezionati o, su richiesta delle Regioni stesse, direttamente agli Ambiti territoriali selezionati.

Sia per la QSFP che per la QPE il MLPS procederà all'erogazione delle risorse:

- una volta valutata, entro 30 giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione regionale con le finalità del Piano nazionale e per la QPE, in caso di delega, la coerenza dell'atto di programmazione dei Comuni capoluogo di città metropolitana.
- una volta avviata la rendicontazione su base regionale dell'annualità precedente. L'art. 5, comma 7 bis della Legge n. [118/25](#) dell'8 agosto 2025 ha infatti differito l'applicazione delle previsioni di cui all'6,

comma 11, del DL 48/2023 all'annualità 2027 del Fondo.² Pertanto, la verifica del raggiungimento del 75% della rendicontazione su base regionale sarà effettuata a partire dall'annualità 2027 con riferimento all'annualità 2025 della quota servizi e della quota povertà estrema del fondo povertà. La restante quota dell'annualità 2025 dovrà essere rendicontata ai fini del trasferimento dell'annualità 2028, unitamente ad almeno il 75% dell'annualità 2026.

3.4. Complementarità delle risorse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.L. 48/2023, al potenziamento dei servizi e degli interventi necessari alla attuazione del Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS) si provvede mediante l'utilizzo della QSFP, oltre che con le risorse del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 21-27 e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente (art. 6, comma 12).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), specifiche risorse sono destinate a rafforzare il Servizio Sociale Professionale (SSP) con la duplice finalità di potenziare il sistema dei Servizi sociali comunali e, contestualmente, i servizi e gli interventi necessari all'attuazione del Patto per l'Inclusione Sociale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147/2017. A tale fine, a valere sul Fondo povertà è riservata una quota massima di 180 milioni di euro annui **a decorrere dall'anno 2022**.

Per l'accesso al relativo contributo si rimanda alle istruzioni operative trasmesse agli ambiti con nota [1898 del 31 gennaio 2024](#) e alle successive che saranno disponibili sulla pagina [Potenziamento servizi](#) del sito del MLPS.

In relazione al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi da 791 a 794, della citata legge di bilancio 2021, sono state stanziati specifiche risorse, nell'ambito del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (già Fondo di Solidarietà Comunale), finalizzate al potenziamento sia del servizio sociale professionale sia di altre figure in ambito sociale nonché al generale sviluppo dei servizi sociali e incremento del numero di utenti sulla base della definizione di obiettivi di servizio.

Si precisa che il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS), è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'**articolo 1, comma 496, della L n.213/2023 (Legge di Bilancio 2024)** e relativamente alla quota afferente al finanziamento dei servizi sociali comunali fa riferimento agli obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse adottate con DPCM su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si rinvia al Box 1 per una rappresentazione sinottica dei principali fondi che concorrono al finanziamento degli interventi e dei servizi di contrasto alla povertà e alla grave marginalità.

Alle finalità della QPE del Fondo Povertà possono concorrere anche le risorse afferenti a

- il PN Inclusione 21-27;
- il PNRR riferiti alla Missione 5 componente 2 linee di intervento 1.3.1 e 1.3.2;
- la QSFP, in riferimento al LEPS Pronto Intervento Sociale.

Tali risorse concorrono sulla base di quanto previsto dai rispettivi programmi e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.

Si precisa che le risorse del PN Inclusione 21-27 destinate ai servizi di Housing First e delle Stazioni di posta non potranno concorrere al raggiungimento dei beneficiari target previsti dai progetti PNRR in attuazione

² L'art. 5, comma 7 bis, della Legge n. 118/25 dell'8 agosto 2025: *Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027".*

da parte degli ATS per le linee 1.3.1 e 1.3.2 dal momento che non è ammissibile la complementarità tra fondi PNRR e fondi comunitari quali il PN Inclusione. La complementarità per tali progetti è possibile unicamente con le risorse del Fondo povertà. Solo al termine delle progettualità PNRR, prevista per marzo 2026, sarà possibile prevedere la prosecuzione delle progettualità con risorse derivanti dal PN Inclusione.

BOX 1 – Complementarità dei fondi

	Denominazione risorse	Riferimento normativo	Interventi e servizi finanziabili	Vincoli
1	Quota servizi Fondo Povertà annualità 2024-2026 e le risorse afferenti ad annualità precedenti non ancora impegnate alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida	<p>Art. 22, comma 4, L. 328/2000</p> <p>D.L.gs. 147/2017, art. 5, 6 e 7</p> <p>Art. 7, comma 1, D.L.gs. 147/2017</p> <p>Art. 1, comma 797, L. 178/2020</p> <p>Art. 1, comma 170 della legge 234/ 2021, e ss.mm.ii</p> <p>Art. 6, comma 8 D.L. 48/2023</p> <p>Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 (scheda 3.7.2)</p> <p>Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il LEPS potenziamento del servizio sociale professionale ▪ Il rafforzamento dei servizi per l'attuazione dell'Adi di cui all'art. 7 del D lgs 147/17: <ul style="list-style-type: none"> - tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; - sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; - assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità; - sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; - servizio di mediazione culturale; - servizio di pronto intervento sociale. ▪ Rafforzamento del segretariato sociale; ▪ Adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni; ▪ Progetti Utili alla Collettività (PUC). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pronto intervento sociale: destinare la quota indicata dall'Ente Regionale nel rispetto del vincolo nazionale che prevede la destinazione di 20 milioni per tale finalità. In assenza di indicazioni regionali, ogni ATS deve destinare al PIS la percentuale indicata dal Ministero; ▪ Adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni: fino al 2% delle risorse.
2	Quota povertà estrema Fondo Povertà annualità 2024-2026	Art.2, comma 3, L. n.1228/1954	<p>Servizi per la povertà e la marginalità estrema</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Housing First 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Housing First: almeno il 25% delle risorse;

	<p>e le risorse afferenti ad annualità precedenti non ancora impegnate alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida</p>	<p>Art.22, comma 4, della L.328/2000</p> <p>Art. 7, co. 1, del D.L.gs 147/2017</p> <p>Art.1, co. 170. Lettera a), L. 234/2021</p> <p>Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 (scheda 3.7.2)</p> <p>Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pronto intervento sociale ▪ Servizi di posta e per la residenza virtuale ▪ Altri servizi e interventi dedicati alla marginalità estrema tra cui la presa in carico e l'accompagnamento, i Centri servizi, gli interventi di contrasto alla povertà alimentare e alla deprivazione. Le risorse possono essere dedicate ad interventi identificati sulla base delle esigenze dei territori, funzionali alla definizione di un sistema strutturato di servizi rivolti alla marginalità estrema, al cui interno si intendono ricompresi il potenziamento dell'HF, del PIS e dei servizi di posta e residenza virtuale. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pronto intervento sociale: almeno il 12,5% delle risorse; ▪ Servizi di posta e per la residenza virtuale: almeno il 12,5% delle risorse.
<p>3</p>	<p>Avviso 1/2022 PNRR</p>	<p>Decreto direttoriale 5 del 15 febbraio 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Housing first ▪ Centri servizi 	<p>Non è ammissibile la complementarità tra fondi PNRR e fondi comunitari (PN Inclusion), è invece ammissibile con il Fondo Povertà (fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento). Solo al termine delle progettualità PNRR, prevista per marzo 2026, sarà possibile prevedere la prosecuzione delle azioni finanziabili con risorse derivanti dal PN Inclusion.</p>

4	PN Inclusione 2021-2027		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacity degli ATS (Equipe Multidisciplinari) ▪ Pronto Intervento Sociale ▪ Residenza Fittizia ▪ Contrasto alla deprivazione materiale (TAB 187 piano) 	<p>Non è ammissibile complementarità tra fondi PNRR e fondi comunitari (PN Inclusione), è invece ammissibile con il Fondo Povertà (fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento). Solo al termine delle progettualità PNRR, prevista per marzo 2026, sarà possibile prevedere la prosecuzione delle azioni finanziabili con risorse derivanti dal PN Inclusione.</p>
5	Fondo nazionale politiche sociali	Decreto 22 ottobre 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accesso, valutazione e progettazione ▪ Misure per il sostegno e l'inclusione sociale ▪ Interventi per favorire la domiciliarità ▪ Centri servizi, diurni e semiresidenziali ▪ Strutture comunitarie e residenziali ▪ Dimissioni protette ▪ Supervisione personale servizi sociali 	
6	Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS)	Legge 30.12.2020, n. 178 commi 791 a 794	<p>Potenziamento servizi sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato in caso di rapporto inferiore allo standard 1:6.500 abitanti ▪ Assunzioni di altre figure professionali specialistiche ▪ Incremento numero utenti ▪ Miglioramento servizi sociali comunali ▪ Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito 	

4. I destinatari finali degli interventi

Destinatari finali degli interventi:
QSFP
Nuclei familiari e individui beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI).
Nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro per i quali è preferibile sussista una "presa in carico sociale" come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n°160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: <i>"Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia"</i> ³ .
Beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) per l'attuazione dei PUC.
<u>Deroghe al principio generale:</u>
I destinatari del Segretariato sociale sono tutti i cittadini. I destinatari degli interventi di Pronto intervento sociale sono tutte le persone che si trovino in una condizione di emergenza sociale e per le quali debbano essere attivati interventi immediati e indifferibili per il breve e minimo tempo necessario al passaggio nel sistema di presa in carico ordinario.
QPE
I destinatari della QPE sono persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora che: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa. Si fa riferimento alla classificazione ETHOS, elaborata da FEANTSA ⁴ , per le persone senza dimora, riconducendole 4 categorie: a) Senza tetto – Persone che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; Persone che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; b) Senza casa – Ospiti in strutture per persone senza dimora; Ospiti in dormitori e centri di accoglienza per donne; Ospiti in strutture per immigrati, richiedenti asilo, rifugiati; Persone in attesa di essere dimesse da istituzioni; Persone che ricevono interventi di sostegno di lunga durata in quanto senza dimora; c) In sistemazioni insicure – Persone che vivono in sistemazioni non garantite; Persone che vivono a rischio di perdita dell'alloggio; Persone che vivono a rischio di violenza domestica; d) In sistemazioni inadeguate – Persone che vivono in strutture temporanee/non rispondenti agli standard abitativi comuni; Persone che vivono in alloggi impropri; Persone che vivono in situazioni di estremo affollamento.

³ Così come definita nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", approvate con accordo in Conferenza Stato Regioni il 22 gennaio 2015.

⁴ FEANTSA: Federazione Europea delle organizzazioni che lavorano con persone senza dimora.

Deroghe al principio generale:

I destinatari degli interventi afferenti al Centro servizi per il contrasto alla povertà non sono solo le persone senza dimora e in condizione di grave emarginazione ma, più in generale, le persone in povertà o a rischio di diventarlo.

I destinatari degli interventi di Pronto intervento sociale sono tutte le persone che si trovino in una condizione di emergenza sociale e per le quali debbano essere attivati interventi immediati e indifferibili di breve durata.

5. La Programmazione delle risorse in Piattaforma Multifondo

5.1 La Quota Servizi

Al fine di agevolare la programmazione degli interventi realizzati dagli Ambiti territoriali a valere sulla QSFP, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende disponibile un modello di atto programmatico denominato Piano di Attuazione Locale (PAL) che per le annualità 2024-2025-2026 dovrà essere implementato in Piattaforma Multifondo. Gli Ambiti territoriali sociali, accedendo al sistema, dovranno implementare le informazioni richieste dal PAL⁵ ed inviare la programmazione all'approvazione dell'Ente Regionale.

Le Regioni avranno, quindi, la possibilità di validare la programmazione inserita o chiedere agli ATS la necessaria rimodulazione. Con apposita circolare saranno fornite le necessarie istruzioni per procedere alla realizzazione a sistema degli adempimenti di competenza sia per le Regioni che per gli ATS.

5.2 La Quota Povertà estrema

Per la programmazione degli interventi finanziabili con la quota Povertà Estrema, si rimanda ai format di programmazione adottati dagli Enti Locali. In Piattaforma Multifondo gli ATS dovranno procedere come per le precedenti annualità all'inserimento delle percentuali di spesa sulle 4 macro-azioni previste dal Piano Nazionale (v. 6.2 *I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Povertà estrema*).

6. I servizi e gli interventi finanziabili

6.1 I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Servizi

L'uso delle risorse della QSFP è, in via prioritaria, finalizzato alla realizzazione ed attuazione dei seguenti interventi e servizi:

- Rafforzamento del Servizio sociale professionale (Obiettivo 1);
- Rafforzamento degli interventi di inclusione sociale: (Obiettivo 2)
 - sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale⁶;
 - assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità⁷;
 - sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare⁸;
 - servizio di mediazione culturale⁹;
 - servizio di pronto intervento sociale¹⁰;
 - tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle

⁵ Il modello di PAL è reperibile al [link](#).

⁶ v. Scheda intervento b): Educativa domiciliare (scheda 2.4.3 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026) e Scheda intervento c): sostegno socioeducativo territoriale (educativa territoriale).

⁷ v. Scheda intervento d) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità.

⁸ v. Scheda intervento e) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare.

⁹ Voce E3 del Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali: "Servizi di mediazione culturale Interventi atti a garantire l'accesso paritario in ambito scolastico, sociale e lavorativo delle persone straniere e nomadi".

¹⁰ v. Scheda intervento f) Pronto Intervento Sociale (Scheda LEPS 3.7.1. del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023).

regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano¹¹;

- Rafforzamento del segretariato sociale (Obiettivo 3);
- Adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni (Obiettivo 4);
- Progetti utili alla collettività (PUC) e attività di volontariato a titolarità degli Enti del Terzo settore (ETS) (Obiettivo 5).

La presa in carico da parte del servizio sociale professionale, la valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti attivati a favore dei beneficiari di Adi costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il Patto per l'inclusione (che con riferimento ai beneficiari ADI è definito all'interno del Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui all'art. 6 D.L. 48/2023) assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 147/2017 e definisce i sostegni da attivare a favore dei nuclei beneficiari dell'Assegno di Inclusione, previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 147/2017. Tra gli interventi previsti all'articolo 7 che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni è incluso il servizio sociale professionale per la presa in carico dei beneficiari ed il pronto intervento sociale. I beneficiari dell'assegno di Inclusione accedono al Patto per l'inclusione previa valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare.

L'uso delle risorse della QSFP è, in via prioritaria, finalizzato all'attuazione dei LEPS, riportati nella tabella che segue, ovvero il **potenziamento del Servizio Sociale Professionale, la valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e attivazione di sostegni ed il Pronto Intervento Sociale**, così come definiti dalla normativa vigente e dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 di volontariato, a titolarità degli Enti del Terzo settore (ETS).

¹¹ v. Scheda intervento g) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Si riporta di seguito una tabella dei LEPS afferenti alla QSFP:

Tabella 3: LEPS QSFP

Interventi previsti per i LEPS	Fonte normativa	Risorse per il finanziamento del LEPS
Potenziamento del Servizio sociale professionale: assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato.	Art. 1, comma 797, L. 178/2020; art. 7, comma 1, del D.L.gs. 147/2017; Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.	<ul style="list-style-type: none"> • QSFP • PN Inclusione • Contributo a valere sul Fondo Povertà, • FELS
Valutazione multidimensionale (équipe multidisciplinare).	Art. 5 del D.L.gs. 147/2017; Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.	<ul style="list-style-type: none"> • QSFP • PN Inclusione
<p>Patto per l'inclusione sociale (PaIS) e i sostegni in esso previsti (tirocini, sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità, sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare e culturale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno 1 intervento ex art. 7 D.L.gs. 147/2017 per ogni nucleo con bisogno complesso; • almeno 1 intervento di sostegno alla genitorialità per nuclei con bisogno complesso e minori entro i 3 anni di età. 	Art. 6, comma 8 D.L. 48/2023; Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.	<ul style="list-style-type: none"> • QSFP • PN Inclusione
Pronto intervento sociale: almeno uno in ogni ATS.	art. 7, co. 1, del D. Lgs.147/2017 art. 22, co. 4, L. 28/2000; art. 1, comma 170 della legge 234/2021, e ss. mm.ii; Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.	<ul style="list-style-type: none"> • QSFP • QPE • PN Inclusione

Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale (Obiettivo 1)

Con riferimento a questa priorità d'azione, gli ATS dovranno programmare gli interventi tenendo conto della complementarità con le risorse aggiuntive stanziare dalla Legge di Bilancio 2021 ai fini dell'erogazione di un contributo incentivante l'assunzione stabile di assistenti sociali che, concorrendo a promuovere l'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale del medesimo livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale professionale a partire dall'annualità 2021, chiamano gli ambiti a mettere in campo strategie di reclutamento e assunzione di personale integrate e sinergiche a valere sui diversi fondi.

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 e dal D.L. 48/2023, il personale con qualifica di assistente sociale la cui spesa è sostenuta dal Fondo povertà per la funzione di attuazione dei livelli essenziali connessi all'ADI/Individui che si trovino in simili condizioni economiche, deve in ogni caso essere dedicato all'area povertà.

Le opportunità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

La Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, la legge 178/2020 ha previsto l'erogazione di un contributo economico incentivante l'assunzione stabile di assistenti sociali a favore degli ATS.

Il contributo è così determinato:

- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, cui è destinata una quota del Fondo povertà sottratta al riparto del Fondo, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, **a decorrere dal 2022** ciascun Ambito avrà diritto al contributo statale per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato eccedente la soglia base di uno ogni 6.500 abitanti fintantoché il suddetto requisito d'accesso sarà mantenuto.

Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, gli ambiti possono acquisire gli operatori previsti dagli atti di programmazione locale con le modalità previste dalla legge e ammissibili a finanziamento ai sensi delle presenti linee guida, e comunque nel rispetto dei propri vincoli assunzionali e delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento del personale negli enti locali (cfr. tab. n°4).

Tabella 4 ¹²: Schema sintetico del possibile utilizzo dei vari fondi per assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali

Rapporto assistenti sociali/popolazione residente	QSFP	Contributo Assistenti sociali	Fondo speciale per l'equità dei servizi ¹³
Inferiore a 1:6.500 ¹⁴	SI	NO	SI*
Da 1:6.500 a 1:5.000	NO	SI (per un importo di 40.000 €)*	
Da oltre 1:5000 a 1:4.000	SI (per la parte eccedente 20.000 €)	SI (per un importo di 20.000 €)*	
Superiore a 1:4.000 ¹⁵	SI	NO	

(*) In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale

Al riguardo si evidenzia che in caso di assunzioni dirette a tempo determinato di assistenti sociali l'ente gestore potrà operare in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. n.78/2010 entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo Povertà, così come previsto dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019.

Si evidenzia che le risorse della quota servizi del Fondo Povertà **sono aggiuntive e non sostitutive** delle ordinarie risorse (comunitarie, nazionali, regionali e comunali) già a disposizione degli enti territoriali; tale principio ha particolare rilevanza nel caso dell'obiettivo n. 1 dove le risorse finanziarie del Fondo mirano a rafforzare il servizio sociale professionale e non coprire costi del personale già assunto in servizio presso l'ATS.

Il rafforzamento degli interventi di inclusione (Obiettivo 2)

Il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali 2024-2026 prevede, in linea con il precedente piano e con le disposizioni normative vigenti, che priorità nell'impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che, almeno per tutti i nuclei in cui sia riscontrata la presenza di bisogni complessi venga attivato **obbligatoriamente**, come sostegno nel Patto di Inclusione Sociale, almeno uno degli interventi o dei servizi sociali rientranti nel seguente tassativo elenco:

- sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale;

¹² Con la quota servizi del Fondo povertà, come meglio dettagliato di seguito:

- è possibile assumere assistenti sociali a tempo indeterminato per raggiungere l'obiettivo di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, obiettivo utile ad accedere al contributo assistenti sociali di cui alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 e seguenti;
- non è possibile finanziare l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'ATS abbia raggiunto l'obiettivo di 1:6.500 e debba conseguire l'obiettivo di 1:5.000. Infatti, a tale obiettivo sono già rivolte le risorse del Contributo Assistenti Sociali;
- è consentita l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulla quota servizi se l'ATS abbia già raggiunto l'obiettivo di 1:5000 e debba raggiungere 1:4000, per la parte non coperta dal Contributo Assistenti Sociali, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento. In questa ipotesi sarà finanziata solo quota parte del costo non coperto dal Contributo;
- È consentita l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulla quota servizi se l'ATS abbia già superato l'obiettivo di 1:4000 (ad es. nel caso l'ATS sia su un rapporto di 1:3.000). Infatti, al di sopra del rapporto 1:4000 non è previsto il contributo nazionale e pertanto non c'è il rischio di doppio finanziamento.

La spesa che ne deriva trova copertura finanziaria sulla QSFP soggetta a programmazione triennale fino alla conclusione del vigente ciclo triennale di programmazione. Pertanto, si richiama l'attenzione al rispetto del principio di sostenibilità finanziaria, dei vincoli assunzionali propri dell'ente datore di lavoro per conto dell'ambito e dei vincoli di contenimento della spesa per personale, in materia di reclutamento del personale negli enti locali, ferme restando le disposizioni in deroga disposte dall'art.1 c. 801 della Legge di bilancio 2021.

¹³ Istituito dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 comma 496 e seguenti.

¹⁴ Significa che, a livello di ATS, vi è la presenza di meno di un assistente sociale (calcolati ad unità di operatori equivalenti) ogni 6.500 abitanti, ad esempio uno ogni 6.600, 7mila, etc.

¹⁵ Significa che, a livello di ATS, vi è la presenza di più di un assistente sociale (calcolati ad unità di operatori equivalenti) ogni 4.000 abitanti, ad esempio uno ogni 3.500, 3mila etc.

- assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, deve essere prevista **obbligatoriamente** l'attivazione di un percorso di **sostegno alla genitorialità** ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei **primi mille giorni di vita**.

Oltre all'erogazione dei servizi sopra indicati, le risorse della QSPF 2024 - 2025 - 2026 possono essere utilizzate per il potenziamento di figure professionali, quali educatori professionali socio pedagogici e psicologi, necessarie ad assicurare la valutazione multidimensionale attraverso l'attivazione di équipe multidisciplinari: *“L'attivazione delle équipe multiprofessionali e dei sostegni per le famiglie con bisogni complessi rappresentano una priorità del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026, nell'ottica del riconoscimento di un diritto soggettivo alla presa in carico. In particolare, è necessario assicurare nei territori la presenza di professionalità e competenze in grado di garantire la progettazione, il management e l'accompagnamento dei beneficiari con riferimento alle diverse dimensioni del bisogno”*.

Tali figure professionali operano in integrazione e rafforzamento a quelle assegnate con Decreto del Direttore Generale n.40 del 14 marzo 2025, finanziate dal PN Inclusione e lotta alla povertà 21-27.

Pronto Intervento Sociale su QS (Obiettivo 2A)

La legge n° 234 del 2021 ha definito il Pronto Intervento Sociale come LEPS da garantire in ogni ATS, nei termini descritti dalla scheda tecnica riportata nella sezione 3.7 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, alla quale rimanda il Piano Nazionale 2024-2026, che definisce il servizio con riferimento ai suoi contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni ambito e alle modalità del suo espletamento.

Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

Trattasi di un servizio che non è riservato ai soli beneficiari di AdI, ma rivolto trasversalmente a tutte le aree di intervento dei servizi sociali territoriali. Inoltre, risulta svolgere una funzione di rilievo, anche attraverso Unità di strada nel supporto alle persone senza dimora o in condizioni di marginalità estrema. Conseguentemente, alla fornitura di tale servizio, concorrono sia le risorse della quota Servizi, sia le risorse della componente povertà estrema del Fondo povertà, nonché quelle del PN Inclusione 21-27.

Come indicato dalla scheda tecnica dedicata, il PIS è compreso fra i servizi attivabili ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017 ed è già ricompreso, ai sensi dell'art. 22, co. 4, della L. 328/2000 fra quelli che devono essere attivati in tutti gli ambiti territoriali sociali. In ogni territorio deve essere garantito un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Risulta necessario, pertanto, provvedere alla costituzione di una Centrale operativa del servizio dedicato e specifico per il pronto intervento sociale, attiva 24h/24 365 gg/anno, che garantisca:

- l'attivazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili e urgenti, anche attraverso la fornitura di beni di prima necessità e l'inserimento per periodi brevi in posti di accoglienza dedicati, in attesa dell'accesso ai servizi;
- l'attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori del servizio e/o intervento delle UDS;
- una prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Gli specifici interventi in emergenza attivabili a favore delle persone senza dimora o in situazione di grave marginalità devono comunque essere disponibili almeno nei comuni con più di 50.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia.

Fra le voci afferenti al Pronto intervento sociale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del D.L.gs. n. 147 del 2017 e all'art. 22, co. 4, della L. n. 328/2000 (rif. Sezione 3.3.2.2. e Scheda tecnica 3.7.1 - LEPS Pronto intervento sociale del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 - Cap. 3 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023) potranno essere finanziati sostegni a persone e nuclei familiari, beneficiari e non beneficiari ADI, in situazioni di emergenza sociale. Possono essere finanziate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese per servizi di accoglienza e ospitalità provvisoria in risposta a bisogni urgenti, immediati ed indifferibili, anche attraverso unità mobili di strada che offrono servizi di prima assistenza (distribuzione indumenti, erogazione diretta di pasti, informazioni, accompagnamento a centri di accoglienza, ecc.); non sono ammessi contributi in denaro. Si ricorda che l'avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria delle persone nell'ambito del Pronto intervento sociale è attivabile per rispondere ad emergenze ed urgenze sociali che insorgono repentinamente ed improvvisamente e rispetto alle quali è richiesta una risposta immediata e tempestiva. Pertanto, l'ammissibilità delle spese riferite a questa tipologia di interventi è subordinata alla temporaneità degli stessi.

Non risultano finanziabili le rette per l'accoglienza dei minori in comunità. L'unica eccezione è relativa al caso di minori che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 403 del Codice civile, nel caso specifico possono essere finanziati interventi dalla data del provvedimento della "pubblica autorità" e del relativo inserimento in struttura protetta e fino alla convalida da parte del Tribunale dei minorenni su richiesta del Pubblico Ministero.

Ulteriori approfondimenti sulle finalità e sulle modalità organizzative del servizio, oltre alle tipologie di dispositivi attivabili, saranno contenute in apposite linee guida Ministeriali in via di definizione.

Nell'attuazione degli interventi è necessario, pertanto, porre l'attenzione sulla temporaneità del Servizio il cui scopo è volto a gestire l'urgenza nel tempo necessario per indirizzare la persona verso il supporto di cui necessita e il sistema ordinario di presa in carico. Non sono ammesse spese relative ad interventi di housing sociale, housing first/led e ogni accoglienza non caratterizzata dal carattere della temporaneità e dalle altre caratteristiche sopra richiamate.

Dovendo essere destinati al PIS 20 milioni per anno a livello nazionale, in assenza di indicazioni regionali, per l'annualità 2024 non potrà essere destinata al PIS una percentuale inferiore al **4,03 %** delle risorse assegnate a valere sulla **quota servizi**. Con successive comunicazioni, a seguito della definizione del riparto QS delle annualità 2025 e 2026, saranno indicate le percentuali minime da impiegare sul PIS.

A valere sulle risorse della quota **povertà estrema** la percentuale minima da impiegare sul PIS è pari al **12,5%** su base regionale per ogni annualità del triennio; ogni Regione comunica agli ATS la quota da destinare al PIS sull'annualità di riferimento affinché a livello regionale sia garantito l'impiego della quota minima di risorse definita dalla tabella 3 del decreto interministeriale del 2 aprile 2025.

Segretariato sociale/servizi per l'accesso (Obiettivo 3)

Fatti salvi gli obiettivi sopra elencati, rientra tra le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà, il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale¹⁶, incluse le attività di alimentazione del costituendo catalogo informatizzato dei servizi.

Pur essendo venuta meno la funzione di punto di accesso, a seguito dell'approvazione del DL 4/2019 e successivamente del DL 48/2023¹⁷, permane la funzione di informazione, consulenza e orientamento dei cittadini rispetto ai servizi e alle prestazioni sociali, tramite una prima lettura del bisogno realizzata attraverso il Segretariato sociale¹⁸.

In particolare, l'attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di monitoraggio dei bisogni e delle risorse.

Per le caratteristiche delineate, il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale può essere attuato sia con assistenti sociali sia con altri operatori opportunamente formati e nel rispetto degli atti normativi e regolamentari regionali che disciplinano requisiti e caratteristiche.

Nell'ambito della definizione di segretariato sociale laddove si intenda favorire l'accesso integrato ai servizi sociosanitari, si rinvia alla scheda 2.4.1 intervento PUA: Punti unici di accesso del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026. Nella scheda sono individuati gli obiettivi, le funzioni e le modalità attuative dell'intervento ed è specificato che alla definizione delle risorse di personale e finanziarie, individuate attraverso Protocolli di intesa e/o operativi a livello locale o altri strumenti, devono concorrere sia il comparto sanitario e sia quello sociale, eventualmente con la compartecipazione della Quota servizi del Fondo Povertà solo ed esclusivamente per il finanziamento della parte relativa al Segretariato Sociale. Non saranno ritenute ammissibili altre tipologie di spesa. Inoltre, il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale può essere realizzato anche in relazione alle funzioni necessarie per l'attivazione dei "Sostegni" nell'ambito del Patto di inclusione. Per l'attivazione dei Sostegni, nell'ambito della Piattaforma GePI è infatti possibile identificare una specifica figura professionale, incaricata anche di aggiornare il catalogo dei servizi attivi sul territorio che operi in stretto raccordo con il servizio di segretariato sociale¹⁹.

Si evidenzia che le risorse della quota servizi del Fondo Povertà **sono aggiuntive e non sostitutive** delle ordinarie risorse (comunitarie, nazionali, regionali e comunali) già a disposizione degli enti territoriali; tale principio ha particolare rilevanza anche per l'obiettivo n. 3 dove le risorse finanziarie del Fondo mirano a rafforzare il servizio di segretariato sociale e non coprire costi del personale già assunto e in servizio presso l'ATS.

Adeguamento dei sistemi informativi (Obiettivo 4)

Le risorse del Fondo Povertà possono essere inoltre impiegate, fino ad un massimo del 2% del totale delle

¹⁶ Cfr. la definizione di Segretariato sociale/porta unica di accesso (come da Nomenclatore 2013): Il servizio si caratterizza come Servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali.

¹⁷ Per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto-legge n°4/2019, è soppresso l'obiettivo prioritario del rafforzamento dei punti di accesso. Nello specifico è soppresso quanto stabilito dal Piano nazionale per il contrasto della povertà che indicava gli standard da garantire, nel limite delle risorse disponibili, per il livello essenziale dell'informazione e dell'accesso al Rel.

¹⁸ "La funzione di segretariato sociale risponde all'esigenza primaria dei cittadini di: inserire in nota le funzioni del segretariato sociale:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita" (art. 22, comma 4 lett. A), L.328/2000.

¹⁹ Nella sezione Sostegni di GePI è possibile indicare sia i sostegni, tra quelli presenti sul territorio, da attivare per il nucleo beneficiario, sia i sostegni, non presenti territorio, che sarebbe necessario attivare. In tale modo l'informazione sulla domanda di servizi non presenti sul territorio potrà essere elaborata dalla piattaforma e resa disponibile agli uffici responsabili della programmazione.

risorse assegnate, per l'adeguamento dei sistemi informativi degli Ambiti Territoriali Sociali, con particolare riferimento agli interventi volti a favorire l'interoperabilità tra la piattaforma GePI e le piattaforme di gestione delle prestazioni collegate. Le azioni volte a rafforzare l'interoperabilità di GePI con i sistemi informativi locali rappresentano, infatti, una priorità del Piano Nazionale 2024-2026. La piattaforma GePI costituisce una componente importante della costituenda Cartella sociale informatizzata nazionale, le cui principali funzioni sono: il tracciamento delle fasi di accesso e orientamento; la raccolta delle informazioni e valutazione delle richieste, dei bisogni e delle risorse; la progettazione degli interventi e loro attivazione; la valutazione in itinere e finale e conclusione della presa in carico. L'interoperabilità dei sistemi locali con la piattaforma GePI consentirà di condividere i dati delle cartelle sociali già utilizzate con la costituenda Cartella sociale nazionale di cui GePI è parte, con particolare riferimento alle piattaforme gestionali per l'attivazione dei servizi e delle prestazioni.

Attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e attività di volontariato, a titolarità degli Enti del Terzo settore (ETS), definite d'intesa con i Comuni (art. 6 comma 5-bis del DL 48/2023) (Obiettivo 5)

Le risorse del Fondo Povertà possono essere inoltre impiegate per finanziare gli oneri derivanti dall'attivazione e la realizzazione dei PUC. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC concorrono le risorse afferenti ai Fondi Europei, secondo le modalità individuate negli atti di gestione dei programmi.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell'AdI, può essere previsto l'impegno alla partecipazione ai progetti utili alla collettività (PUC). La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'AdI, i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali.

Possono partecipare ai PUC anche i beneficiari del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL). In questo caso la partecipazione al PUC determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.

L'impegno deve essere svolto, per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16, presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i Comuni facenti capo al medesimo Ambito Territoriale.

L'amministrazione titolare dei PUC è il Comune, o altra amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici.

Equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC, nonché presso i Comuni facenti parte dell'ATS, previo accordo scritto tra le parti.

I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni; potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - *"Codice del Terzo Settore"*.

Nei confronti dei beneficiari dell'AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre Pubbliche

Amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ai beneficiari dell'AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

6.2 I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Povertà estrema

L'uso di queste risorse è finalizzato prioritariamente all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS), come riportati nella tabella che segue e definiti dalla normativa vigente e dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 e in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia":

- Accessibilità ai diritti esigibili: la residenza;
- Pronto intervento sociale.

Tabella 5: LEPS relativi alla QPE

Interventi previsti per i LEPS	Fonte normativa	Risorse per il finanziamento del LEPS
Accessibilità alla residenza: servizi per l'iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta in ogni Comune	Art.2, comma 3, L. n.1228/1954; Art.1, comma 170. Lettera e), L. 234/2021; Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 (scheda 3.7.2); Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026.	<ul style="list-style-type: none"> • QPE • PNRR 1.3.2 • PN Inclusione
Pronto intervento sociale: almeno uno in ogni ATS	Art. 7, comma 1, del D.L.gs. 147/2017; Art.1, comma 170. Lettera a), L. 234/2021; Art.22, comma 4, della L.328/2000; Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.	<ul style="list-style-type: none"> • QPE • QSFP • PN Inclusione

Le Linee di indirizzo, sono state oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata il 9 novembre 2015 e costituiscono il principale strumento di riferimento per le Regioni e i Comuni nella costruzione e

implementazione a livello locale di sistemi di intervento sociale per il contrasto alla povertà estrema, anche valorizzando l'apporto delle organizzazioni del volontariato e delle altre organizzazioni del Terzo settore; gli indirizzi condivisi riprendono gli intenti della Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000 che include gli interventi di contrasto della povertà e il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei senza dimora tra le componenti del sistema da rafforzare per promuovere l'inclusione sociale dei cittadini (articolo 22, comma 2, lettera a). L'intento è quello di favorire l'implementazione di interventi organici e strutturati in grado di assicurare prestazioni uniformi a livello nazionale e di superare la logica emergenziale. Nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, le citate linee guida potranno essere aggiornate e arricchite alla luce delle esperienze maturate successivamente alla loro approvazione. Rimangono tuttavia attuali tutti principi fondamentali e gli indirizzi in esse contenuti.

Con riferimento alla Quota Povertà Estrema, gli Ambiti territoriali selezionati e i Comuni capoluogo di città metropolitane troveranno in piattaforma Multifondo l'ammontare complessivo delle risorse loro assegnate. Ai fini programmatori, ogni Ente gestore degli Ambiti territoriali e i Comuni capoluogo di città metropolitane, dovrà provvedere a ripartire, direttamente in piattaforma, la quota complessivamente assegnata inserendo la percentuale di impegno per ognuna delle priorità previste, tenendo conto della percentuale minima di risorse da destinare a livello regionale ad ognuno delle priorità, qualora non sia stata prevista una percentuale maggiore negli atti di programmazione regionali e locali:

1. Housing first (25%) (Obiettivo 1);
2. Servizi di accompagnamento alla residenza virtuale e servizi di posta (Leps) (12,5%) (Obiettivo 2);
3. Pronto intervento sociale (Leps) (12.5%) (Obiettivo 3);
4. Altri servizi e interventi dedicati alla marginalità estrema tra cui la presa in carico e l'accompagnamento, i Centri servizi, la povertà alimentare e la deprivazione. Le risorse possono essere dedicate ad interventi identificati sulla base delle esigenze dei territori, funzionali alla definizione di un sistema strutturato di servizi rivolti alla marginalità estrema, al cui interno si intendono ricompresi il potenziamento dell'HF, del PIS e dei servizi di posta e residenza virtuale (Obiettivo 4).

Le risorse della QPE, nel triennio 2024-2026, sono dunque destinate a **4 priorità**.

Diffusione dell'approccio housing first (Obiettivo 1)

A questa priorità devono essere destinate obbligatoriamente almeno **il 25% delle risorse a livello regionale**.

Il Piano Nazionale 2024-2026, in continuità con il precedente, intende dare forte impulso alla messa a disposizione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (Housing first e housing led) con l'obiettivo di proteggere e sostenere le persone in grave deprivazione materiale, senza dimora o in condizioni di marginalità estrema, mediante l'attivazione di progetti personalizzati, la presa in carico da parte di équipe multiprofessionali e il lavoro di comunità.

L'housing first non è ancora prefigurabile come LEPS, ma lo sviluppo delle progettualità del PNRR potranno favorirne la futura adozione. La scheda contenuta nel Piano Nazionale e riportata nelle presenti linee guida offre una descrizione sintetica del servizio, dei suoi obiettivi, degli interventi e servizi da poter erogare, alle modalità del suo espletamento (scheda 3.7.3 del Piano Nazionale 2024-2026).

Attuazione del LEPS Servizi di accompagnamento alla residenza virtuale e servizi di posta (Obiettivo 2)

Il servizio per la “residenza fittizia”, per espressa previsione dell’art. 1, comma 170, lett. e) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è considerato livello essenziale delle prestazioni sociali da riconoscere su tutto il territorio nazionale. Viene, quindi, individuato come LEPS quello di garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto all’iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni di tipo istituzionale. All’attuazione di tale LEPS il Piano destina **almeno il 12,5% delle risorse dedicate alla Povertà estrema** a livello regionale. Anche in questo caso nella scheda contenuta nel Piano Nazionale e riportata nelle presenti linee guida è definito il servizio con riferimento ai suoi obiettivi, alle funzioni svolte nonché agli interventi e servizi da poter erogare, alle modalità del suo espletamento (scheda 3.7.2 del Piano Nazionale 2021-2023).

Attuazione del Pronto intervento sociale (PIS) (Obiettivo 3)

Per il PIS si veda il dettaglio già indicato nella sezione precedente relativa alla QSFP, considerando che si tratta di un unico servizio che risponde anche agli interventi in emergenza sociale rivolti alla grave emarginazione. A valere sulla quota povertà estrema a livello regionale dovrà essere destinato **almeno il 12,5% delle risorse ad interventi di pronto intervento sociale**.

Altri servizi e interventi dedicati alla marginalità estrema (Obiettivo 4)

Il Piano riconosce la possibilità di sostenere altri interventi individuati dai territori sulla base delle esigenze rilevate, con riferimento al generale obiettivo di disporre di sistemi strutturati di intervento sociale per il contrasto alla povertà estrema.

Integrano il LEPS dedicato al diritto alla residenza, opportunità aggiuntive come il Centro servizi (Scheda 3.7.2 “Centro servizi per il contrasto alla povertà” del Piano Nazionale 2024-2026 riportata anche nelle presenti linee guida), che ha l’obiettivo di assicurare la presa in carico della persona in condizione di grave marginalità, anche al fine di favorire l’accesso integrato alla rete dei servizi e strutturare percorsi territoriali di reinserimento sociale. Sono riconducibili a questa priorità anche interventi volti a contrastare la deprivazione materiale e la povertà alimentare.

Trasversalmente ai diversi interventi e servizi sono finanziabili le funzioni di presa in carico e accompagnamento all’autonomia, attraverso l’attivazione di équipe multidisciplinari territoriali.

Si precisa che i vincoli di assegnazione delle risorse per gli specifici obiettivi (Housing first, Pronto intervento sociale e supporto alla residenza virtuale), qualora non siano garantiti da ciascun ambito territoriale, devono comunque essere garantiti dal complesso degli Ambiti e Comuni capoluogo di città metropolitana coinvolti, dunque a livello regionale. A tale fine le Regioni, nei propri atti di programmazione, anche tenuto conto delle altre fonti di finanziamento, forniscono indicazioni utili agli Ambiti e Comuni coinvolti.

7. Spese ammissibili

7.1 Spese ammissibili per la QSFP

Saranno finanziabili le spese afferenti esclusivamente agli interventi e ai servizi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 in favore dei beneficiari così come definiti dal paragrafo 3. “I destinatari finali degli interventi”.

Si riportano di seguito le principali regole di ammissibilità delle spese a valere sulla Quota Servizi e sulla Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà.

Tabella 6: Principali regole di ammissibilità delle spese

Tipologia spesa	Regola Ammissibilità	Obiettivo e Quota
<p>Costi diretti per il personale: UCS/Costi reali</p>	<p>I costi relativi al personale dei Beneficiari sono ammissibili a condizione che il personale sia coinvolto nella realizzazione delle operazioni e che sia chiaro e documentabile il relativo contributo al raggiungimento dell'obiettivo specifico.</p> <p>I costi del personale si dividono in due categorie di costi: <i>costi del personale interno (dipendente e non)</i> e <i>costi del personale esterno</i>, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Per il personale dipendente esclusivamente dei Comuni dell'ATS beneficiario, si applicano le tabelle di costi standard così come dettagliato nel paragrafo relativo alla rendicontazione della spesa, nel caso vengano applicati il CCNL Enti Locali, il CCNL Comparto Sanità e il CCNL UNEBA.</p> <p>In tutti gli altri casi, ovvero personale esterno al beneficiario (compresi enti strumentali laddove non direttamente beneficiari del Fondo Povertà) o personale interno non dipendente o dipendente a cui non si applicano i CCNL per i quali è prevista la semplificazione ad UCS, è prevista la rendicontazione a costi reali.</p> <p>Al riguardo, le amministrazioni pubbliche beneficiarie delle operazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale (<i>c.d. Personale esterno</i>) previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti ed entro i limiti connessi alle caratteristiche proprie del pubblico impiego. Nel richiamato quadro normativo rientrano altresì le procedure di reclutamento di personale esterno a tempo determinato solo per far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale (vedi l'art. 36 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165).</p> <p>Le norme sul rapporto di lavoro privato si possono estendere ai rapporti di lavoro pubblico in quanto richiamate dal D. Lgs. n. 165/2001, ma solo per le parti compatibili con le caratteristiche proprie del pubblico impiego.</p>	<p>1, 2, 3 e 5 QSFP</p> <p>Tutti QPE</p>
<p>Spese di personale esclusivamente dedicato alla presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale</p>	<p>È possibile rendicontare tali spese nell'ambito degli Obiettivi 1, 2 e 3. Per il personale dipendente può essere prevista una contrattualizzazione a tempo indeterminato o determinato, assunto ad hoc sul Fondo Povertà o ad esso dedicato previa regolarizzazione tramite Ordine di Servizio.</p> <p>L'impegno degli operatori è rendicontabile esclusivamente per le ore effettive di servizio svolto.</p>	<p>1, 2, 3 QSFP</p> <p>Tutti QPE</p>
<p>Attività trasversale di rafforzamento amministrativo</p>	<p>È ammissibile rendicontare la spesa per il personale amministrativo (assunto direttamente dall'Ente) o di rafforzamento della struttura amministrativa (esperti esterni/incarichi a P. Iva), se essenziale e purché destinato ai compiti relativi ai beneficiari e a supporto dell'attuazione dei servizi e degli interventi inclusi nel PaS.</p> <p>L'impegno degli operatori è rendicontabile esclusivamente per le ore effettive di servizio svolto ed è complementare alle attività di presa in carico svolta dal personale (interno o esterno) dedicato alla presa in carico.</p> <p>Tenuto conto che si tratta di un'attività collaterale, a supporto della realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo, la percentuale di spesa destinata a quest'attività non potrà superare il 15% dell'importo destinato all'ATS per ogni annualità del triennio 2024-2026.</p>	<p>QSFP - a sistema il personale amministrativo dovrà essere programmato e rendicontato sotto la voce "Attività trasversale di rafforzamento amministrativo"</p>
<p>Altre figure professionali (es. Educatori, mediatori)</p>	<p>È ammissibile la spesa per altre figure professionali destinate alla realizzazione delle attività previste dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, da rendicontare negli Obiettivi 2, 3 e 5, esclusi gli Obiettivi 1 e 4. In particolare, l'utilizzo di tali figure è maggiormente pertinente per la realizzazione degli interventi di sostegno previsti nell'Obiettivo 2, dove è utile il supporto per la realizzazione e concreta attivazione degli stessi e per la fase di valutazione multidimensionale e presa in carico anche da parte di psicologi, educatori professionali, mediatori culturali, mediatori familiari, etc.</p> <p>L'impegno degli operatori è rendicontabile esclusivamente per le ore effettive di servizio svolto.</p>	<p>2 e 3 QSFP</p> <p>Tutti QPE</p>
<p>Costi di formazione del</p>	<p>Sono ammissibili le spese destinate a realizzare una formazione di tipo specialistico a favore degli operatori finanziati con le risorse del fondo per la lotta alla</p>	<p>1, 2 e 3 QSFP</p>

Tipologia spesa	Regola Ammissibilità	Obiettivo e Quota
<i>personale dipendente</i>	<p>povertà ai fini della realizzazione delle azioni ed all'attivazione dei servizi necessari in favore dei destinatari finali degli interventi.</p> <p>La modalità di rendicontazione è ad unità di costo standard secondo i costi orari inseriti nella nota metodologica adottata con Decreto Direttoriale n. 308 del 26 settembre 2024, con riferimento alle spese di cui al punto iv) Attività di formazione in aula in favore degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi.</p> <p>Si rammenta che la formazione per i destinatari finali non è ammissibile, al netto della formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei Progetti Utili alla Collettività.</p>	
<i>Dotazione strumentale informatica e Servizi ICT</i>	<p>Sono ammissibili le spese afferenti all'acquisto di dotazioni strumentali e informatiche se destinati al personale impiegato a valere sulle quote del fondo povertà per la realizzazione delle azioni previste dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà. Nel caso di beni iscritti tra i cespiti ammortizzabili sarà possibile rendicontare le quote di ammortamento per il periodo di competenza; nel caso in cui il bene abbia un costo inferiore ai 516,46 €, questo è imputabile totalmente alla rendicontazione del Fondo dell'anno di riferimento.</p>	1, 2, 3 e 5 QSFP
<i>Affitto di locali, manutenzione ordinaria, utenze ed altre spese direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività previste dal Fondo.</i>	<p>Tutti questi costi sono interamente ammissibili a valere su tutti gli obiettivi, esclusivamente qualora la sede sia destinata al 100% alle attività finanziabili con la quota servizi o con la quota povertà estrema, così come i costi delle utenze ed altre spese direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività previste dal fondo.</p> <p>Possono essere rendicontate in quota parte – proporzionalmente alla percentuale di attività svolta a valere sul Fondo Povertà – qualora non siano ad uso esclusivo del Fondo. In sede di rendicontazione sarà necessario fornire un prospetto con l'evidenza della distribuzione percentuale delle attività tra i diversi finanziamenti.</p>	Tutti QSPF e QPE
<i>Costi per acquisto di arredi destinati a specifica esclusiva destinazione</i>	<p>L'acquisto di arredi, come per gli altri beni ammortizzabili, è ammissibile la sola quota di ammortamento, una per ciascuna annualità su cui è rendicontato l'intervento, nel caso di beni di importo superiore ad € 516,46. Per importi inferiori a tale soglia è invece possibile rendicontare il costo per intero.</p>	Tutti QSPF e QPE
<i>Costi di trasporto</i>	<p>Nel caso di rendicontazione ad UCS tali spese non sono ammissibili in quanto rientranti nel 15% dei costi indiretti ricompresi nel costo orario.</p> <p>Nel caso di affidamento all'esterno del servizio, qualora previsto negli atti relativi all'affidamento, è possibile rendicontare i costi sostenuti per l'acquisto di biglietti dei mezzi di trasporto o di abbonamenti per gli spostamenti degli operatori, per operazioni strettamente attinenti alle attività finanziate nell'ambito del Fondo Povertà, nel rispetto del principio di economicità. In sede di rendicontazione dovranno essere caricati a corredo della Dichiarazione di Spesa, oltre ai giustificativi previsti nella voce relativa all'acquisizione di beni e/o servizi anche copia dei titoli di trasporto.</p> <p>Le spese di rimborso di mezzi propri degli operatori sia assunti direttamente sia tramite altre procedure non sono ammissibili, mentre è previsto il riconoscimento delle spese relative ad automobili a noleggio (anche attraverso leasing), sempre nel limite e nella quota parte afferente alle attività svolte nell'ambito del Fondo Povertà.</p>	1, 2, 3, 5 QSFP Tutti QPE
<i>Tirocini di Inclusione</i>	<p>È possibile rendicontare esclusivamente i tirocini di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>Saranno finanziabili i compensi all'eventuale Soggetto Promotore per le attività di competenza secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, compresi i costi per le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati a terzi, le coperture assicurative INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza e le eventuali indennità di partecipazione.</p> <p>Per quanto riguarda le spese accessorie sostenute dai tirocinanti sono da ritenersi costi ammissibili i costi di trasporto relativamente alle giornate di effettiva partecipazione e sono altresì ammissibili i costi sostenuti per assicurazioni e infortuni sul lavoro.</p> <p>Per l'ammissione delle spese relative ai tutor previsto per il tirocinante ci si può rifare anche al D.M 28 febbraio 2020. In particolare, all'art. 2 si specifica che "Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante."</p>	2 QSFP 4 QPE
<i>Pronto Intervento Sociale</i>	<p>Tra le voci afferenti al Pronto intervento sociale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147 del 2017 e all'art. 22, co. 4, della L. 328/2000 (rif. Sezione 3.3.2.2. e Scheda tecnica 3.7.1 - del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 riportata</p>	2 QSFP

Tipologia spesa	Regola Ammissibilità	Obiettivo e Quota
	<p>anche nelle presenti Linee Guida) potranno essere finanziati sostegni a persone e nuclei familiari, beneficiari e non beneficiari dell'ADI, in situazioni di emergenza sociale.</p> <p>Possono essere finanziate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per servizi di accoglienza e ospitalità provvisoria in risposta immediata a bisogni urgenti, immediati ed indifferibili, anche attraverso unità mobili di strada che offrono servizi di prima assistenza (distribuzione indumenti, erogazione diretta di pasti, informazioni, accompagnamento a centri di accoglienza, ecc.); • per i sistemi di ricevimento delle segnalazioni (es. centrale operativa); • per l'attivazione in emergenza di risposte indifferibili e urgenti ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi o all'housing first e la fornitura di beni di prima necessità; • per l'aggancio, l'ascolto e la lettura del bisogno realizzata anche con interventi di Unità di Strada; • per la prima valutazione del bisogno, la documentazione dell'intervento e la segnalazione ai servizi; • per le azioni di integrazione con altri servizi. <p>Si ricorda che è possibile ricorrere all'erogazione di voucher che possono essere utilizzati dagli operatori per acquistare i beni da distribuire ai destinatari finali o che possono essere erogati direttamente ai fruitori.</p> <p>Si ricorda che l'avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria delle persone nell'ambito del Pronto intervento sociale è attivabile per rispondere ad emergenze ed urgenze sociali che insorgono repentinamente ed improvvisamente e rispetto alle quali è richiesta una risposta immediata e tempestiva. Pertanto, l'ammissibilità delle spese riferite a questa tipologia di interventi è subordinata alla temporaneità degli stessi, a differenza dei servizi di housing e case/centri accoglienza che prevedono un intervento più duraturo.</p> <p>Non risultano finanziabili le rette per l'accoglienza dei minori in comunità. L'unica eccezione è relativa al caso di minori che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 403 del Codice civile, nel caso specifico possono essere finanziati interventi dalla data del provvedimento della "pubblica autorità" e del relativo inserimento in struttura protetta fino alla convalida da parte del Tribunale dei minorenni su richiesta del Pubblico Ministero.</p>	3 QPE
Interventi e sostegni "di gruppo"	In caso di interventi e sostegni "di gruppo" (che includono anche utenti non destinatari degli interventi finanziabili con il fondo povertà), potranno essere finanziati i soli costi pro quota gravanti sul numero dei partecipanti beneficiari. In tal caso, la documentazione fornita in sede di rendicontazione deve fornire evidenza della quota di costo afferente ai beneficiari ammissibili a valere sul Fondo Povertà e le relative modalità di calcolo.	2 QSFP
Costi delle attività di informazione e sensibilizzazione	Riconoscibili per il Rafforzamento del Segretariato sociale, esclusivamente se riferibili all'intervento in via diretta ed esclusiva.	3 QSFP
Adeguamento dei Sistemi Informativi	Per quanto concerne l'adeguamento dei sistemi informativi, le risorse della QSFP possono essere impiegate fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate per l'attuazione di interventi volti a favorire l'interoperabilità tra la piattaforma GePI e le piattaforme di gestione delle prestazioni collegate. La piattaforma GePI costituisce una componente importante della costituenda Cartella sociale informatizzata, le cui principali funzioni sono: il tracciamento delle fasi di accesso e orientamento; la raccolta delle informazioni e valutazione delle richieste, dei bisogni e delle risorse; la progettazione degli interventi e loro attivazione; la valutazione in itinere e finale e conclusione della presa in carico.	4 QSFP

<p>Attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e attività di volontariato, a titolarità degli Enti del Terzo settore (ETS), definite d'intesa con i Comuni (art. 6 comma 5-bis del DL 48/2023)</p>	<p>Per quanto riguarda gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, sono finanziabili sulla QSFP, nei limiti delle risorse assegnate, le voci, elencate al punto VIII dell'Allegato 1 del decreto 156/2023 e di seguito riportate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL; b. Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi o estensione della copertura RCT già in essere; c. I costi derivanti dalle Assicurazioni obbligatorie in virtù dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 recante "Assicurazione obbligatoria" previsti per i beneficiari ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore nonché per la responsabilità civile verso i terzi; d. Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex decreto legislativo n. 81 del 2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - articolo 168; utilizzo videoterminali – articolo 176; rumore – articolo 196; vibrazioni – articolo 204). Si ricorda che l'attivazione di PUC ed il conseguente utilizzo dei beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa – ADI e SFL - devono essere contemplati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in quanto anche i "volontari" rientrano a pieno titolo nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai sensi dell'articolo 12 bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008; e. Formazione di base sulla sicurezza; al riguardo, si specifica che l'articolo 3, comma 12 bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, distingue due situazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Soggetti che svolgono la prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Stante il tenore della norma, i Comuni e gli altri Enti pubblici, per le attività svolte nei propri servizi devono organizzare i corsi di formazione. Questo dovrebbe riguardare anche soggetti del Terzo Settore che siano anche datori di lavoro; 2) nel caso di soggetti che svolgono la prestazione in altri ambiti – organizzazioni di volontariato, associazioni, ecc., che non siano datori di lavoro, il secondo comma dell'articolo 21, in relazione alla formazione, prevede che le persone coinvolte hanno la facoltà e con oneri a loro carico di: <ul style="list-style-type: none"> - beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008; - partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. In questo caso non sussiste alcun obbligo da parte delle organizzazioni di attivare percorsi di formazione, fatta salva la necessità di una informazione di carattere generale sui rischi a cura della organizzazione stessa. f. Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti; g. La fornitura di eventuali dotazioni antinfortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza; h. La fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti; i. Rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici; j. L'attività di tutoraggio; k. L'attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti; l. Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore. <p>Si ricorda che, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2020, di approvazione della determina n°3 del 3 gennaio 2020 dell'INAIL, il costo del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali è sostenuto direttamente dal Ministero a valere sul POC Inclusione fino al termine del relativo periodo di ammissibilità, attualmente previsto al 30 aprile 2026. Successivamente saranno individuate ulteriori fonti di finanziamento a valere su risorse della Quota servizi o con fondi europei con finalità compatibili.</p> <p>Con Decreto Ministeriale n. 68 del 24 aprile 2024 è stata approvata la Determina INAIL n. 73 del 26 marzo 2024 che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).</p>	<p>5 QSFP</p>
--	--	---------------

Tipologia spesa	Regola Ammissibilità	Obiettivo e Quota
Housing first	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo sono finanziabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azioni di reperimento degli alloggi, comprendenti l'affitto o costi di locazione di strutture alloggiative da adibire a progetti che seguono i principi dell'housing first/housing led; la ristrutturazione e la manutenzione degli alloggi; • le spese di gestione della struttura alloggiativa adibita all'housing first/housing led (bollette di luce, gas, acqua, ecc), l'acquisizione di arredi di base e suppellettili per la casa, piccoli lavori di manutenzione ordinaria, comprensivi servizi ad hoc dedicati alla manutenzione degli alloggi; • i servizi di accompagnamento necessari a supportare la persona nel rapido reinserimento nell'abitazione e nel percorso di presa in carico per sostenere l'inclusione sociale, con particolare riferimento ai servizi di supporto sociale professionale, supporto e sostegno per attività di tipo ricreativo e di accompagnamento verso i servizi di comunità, mediazione/accompagnamento verso i servizi del lavoro, sanitari, legali, anche educativi in caso di minori presenti; • I professionisti dell'équipe multidisciplinare e la formazione all'équipe dedicata all'housing. 	1 QPE
Servizi di accompagnamento alla residenza virtuale e stazione di posta	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo sono finanziabili spese riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporto all'ottenimento della residenza anagrafica fittizia tra cui le attività di accompagnamento nell'istruttoria per la richiesta della residenza compresa l'integrazione con i servizi competenti per la verifica delle posizioni anagrafiche; il supporto nella presentazione della richiesta e nel reperimento dei documenti necessari compresa la documentazione attestante l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio; • servizi di fermo posta/casella di posta elettronica compresa l'attivazione servizio raccolta/ricezione, conservazione posta e la dotazione informatica necessaria all'erogazione del servizio; • professionisti dell'équipe multidisciplinare e la formazione all'équipe dedicata all'housing. 	2 QPE
Altri servizi e interventi dedicati alla marginalità estrema	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo sono finanziabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizi informativi e di orientamento delle persone senza dimora rispetto alle risorse e ai servizi del territorio con attività di assesment e di orientamento, presa in carico e case management; • interventi volti a contrastare la deprivazione materiale e la povertà alimentare, come: <ul style="list-style-type: none"> ○ acquisizione di beni ed i servizi di supporto in risposta a bisogni primari (ad esempio distribuzione viveri; distribuzione indumenti; distribuzione farmaci da banco²⁰; docce e igiene personale; mense; unità di strada che svolgono attività di ricerca e contatto con le persone che necessitano di aiuto); ○ comunità semiresidenziali per ospitalità notturna e attività diurne senza soluzione di continuità, comunità residenziali presso cui è garantita la possibilità di alloggiare continuativamente presso i locali, anche durante le ore diurne e dove è garantito anche il supporto sociale ed educativo, alloggi protetti, alloggi autogestiti nell'ottica della progressiva autonomia); ○ servizi di accoglienza diurna (ad esempio centri diurni-strutture di accoglienza e socializzazione nelle quali si possono passare le ore diurne ricevendo anche altri servizi; comunità residenziali-comunità aperte tutto il giorno che prevedono attività specifiche per i propri ospiti anche in orario diurno; circoli ricreativi in cui si svolgono attività di socializzazione e animazione, aperte o meno al resto della popolazione; laboratori ove si svolgono attività occupazionali significative o lavorative a carattere formativo o di socializzazione; banca del tempo); ○ servizi di accoglienza notturna (ad esempio strutture per l'accoglienza notturna, dormitori per la sola l'accoglienza degli ospiti durante le ore notturne, • centro servizi per il contrasto alla povertà ²¹; • contributi economici una tantum per fronteggiare piccole spese (ad esempio bollette, canoni...); 	4 QPE

²⁰ Si specifica che sono ammissibili alla spesa i cosiddetti farmaci di automedicazione (classificati con gli acronimi SOP e OTC) da poter somministrare ai destinatari finali senza prescrizione medica.

²¹ Scheda intervento j) Scheda Centro Servizi per il contrasto alla povertà delle presenti Linee Guida (scheda 3.7.2 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026).

<u>Tipologia spesa</u>	<u>Regola Ammissibilità</u>	<u>Obiettivo e Quota</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • accompagnamento ai servizi del territorio (consulenza amministrativa e legale servizi di mediazione linguistico-culturale; corsi di lingua italiana per stranieri; orientamento al lavoro); • I professionisti dell'équipe multidisciplinare e la formazione all'équipe. 	
Imposta sul Valore Aggiunto - IVA	<p>L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), in linea con le previsioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del Regolamento (UE) 2021/1060, non è ammissibile salvo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000 EUR (IVA inclusa); • per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA; • per gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 000 000EUR (IVA inclusa); • per i fondi per piccoli progetti e per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di fondi per piccoli progetti a titolo di Interreg. <p>Alla luce di questa disposizione regolamentare, per le operazioni del Fondo Povertà, essendo di importo inferiore a 5.000.000 EUR, l'IVA è ammissibile senza necessità della dimostrazione della recuperabilità da parte del Beneficiario.</p>	Tutti QSFP e QPE
Rischio di doppio finanziamento: CUP	<p>Ai fini dell'ammissibilità della spesa, tutti i documenti contrattuali (procedure e affidamenti) e i relativi giustificativi di spesa (fatture, note di debito, decreti di liquidazione, mandati di pagamento) devono riportare il riferimento al Fondo Povertà, alla Quota ed annualità del Fondo oltre all'indicazione del CUP richiesto.</p>	Tutti QSFP e QPE
Spese della gara d'appalto	<p>È possibile ammettere, nell'ambito delle modalità di attuazione riconducibili agli affidamenti esterni di servizi (Dlgs 36/2023 - Codice dei contratti) i costi relativi al personale impiegato nello svolgimento delle procedure di gara ed il contributo ANAC. Non sono ammissibili le spese di pubblicazione ed altre tipologie di costi.</p>	Tutti QSFP e QPE
Incentivi funzioni tecniche (art. 45 del Codice Contratti Pubblici)	<p>L'art. 45 del Codice Contratti Pubblici prevede a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti la destinazione di risorse finanziarie - in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento –per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività elencate nell'allegato I.10 e nei commi 5-7, tra cui è inclusa la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. L'incentivo riguarda il personale dipendente interno all'Amministrazione e costituisce una sorta di trattamento accessorio aggiuntivo alla retribuzione di posizione e di risultato (cfr. CCNL Comparto Funzioni Locali).</p> <p>Considerato che nel CCNL Comparto Funzioni Locali, all'art. 20 sono previsti incentivi per funzioni tecniche per i titolari di incarichi di elevata qualificazione, sono classificati come trattamenti accessori in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato e nella metodologia delle UCS adottate tali incentivi non sono inclusi nel calcolo della determinazione del costo orario, si può ragionevolmente stabilire che non rientrino nel 15% di spese di gestione. Vista la sua natura accessoria, dunque, risultano finanziabili a valere sul Fondo Povertà, con riferimento alle specifiche procedure attivate coerenti con le previsioni di cui all'art. 7 del D.Lgs 147/17 e relative Linee Guida, e renderli come spese di personale interno a costi reali previa verifica della documentazione relativa all'affidamento e dei giustificativi a supporto del sostenimento della spesa, a seconda della tipologia di spesa (cedolino mensile della retribuzione o documento equivalente nel caso di pagamento spese accessorie e relativo mandato di pagamento quietanzato)</p> <p>Non risultano invece finanziabili i costi dell'assicurazione obbligatoria del personale di cui all'art. 45, comma 5 e 7 lett. c) del D.L.gs n. 36/2023. Va sottolineato infatti che, dalle disposizioni del citato Codice dei contratti pubblici, il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche non può essere destinato ai fini di cui ai commi 6 (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) e 7 (attività di formazione, specializzazione e oneri assicurativi del personale) dello stesso art. 45 nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. Considerato che il Fondo Povertà è un fondo nazionale a destinazione vincolata ne consegue l'esclusione di questo tipo di spesa.</p>	Tutti QSFP e QPE

Spese non Ammissibili:

Non sono ammissibili – sia a valere sulla QSFP che sulla QPE - le seguenti spese:

- spese di trasferta di personale dipendente (ad esempio, viaggio, vitto o alloggio) coinvolto nella realizzazione delle attività perché tali costi sono compresi nel 15% del costo orario UCS;
- servizi di assistenza tecnica, con riferimento in particolare ad attività tecnico – amministrativo – contabili propedeutiche alla rendicontazione dei progetti e dei finanziamenti necessari per gli interventi di competenza del servizio sociale. A titolo esemplificativo:
 - attività strumentali e accessorie alla rendicontazione di progetti e di finanziamenti che afferiscono al Settore Servizi Sociali, secondo le prassi, le indicazioni operative;
 - attività di raccordo con partner di progetto, fornitori di servizi, professionisti, personale dell'ente finalizzata alla attività di rendicontazione;
 - attività di raccordo con uffici amministrativo-contabili e di controllo di gestione relativamente a fornitura di dati e informazioni finalizzata a adempimenti contabili.
- contributi diretti ai destinatari finali a qualsiasi titolo, su Quota Servizi (ad esempio per il pagamento di quote condominiali, utenze, affitto, piccole spese personali);
- costi per la formazione dei destinatari finali, al netto di quella prevista nell'ambito dei PUC;
- rimborso di mezzi propri degli operatori (es. rimborso chilometrico, pedaggio autostradale, spese di parcheggio);
- acquisto di autoveicoli;
- servizi di Assistenza domiciliare integrata/Servizi di integrazione scolastica/Servizi di assistenza specialistica scolastica/Supporto all'inserimento lavorativo, interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione comprese persone con disagio mentale o senza dimora, al pari di tutti gli altri servizi che non rientrano tra gli ambiti di intervento previsti dal D.L.gs. 147 del 2017 a valere sul Fondo Povertà;
- servizi educativi per la prima infanzia di cui al **Decreto Legislativo 65/2017**;
- **per la quota servizi non è ammissibile** l'attivazione di borse lavoro o di tirocini diversi da quelli di inclusione sociale di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

8. Modalità di realizzazione delle Azioni

La realizzazione delle Azioni, per entrambe le Quote, può avvenire attraverso le seguenti procedure attuative:

1. Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal D.L.gs. n. 31 marzo 2023, n. 36, (di seguito anche “Codice dei contratti”) quali “contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi” (cfr. art. 2 dell’Allegato I. 1 del Codice);
2. Procedure per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - procedure di selezione per la concessione di finanziamenti, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (L.241/1990), sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel rispetto delle regole della concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento. Le procedure di selezione prendono le forme dell’avviso pubblico; il rapporto tra la stazione appaltante e il destinatario del finanziamento risulta regolato da un atto di natura concessoria. Si configura quindi la concessione di una sovvenzione per lo svolgimento di un’attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall’Amministrazione;
 - procedure di reclutamento di personale a tempo determinato o conferimento d’incarichi a prestatori di opera esterni, ai sensi del D.L.gs. n.165/2001 e delle ulteriori normative vigenti in materia;
 - procedure di cooperazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche finalizzate al conseguimento di obiettivi comuni in osservanza alle Direttive 23/2014 e 24/2014 e al dettato dell’art. 7 comma 4 del Dlgs n. 36/2023 e art. 15 della Legge n. 241/90;
 - affidamento in house providing in osservanza alle Direttive 23/2014 e 24/2014 e al dettato dell’art. 7 comma 2 del Dlgs n. 36/2023;
 - Procedure previste dall’art. 55 e 56 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. e dalle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore approvate con Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021.

Si ricorda, al riguardo, di specificare, in tutti i documenti di affidamento, il target dei beneficiari di riferimento, in linea con la quota di competenza.

Per ciò che concerne le fasi del procedimento di co-progettazione si rinvia al Box 2.

Attenzione: Per entrambe le quote, QSFP e QPE, è necessario richiedere un **CUP** specifico per ogni annualità. Il CUP, **unico per ATS**, deve essere generato dal Soggetto Beneficiario (Ente Capofila) dando evidenza dell’elenco dei Comuni appartenenti all’ATS che concorrono alla realizzazione degli interventi.

Per quanto riguarda l’abbinamento del CUP al Codice Identificativo di Gara (**CIG**) si dovrà procedere generando il CIG ed associarlo ad un solo CUP; nel caso di gare pluriennali, si potrà collegare il CIG a più CUP.

Come per le risorse delle precedenti annualità della QSFP e della QPE, per l’avvio dell’utilizzo delle somme 2024, 2025 e 2026 non è necessario presentare alcuna comunicazione preventiva né alcuna dichiarazione di inizio attività, né trasmettere al Ministero alcun atto di programmazione locale (soggetto all’approvazione delle competenti Autorità locali o alle attività di monitoraggio da parte della Regione competente).

Ai fini dell’impiego delle risorse la preliminare adozione del necessario atto di programmazione locale sarà comprovata dai dati caricati in piattaforma Multifondo che saranno validati dall’Ente Regionale.

9. Rendicontazione della spesa

Per entrambe le quote, la titolarità delle procedure è in capo all’Ente beneficiario (Ente capofila dell’Ambito

Territoriale e, per QPE, anche Comune capoluogo di Città metropolitana); ogni documento di spesa (fatture, richieste rimborso o pagamento, etc.) dovrà essere ad esso indirizzato ed intestato.

Tra la documentazione a corredo della Dichiarazione di Spesa è necessario fornire la scheda CUP relativa all'annualità di riferimento al fine di verificare in sede di controllo la riferibilità della documentazione e della spesa rendicontata al progetto. Nel caso in cui la documentazione a corredo della rendicontazione sia priva dell'indicazione del CUP è necessario implementare la rendicontazione con un documento integrativo che indichi che tale documentazione sia riferibile al CUP a valere sul Fondo.

Per quanto riguarda le attività di comunicazione riguardanti la Quota Servizi del Fondo Povertà e Quota Povertà Estrema, **i loghi da utilizzare sono quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Fondo Povertà e dell'ATS/Ente Capofila.**

Costituiscono allegati alle presenti linee guida i format utili alla rendicontazione:

- Timesheet mensile del personale dipendente (Allegato 1)
- Riepilogo complessivo delle risorse impiegate sul progetto, da compilare per fornire l'indicazione complessiva delle ore svolte dal personale dipendente nel periodo rendicontato (Allegato 2);
- Relazione delle attività per il personale dipendente (Allegato 3). Si specifica che è a discrezione del Beneficiario adottare tale modello anche per il personale esterno. In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di personale oggetto di relazione, i contenuti in essa inseriti devono essere chiari, volti a indicare la pertinenza con i servizi ammissibili nell'ambito del Fondo Povertà e devono fornire evidenza del rispetto del target di destinatari di riferimento in modo particolare ove non chiaramente desumibile dalla restante documentazione caricata;
- Relazione periodica delle attività, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ATS, da allegare a ciascuna DdS (Allegato 4). Nella relazione deve essere fornito lo stato di avanzamento delle attività inerenti al Fondo Povertà nel periodo oggetto di rendicontazione, per tutte le tipologie di spese rendicontate (sia a UCS che a costi reali).

Si precisa che gli importi inseriti nella Piattaforma Multifondo riguardano esclusivamente quelli inerenti alle risorse nazionali e non anche all'eventuale cofinanziamento regionale. La somma da rendicontare in Piattaforma Multifondo sarà, dunque, la quota delle risorse nazionali.

Per entrambe le quote, si procede a determinare la spesa con due diverse modalità:

1. attraverso **UCS (Unità di costo standard)** in caso di impiego di:

- personale dipendente degli Ambiti territoriali/Comuni, che applicano il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, il CCNL Comparto Sanità ed il CCNL UNEBA. Secondo tale modalità la documentazione a corredo della DdS è volta alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività e non include, a differenza dei costi reali, i giustificativi di spesa e di pagamento volti a dimostrare il sostenimento del costo;
- personale qualificato (anche dipendente degli Ambiti territoriali/Comuni) per le attività di formazione in aula in favore degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi.

2. attraverso **"costi reali"** in tutti gli altri casi, compresi eventuali affidamenti ad enti strumentali (laddove non direttamente beneficiari del Fondo Povertà). In questo caso il Beneficiario è tenuto alla rendicontazione di tutti i costi diretti e indiretti del progetto, allegando le fatture quietanzate e/o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente comprovanti le spese effettivamente sostenute.

9.1. Rendicontazione ad UCS

Personale dipendente dedicato alle attività

Per il personale dipendente dell'ATS (secondo la sua specifica forma associativa), cui vengono applicati il CCNL Funzioni Locali, il CCNL Comparto Sanità e il CCNL UNEBA la modalità di rendicontazione da attuare è ad unità di costo standard. Per ciascuna categoria professionale i parametri di Costo costituiscono il riferimento per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività progettata. I Costi standard sono quindi impiegati per la definizione del contributo finanziario riconoscibile a consuntivo, in relazione alle ore effettive realizzate dal personale. Pertanto, la quota di sovvenzione pubblica (relativa alla tipologia di costi sulla quale viene applicata l'UCS), da rimborsare agli Ambiti territoriali/Comuni Beneficiari, è calcolata sulla base delle ore effettive realizzate dal personale e non sui costi effettivamente sostenuti.

In merito alla rendicontazione a sistema delle ore sulla base del periodo rendicontato, in tutti i casi in cui la valorizzazione delle ore lavorate preveda frazioni di ora, si dovrà procedere all'arrotondamento per difetto all'ora o alla mezz'ora rispetto alla somma delle ore totali rendicontate.

Si precisa che previa specifica ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza sarà possibile rendicontare anche le ore di lavoro straordinario se effettivamente svolte sul progetto.

Per l'identificazione del valore di ciascuna UCS è necessario fare riferimento alle tabelle di cui ai seguenti Decreti di approvazione:

- Per l'applicazione del CCNL Funzioni Locali: D.D. n. 15 del 29 gennaio 2024, sostituito dal D.D. n. 160 del 15 maggio 2024, dal D.D. n. 198 del 24 giugno 2024 e dal D.D. n. 148 del 12/06/2025;
- Per l'applicazione del CCNL Comparto Sanità: D.D. n. 319 del 17 settembre 2019 e D.D. n. 198 del 24 giugno 2024, sostituito dal D.D. n. 148 del 12/06/2025;
- Per l'applicazione del CCNL UNEBA: D.D. n. 198 del 02 luglio 2020 e D.D. n. 148 del 12/06/2025.

In caso di successivi aggiornamenti delle metodologie, si rimanda agli eventuali decreti che saranno pubblicati e ai relativi periodi di applicazione.

Si specifica che i costi da prendere a riferimento sono quelli comprensivi del 15% dei costi di gestione e che, qualora il MLPS dovesse procedere all'emanazione di ulteriori Note metodologiche di aggiornamento dei costi standard per i CCNL indicati, si intendono applicabili anche alla rendicontazione delle risorse a valere sul Fondo Povertà.

Si precisa che, in caso di rendicontazione del **personale da parte di enti strumentali**, nonché di un'azienda o di un ente pubblico o privato che è controllato o partecipato da una regione o da un ente locale (in house, ASP, ...) – laddove non siano direttamente beneficiari del Fondo Povertà - anche se questi applicano i CCNL per i quali è prevista la semplificazione, **non sarà possibile rendicontare a costi standard ma la modalità di rendicontazione da adottare è quella a costi reali.**

La documentazione da produrre in fase di consuntivazione del costo del personale dipendente è costituita da:

- Copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto, con evidenza della categoria di inquadramento e dell'orario di lavoro, nel caso di assunzione diretta;
- CV del personale utilizzato e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico, nel caso di assunzione diretta;
- Ordine di servizio timbrato e firmato dal Legale Rappresentante, o strumento equivalente attestante per ciascuna unità di personale l'assegnazione alle attività previste dal progetto approvato, nel caso di personale già in forza presso il Beneficiario;
- Timesheet su base mensile del personale dipendente (Allegato 1);

- Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate sul progetto (Allegato 2);
- Relazione delle attività svolte dai singoli dipendenti impiegati sul progetto nel periodo oggetto di rendicontazione (Allegato 3);
- Relazione periodica delle attività a firma del Rappresentante legale dell'Ente o suo delegato (Allegato 4).

Attività di formazione in aula in favore degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi (personale interno o personale esterno)

Per le attività di formazione in aula in favore del personale degli Ambiti Territoriali Sociali/Comuni la modalità di rendicontazione è ad Unità di Costo Standard sia se il personale qualificato impiegato nella formazione è interno che esterno all'Amministrazione.

Secondo la nota metodologica per la definizione delle modalità di semplificazione della rendicontazione delle spese riferite ai costi di formazione, adottata con D.D. n. 308 del 26 settembre 2024, di cui al punto iv), il metodo di calcolo per la determinazione dell'importo rendicontabile attraverso l'utilizzo dell'UCS è il seguente:

$$\text{(UCS 28,19 €/ora di formazione} \times \text{n. di ore di formazione} \times \text{n. di partecipanti)}$$

La documentazione da fornire in sede di rendicontazione è:

- Contratto di servizio del docente e/o Ordine di servizio;
- Curriculum vitae;
- Calendario delle attività formative ed elenco dei partecipanti;
- Timesheet delle singole risorse impiegate nell'attività di formazione;
- Registro didattico delle presenze e Materiale didattico messo a disposizione dei discenti;
- Ove previsto, Attestato di partecipazione.

Si ricorda, inoltre, che l'impiego di personale per il rafforzamento dei servizi attraverso formule di **somministrazione di lavoro** è da codificarsi come (**affidamento a terzi**, che va determinata a costi reali con le modalità indicate nel paragrafo successivo).

9.2 Rendicontazione a costi reali

Le operazioni a costi reali sono rimborsate a fronte della presentazione di documenti contabili comprovanti la spesa, ossia fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata.

Con riferimento al costo del personale, al momento della redazione del presente documento, la rendicontazione a costi reali è ammessa per il personale esterno (compresi i dipendenti degli enti strumentali qualora non siano beneficiari diretti delle risorse in qualità di Capofila dell'ATS) e per il personale dipendente non rientrante nel comparto funzioni locali, comparto sanità e comparto UNEBA per i quali è prevista la sola opzione di rimborso tramite Unità di costo standard.

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un prospetto riepilogativo della documentazione a corredo della Dichiarazione di Spesa per ciascuna tipologia di macro-voce di spesa che dovrà essere caricata sulla

piattaforma Multifondo, conservata ed esibita ai fini di successive verifiche che potranno essere espletate.

1. Affidamenti e convenzioni con soggetti terzi o personale impiegato con altri CCNL

VOCI DI SPESA	GIUSTIFICATIVI
<p>Personale impiegato alle dirette dipendenze del beneficiario della Quota Fondo con l'adozione di altro CCNL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Timesheet su base mensile del personale dipendente (Allegato 1); • Riepilogo complessivo delle risorse umane impiegate (Allegato 2); • Contratto; • Ordine di servizio o strumento equivalente; • CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico; • Relazione delle attività svolte dai singoli dipendenti impiegati sul progetto nel periodo oggetto di rendicontazione (Allegato 3); • Buste paga; • Attestazione delle denunce contributive; • Prospetto di calcolo del costo orario; • F24 quietanzato di versamenti contributivi (INPS, INAIL, ecc.), F24 quietanzato di versamenti ritenute fiscali (IRPEF, IRAP, ecc.) e relativo prospetto riepilogativo della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato; • Prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli (Tabella di riconciliazione); • Evidenza del pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario, E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti nella Dichiarazione di Spesa).
<p>Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione con enti/strutture attive sul territorio; • Fattura o altro documento contabile; • Relazione delle attività delle risorse umane impiegate nel periodo; • Evidenza del pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario, E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti nella Dichiarazione di Spesa). <p>N.B. Qualora nell'ambito della Convenzione siano realizzate altre spese con differenti modalità di attuazione, dovrà essere caricata a sistema la medesima documentazione indicata per le singole voci di spesa riportate in questa tabella.</p>
<p>Prestazioni d'opera da parte di persone fisiche e/o giuridiche (Esperti esterni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione; • Contratto di prestazione/Lettera d'incarico; • Curriculum vitae; • Documento d'identità in corso di validità; • Timesheet (individuale) o prospetto di riepilogo mensile/relazione con descrizione dettagliata delle attività realizzate; • Fattura; • Evidenza del pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario, F24 versamento IVA, E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti in Domanda di rimborso); • F24 versamenti contributi (INPS, INAIL, ecc), F24 versamenti ritenute fiscali (IRPEF, IRAP, ecc) e relativo prospetto riepilogativo della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato e relative quietanze; • Prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli (Tabella di riconciliazione).
<p>Affidamenti all'esterno ai sensi del D.Lgs. 36/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre; • Estratto della schermata di conferma della procedura di apertura CIG; • Atto di nomina del RUP/dei responsabili di fase/ del DEC;

	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti di gara approvati (Avviso/Bando/Invito, Capitolato, Disciplinare, condizioni contrattuali proposte) laddove previsti; • Domande di partecipazione/offerte, richiesta preventivo e preventivo laddove previsti; • Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dei documenti di gara e dell'aggiudicazione (estratti/screenshot, ecc.); • Atto di nomina della Commissione di Valutazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di insussistenza di cause di incompatibilità dei commissari, laddove previsti; • Verbali della Commissione di Valutazione, laddove previsti; • Delibera/Determina/Decreto di aggiudicazione e relative comunicazioni ex art. 90; • Contratto di servizio/fornitura/offerta aggiudicatario/Report esito firma digitale/eventuale contratto di subappalto; • Eventuali autorizzazioni di variazioni contrattuali; • Fattura; • Relazione delle attività delle risorse umane impiegate nel periodo; • Eventuali prodotti realizzati; • Evidenza del pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario, F24 versamento IVA, E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti nella Dichiarazione di Spesa)
<p>Rapporti collaborativi di co-progettazioni di servizi specifici (ex D. Lgs 117/ 2017 - Codice del terzo settore)</p>	<p>a. <u>Documentazione prodotta dall'Ente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione relativa alla procedura di co-progettazione: determine di avvio del procedimento corredate da tutta la documentazione (avvisi, modello di domanda, documento progettuale/progetto preliminare di massima, schema di convenzione); • atto di approvazione degli esiti della co-progettazione; • copia della Convenzione sottoscritta; • eventuali integrazioni alle convenzioni in corso e conseguenti atti finalizzati al rafforzamento QSFP. <p>b. <u>Documentazione prodotta dal fornitore:</u> la rendicontazione delle spese deve tenere conto che le risorse riconosciute agli Enti di Terzo Settore sono riconducibili ai contributi, secondo la disciplina prevista dall'articolo 12 della legge 241/1990 A ragione di ciò, la rendicontazione, nei rapporti tra l'ATS e l'ente co-progettante, dovrà essere analitica, inerente alle attività svolte e disponibile per eventuali controlli in loco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota di debito/fattura emessa dall'ETS corredata da: <ul style="list-style-type: none"> ○ prospetto di riepilogo dei costi sostenuti; ○ relazione delle Attività, ove prevista dalla Convenzione. • Evidenza del pagamento da ATS a co-progettante (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario, F24 versamento IVA, E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti nella Dichiarazione di Spesa). <p>Si specifica che, dovendosi osservare il principio dell'effettività delle spese, è esclusa la possibilità di rendicontare i costi indiretti in forma meramente forfettaria, in quanto è necessario che anche i costi di gestione, seppure espressi in forma percentuale, derivino dalla dimostrazione dell'impatto concreto dei costi di gestione/indiretti sullo svolgimento delle attività concordate.</p>

<p>Erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di accreditamento per la selezione degli enti titolati all'erogazione dei voucher (ove previsto); • Fattura o documento equivalente; • Attestazione dell'attività svolta; • Eventuali rimborsi di spese; • Elenco dei destinatari dei voucher e registri vidimati con le presenze del corso (nei casi pertinenti); • Autodichiarazione dei destinatari dei voucher attestanti la partecipazione al corso (nei casi pertinenti); • Verbale dell'esame per il conseguimento del titolo finale ed attestato di qualifica/frequenza conseguito (nei casi pertinenti); • Evidenza del pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario, F24 versamento IVA, E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti nella Dichiarazione di Spesa).
<p>Acquisto di beni e/o servizi (ad es.: Acquisizione di attrezzature, programmi informatici, materiali, arredi, comunicazione o informazione), noleggio o leasing, affitto</p>	<p>In caso di acquisto di beni e/o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione attestante le procedure di acquisizione; • Ordine di acquisto/ contratto; • fattura/ricevuta; • Eventuale prospetto di ripartizione della spesa tra i diversi progetti in corso (se applicabile); • Registro di carico e scarico del materiale, libro inventari, libro cespiti (se applicabile); • Dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Ente relativo al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici; • Prospetto del calcolo pro-quota in caso di utilizzo parziale del bene; • Evidenza del pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario, F24 versamento IVA, E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti nella Dichiarazione di Spesa). <p>In aggiunta, per i beni ammortizzabili (iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili che dovrà garantire la presenza di valori coerenti e dovrà essere reso disponibile per la consultazione in caso di verifiche in loco):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prospetto di calcolo della quota di ammortamento imputabile al progetto timbrato e firmato del Legale Rappresentante. <p>In caso di noleggio/leasing/affitto di beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione attestante le procedure di noleggio/leasing/affitto; • Ordine di noleggio/contratto; • Fattura/ricevuta intestata al beneficiario; • Eventuale prospetto di ripartizione della spesa tra i diversi progetti in corso (se applicabile); • Evidenza del pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario, F24 versamento IVA, E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti nella Dichiarazione di Spesa).
<p>Costi afferenti ai Tirocini di inclusione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione di Tirocinio e progetto formativo; • Registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato e firmato dal beneficiario, dal Soggetto Promotore e dal Legale Rappresentante dell'Ambito; • Riepilogo mensile delle ore di frequenza tirocinio dell'allievo, timbrato e firmato del Legale Rappresentante; • Dichiarazione da parte dell'allievo della propria situazione fiscale; • Documento d'identità in corso di validità del Tirocinante; • Documentazione spese accessorie, RC, INAIL, viste mediche, corsi edispositivi di sicurezza, se poste a valere sulla QSFP; • Busta paga/ricevuta; • F24 versamenti contributi (INPS, INAIL, ecc.), F24 versamenti ritenute fiscali (IRPEF, IRAP, ecc.), relativo prospetto riepilogativo della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato e relative quietanze; • Evidenza del pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con

	<p>timbro istituto bancario, F24 versamento IVA, E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti nella Dichiarazione di Spesa);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli (Tabella di riconciliazione).
<p>Contributi economici una tantum (spesa ammissibile e rendicontabile solo a valere sulla Quota Povertà Estrema, Azione 4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione del servizio; • Fattura/ricevuta; • Evidenza del pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario, F24 versamento IVA, E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti nella Dichiarazione di Spesa).

10. Sistema informativo del Fondo Povertà

Per la gestione del Fondo povertà è stato predisposto un sistema informativo gestionale (piattaforma) – denominato MULTIFONDO - che ha l'obiettivo di avviare, in maniera informatizzata e sicura, le azioni relative all'impiego della QSFP e della QPE.

Il Ministero ha già provveduto a caricare nella piattaforma Multifondo l'anagrafica degli Ambiti ed il riparto delle risorse erogate nelle diverse annualità. L'obiettivo è mettere a disposizione delle Regioni e degli ATS uno strumento pratico e di facile utilizzo, in grado di ottimizzare e tracciare direttamente a sistema le informazioni. In particolare:

- le Regioni, per ogni annualità, potranno prendere visione della ripartizione predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della QSFP e della QPE. Per la QSFP potranno approvare il riparto delle risorse proposto o aggiungere eventuali indicatori per richiedere una modifica delle quote di riparto tra i diversi Ambiti. Per la quota Povertà estrema le Regioni visualizzeranno l'importo assegnato per l'annualità e potranno inserire il riparto delle risorse agli Ambiti territoriali sociali.

Ogni operazione e/o variazione sarà validata a sistema dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- Ciascun Ambito dovrà accedere al sistema per compilare il PAL, predisposto nell'apposita sezione della Piattaforma dedicata alla programmazione delle risorse, per inserire le informazioni relative alla valorizzazione degli obiettivi individuati nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;
- Ogni Regione dovrà, a seguito dell'inserimento della programmazione da parte degli ATS, procedere alla validazione delle programmazioni locali;
- Una volta validata la programmazione da parte della Regione, ogni ATS potrà procedere alla rendicontazione delle risorse caricando la documentazione giustificativa a sistema.

Si fa presente che a sistema è possibile creare una dichiarazione di spesa (DdS) in cui andranno inseriti i vari giustificativi inerenti alla spesa. Le DdS devono essere trimestrali. A tal proposito, si ricorda che deve essere creata un'unica DdS per l'intero trimestre, a cui vanno collegati i giustificativi afferenti a più obiettivi e, dunque, diverse voci di spesa ad obiettivi differenti.

A Sistema è presente una sezione per la rendicontazione delle spese della Quota Servizi ed una sezione

per la rendicontazione delle spese della Quota Povertà Estrema.

Il monitoraggio fisico sugli interventi realizzati con le risorse della QSFP è effettuato sulla base dei dati di attività caricati dagli Ambiti territoriali sulla [piattaforma GePI](#), per il tramite degli operatori del territorio di riferimento preposti alla presa in carico dei destinatari finali, dai quali risultano la numerosità dei beneficiari presi in carico da ciascun ambito e le prestazioni di cui gli stessi hanno fruito. Tale sistema consent altresì di monitorare la corretta destinazione e utilizzo della QSFP, per le singole annualità finanziarie, con particolare riferimento alla tipologia dei servizi/sostegni attivati e alla platea dei beneficiari. Nelle more della piena operatività della specifica funzionalità della piattaforma GePI, si raccomanda l'utilizzo di sistemi di monitoraggio interni (v.di cartella sociale informatizzata) finalizzati alla riconduzione dei servizi attivati e delle relative spese alla specifica platea di beneficiari sopra descritta.

Inoltre, è attiva in Piattaforma Multifondo la sezione dedicata alla rilevazione dei dati economico finanziari che, a valere su entrambe le Quote, richiede, oltre all'inserimento dei dati relativi alle risorse impegnate e spese, l'inserimento degli interventi attuati e del numero di beneficiari coinvolti per ogni annualità.

È necessario procedere a rimodulazione delle risorse qualora siano intervenute variazioni rispetto alla programmazione originaria, a seguito di confronto con l'Ente Regionale responsabile dell'approvazione delle programmazioni locali. A seguito delle predette interlocuzioni è possibile richiedere all'helpdesk di riportare la programmazione in stato bozza per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 per inserire le modifiche necessarie e salvare nuovamente la programmazione a sistema. Per il triennio 2024-2026 le Regioni potranno agire direttamente a sistema per chiedere al singolo Ambito territoriale sociale di rimodulare la programmazione delle risorse della specifica annualità.

Ogni successiva modifica della fase di programmazione non inficia la rendicontazione già caricata a sistema.

Eventuali ulteriori indicazioni sull'uso del sistema seguiranno con apposite note della struttura divisionale.

Di seguito il dettaglio degli stati che possono avere la DdS e le spese caricate sul Multifondo.

Stati della DdS:

- **Bozza:** se il Beneficiario sta compilando la DdS e non è stata ancora inviata oppure se era stata inviata in precedenza ed è stata rimessa in bozza in quanto è necessario apportare una modifica da parte del Beneficiario. Si specifica che è possibile rimettere in bozza la DdS solo se la stessa non è stata inserita in un universo campionario per l'estrazione ai fini dei controlli in quanto in questo stato anche le spese risultano in bozza e non è possibile per il controllore visualizzare i contenuti, inibendo così la funzionalità di verifica.
- **Caricata:** primo stato della DdS. Quando il Beneficiario invia la Dichiarazione di Spesa (DdS) e non sono ancora iniziati i controlli.
- **In lavorazione:** si attiva questo stato una volta dato l'esito alla prima spesa inserita lavorata della DdS;
- **Chiusa:** una volta terminati tutti i controlli sulle spese e dato un esito definitivo alle stesse.

Stati delle spese

- **Caricata (Inviata al Ministero):** primo stato della spesa → quando non sono ancora iniziati i controlli;
- **Da integrare:** se vengono richieste delle integrazioni documentali al Beneficiario tramite la piattaforma ed il Beneficiario non ha ancora risposto.

- **Caricata integrazione:** quando il Beneficiario invia le integrazioni richieste e si può quindi procedere con il controllo della documentazione integrata.
- **Rifiutata:** se la spesa è stata totalmente tagliata in sede di I controllo.
- **Approvata:** se è stata totalmente ammessa in sede di I controllo. È un esito definitivo.
- **Approvata con taglio:** se la spesa è stata approvata parzialmente in sede di I controllo. È uno stato definitivo che non ammette le controdeduzioni.
- **Richiesta Integrazione Taglio:** se la spesa è stata tagliata parzialmente in sede di I controllo. È possibile per il beneficiario caricare ulteriore spesa ed il controllore può confermare il taglio o riammettere, anche parzialmente, la spesa tagliata.
- **Riammessa:** se a seguito dell'analisi delle controdeduzioni la spesa tagliata in sede di I controllo si ritiene ammissibile grazie alle integrazioni fornite dal Beneficiario e si è proceduto con l'approvazione della quota tagliata;
- **Taglio Confermato:** se a seguito dell'analisi delle controdeduzioni si ritiene ancora inammissibili la spesa tagliata in sede di I controllo e si è proceduto alla conferma del taglio effettuato.

11. Modalità di controllo e accertamento della spesa

Compito dell'Amministrazione è effettuare le verifiche amministrative delle DdS presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali per controllare che i prodotti e servizi finanziati siano stati forniti, che le spese siano state sostenute e che siano conformi alla normativa e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

Al fine di consentire l'attività di controllo, gli Ambiti sono tenuti ad utilizzare il sistema informativo che consente di inserire e registrare in formato elettronico tutta la documentazione prevista a corredo delle Dichiarazioni di Spesa e della rendicontazione dettagliata delle spese necessarie per i controlli e il monitoraggio delle attività. Nel sistema informativo, vengono registrate anche le verifiche svolte, i relativi risultati e le check list che documentano il controllo.

Le verifiche amministrative vengono svolte a campione e concernono i seguenti principali aspetti:

- la completezza e la correttezza formale della dichiarazione di spesa (DdS);
- la conformità e la regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto concordato nel contratto/convenzione o altro documento negoziale e/o di pianificazione delle attività rispetto all'avanzamento delle attività e la relativa tempistica, sulla base di documenti descrittivi delle attività svolte, quali SAL o relazioni delle attività svolte, l'adeguatezza degli output/prodotti/servizi forniti e la coerenza e la completezza amministrativo-contabile;
- la regolarità delle procedure utilizzate per l'attuazione delle operazioni;
- la correttezza dell'importo dichiarato con riferimento alle attività svolte ed al relativo finanziamento;
- la disponibilità ed esaustività dell'elenco dei giustificativi di spesa, cioè che le fatture siano accessibili per le opportune verifiche e che il loro importo totale corrisponda a quanto inserito nella dichiarazione di spesa;
- la correttezza e la conformità della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo;
- il rispetto del periodo di ammissibilità, delle tipologie di spesa consentite dalla normativa di riferimento e del target proprio di ciascun intervento;
- la riferibilità della spesa al Beneficiario e all'operazione selezionata;
- il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa;
- il divieto di rendicontazione della stessa spesa su diverse dichiarazioni e a valere su altri Fondi (divieto di doppio finanziamento).

Nel caso di rendicontazione di spese mediante l'utilizzo di costi unitari l'attività di controllo si concentra sulla realizzazione delle attività, fondandosi quindi sull'analisi della dichiarazione di attività e della documentazione atta ad attestare le attività realizzate e la destinazione esclusiva del personale alle attività a valere sul Fondo.

Nel caso di rendicontazione della spesa a costi reali, il controllo verte a verificare - in aggiunta - l'effettivo sostenimento della spesa attraverso la verifica dei pagamenti con i metodi previsti dalla normativa.

In fase di controllo, il soggetto incaricato della verifica può richiedere tramite il sistema informativo, eventuale documentazione integrativa - da fornire entro il termine di 5 giorni - e procede con l'esito del controllo che comunicato all'Ambito tramite alert automatico del Sistema.

Qualora l'esito preveda un taglio alla spesa l'Ambito ha la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni, fornendo eventualmente documentazione integrativa. Qualora l'Ambito non provveda nei termini stabiliti o i chiarimenti forniti non risultino soddisfacenti al superamento delle criticità riscontrate, l'Amministrazione procede con la conferma del taglio e l'Ambito potrà caricare a

Sistema ulteriore spesa a compensazione di quella ritenuta non ammissibile.

Una volta caricata la DdS a sistema, non è possibile da parte dei Beneficiari apportare modifiche successive, qualora le stesse siano già rientrate in un universo campionario.

In sede di rendicontazione è necessario, quindi, che il Beneficiario si assicuri della correttezza della spesa inserita in tutti i suoi attributi (ad esempio importo ed Obiettivo) prima di procedere con l'invio definitivo. Qualora si rendesse necessario aumentare l'importo rendicontato relativo ad un periodo già oggetto di rendicontazione in una DdS già caricata a sistema, è consentito creare una ulteriore DdS nella quale va inserita a corredo una nota esplicativa di rimando alla DdS collegata.

Per qualsiasi necessità di modifica/intervento è possibile richiedere il supporto all'help desk rispetto alla migliore modalità tecnica di risoluzione.

12. Riferimenti normativi e rinvio ad ulteriori documenti

Leggi

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2018, Serie generale n. 240.

Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

DL 4 maggio 2023 n°48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023 n°85 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Decreti attuativi ministeriali

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n. 108 “Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza”, pubblicato in G.U. il 4 novembre 2019, serie generale n° 258.

Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2023 n° 108 – Sostegno Formazione Lavoro.

Decreto Interministeriale 8 agosto 2023 – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2023 n°154 – Assegno di Inclusione.

Decreto Direttoriale 13 dicembre 2023, n. 407 – Approvazione nuove DSU ai fini ISEE e relative istruzioni.

Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2023 n°156 – Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 n°160 – Approvazione delle Linee di Indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio, aggiornate e integrate con il Decreto Ministeriale n. 104 del 24 giugno 2024.

Decreto Ministeriale n. 72 del 2 maggio 2024 di approvazione delle Linee Guida Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS).

Decreti di riparto delle risorse del Fondo Povertà

Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 di riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e di adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018- 2020.

Decreto interministeriale del 24 dicembre 2019.

Decreto interministeriale del 28 dicembre 2020.

Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 di riparto del Fondo Povertà 2021/2023 e di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà,

Decreto interministeriale del 2 aprile 2025 di adozione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026 e di riparto delle risorse del fondo nazionale politiche sociali e del fondo povertà per il triennio 2024-2026.

Linee Guida

QUOTA SERVIZI

Linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo povertà annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

Integrazione alle Linee guida per l'impegno della Quota Servizi del Fondo povertà del 22 novembre 2018.

Linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo povertà, annualità 2019 Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione sociale (approvate con decreto del MLPS n°84 del 23 luglio 2019).

Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2020 (21 giugno 2021).

Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2021.

Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2022-2023.

QUOTA POVERTÀ ESTREMA

Linee Guida per l'impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà- annualità 2018.

Linee Guida per l'impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà - annualità 2021-23.

13. Contatti e riferimenti

Per qualsiasi ulteriore chiarimento interpretativo delle indicazioni qui contenute si prega di scrivere al fondopoverta@lavoro.gov.it, oppure di telefonare ai seguenti numeri: 06.46834373 – 06.46834354.

Per quanto concerne problemi tecnici relativi alla piattaforma Multifondo, si prega di scrivere all'HELP DESK al seguente indirizzo e-mail: fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it.

Per comunicazioni all'incaricato ai controlli delle Dichiarazioni di Spesa è possibile scrivere all'indirizzo controlli.fondopoverta@lavoro.gov.it.

14. Sigle e acronimi impiegati

ADI	Assegno di Inclusione
ATS	Ambiti Territoriali Sociali
CIG	Codice Identificativo di Gara
CUP	Codice Unico di Progetto
DdS	Dichiarazione di Spesa
FAQ	Frequently Asked Question
FELS	Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
PaIS	Patto per l'Inclusione Sociale
PAL	Piano di Attuazione Locale
PIS	Pronto Intervento Sociale
PN Inclusione	Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-27
PUA	Punto Unico di Accesso
PUC	Progetti Utili alla Collettività
QPE	Quota Povertà estrema del Fondo Povertà
QSFP	Quota Servizi del Fondo Povertà
RdC	Reddito di Cittadinanza
Rel	Reddito di Inclusione
SFL	Supporto per la Formazione e il Lavoro
SSP	Servizio Sociale Professionale
UCS	Unità di Costo Standard

BOX 2 – Modalità di collaborazione pubblico-privato: la co-progettazione

Fasi del procedimento di co-progettazione definite dalle Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.L.gs. n. 117/2017, adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2022, n. 72.

FASE DEL PROCEDIMENTO	ATTIVITA'
<i>Avvio del procedimento di co-progettazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atto di indirizzo (Delibera di Giunta Comunale) in cui si stabilisce il ricorso alla co-progettazione, specie a seguito dell'attività di co-programmazione ✓ Determina di approvazione delle bozze degli atti della procedura e nomina del responsabile del procedimento, anche su iniziativa degli enti del terzo settore
<i>Pubblicazione dell'avviso di interesse</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione di un avviso di interesse, contenente il progetto di massima, il relativo quadro economico e le risorse messe a disposizione dalla PA, i criteri e le modalità per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi, lo schema di convenzione, eventuale valutazione di impatto sociale
<i>Selezione del soggetto o dei soggetti partner</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomina della Commissione e Valutazione delle domande di partecipazione e delle proposte progettuali presentate dagli enti del terzo settore ✓ A seguito della valutazione, possono essere ammessi al tavolo di co-progettazione un solo ente o più enti del terzo settore (in questo caso l'attività di co-progettazione potrà essere volta alla individuazione di una proposta unitaria, che integri le proposte progettuali presentate dai singoli enti).
<i>Svolgimento dei tavoli di co-progettazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definizione congiunta del progetto, sulla base delle proposte progettuali presentate dall'ente o degli enti del terzo settore e del progetto di massima della Pa
<i>Stipula della convenzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definizione delle attività, dei ruoli, delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, dei relativi costi e della compartecipazione di ciascuno

BOX 3 - Ammissibilità dell'IVA

In conformità con la normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 1060/2021 e nazionale D.P.R. n. 66/2025, l'imposta sul valore aggiunto è da considerarsi un costo ammissibile laddove non risulti recuperabile secondo la legislazione nazionale sull'IVA. Pertanto, per i beneficiari che non sono soggetti passivi e che non possono, di conseguenza, recuperare l'IVA, tale importo costituisce, di norma, un costo ammissibile.

Al riguardo, per confermare la propria natura soggettiva il beneficiario dovrà produrre una specifica dichiarazione attestante la relativa indetraibilità dell'IVA o il ricorrere di un differente regime di detraibilità parziale dell'imposta.

Sotto il profilo della rendicontazione, il beneficiario, determinato, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, il regime IVA applicabile al caso di specie dovrà fornire la seguente documentazione:

- Fattura in formato elettronico con indicazione dell'eventuale importo imputabile all'IVA;
- F24 quietanzati attestanti l'effettivo versamento;
- Tabella di riconciliazione degli importi IVA tra gli F24 e le fatture originali.

Si rammenta che nei confronti dei soggetti di natura pubblica si applica, salvo residuali eccezioni, il regime IVA cd. della scissione dei pagamenti (split payment), in virtù del quale è la stessa Amministrazione a versare l'imposta all'erario. Nell'ambito degli accordi di coprogettazione di cui all'art. 55 del D.L.gs. n. 117/2017, si possono verificare, ai fini della rendicontazione dei costi IVA, due ipotesi:

Rendicontazione	Documentazione
1. L'ente partner emette verso il beneficiario capofila fattura comprensiva di tutti i costi sostenuti nell'ambito della coprogettazione	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura in formato elettronico con indicazione dell'eventuale importo imputabile all'IVA; - dichiarazione attestante la relativa indetraibilità dell'IVA o il ricorrere di un differente regime di detraibilità parziale dell'imposta.
2. Il beneficiario nella DDS rendiconta direttamente le fatture sostenute dal co-progettante verso i fornitori. In tal caso andrà verificato in capo al co-progettante la non recuperabilità dell'IVA	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura in formato elettronico con indicazione dell'eventuale importo imputabile all'IVA; - dichiarazione rilasciata dal co-progettante attestante la relativa indetraibilità dell'IVA o il ricorrere di un differente regime di detraibilità parziale dell'imposta.

Schede intervento

a) Scheda tecnica Rafforzamento servizio sociale professionale (scheda 3.7.1 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026)

Impiego risorse	Obiettivo di servizio e LEPS	Fonte	Fondo finanziamento	Principi e deroghe
Assunzioni <u>a tempo determinato</u> assistenti sociali	Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e contestualmente i servizi di cui all'art. 7 co 1 Dlgs 147/2017	Legge 205/2017 art. 1 co 200 (Legge Bilancio 2018)	Quota servizi Fondo Povertà (A valere e nei limiti del 50% delle risorse di cui all'art. 7 co 3 D.L.gs. 147/2017 attribuite a ciascun Ambito territoriale sociale)	<p>L'ente gestore delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà potrà operare nel rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. n.78/2010, entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo povertà, così come previsto dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018 (da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019).</p> <p>Anche la spesa per il personale eccedente il limite del 50% è ammissibile a valere sulla QSFP, fermo restando che per tal spesa non si applica la deroga ai vincoli di contenimento sopra citata.</p> <p>Laddove gli ATS intendessero procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale precedentemente assunto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile ai fini del rafforzamento del SSP, le assunzioni a tempo indeterminato sono ammissibili a finanziamento a valere sulla QSFP. La spesa che ne deriva potrà trovare copertura finanziaria sulla QSFP (che, ricordiamo, è soggetta a programmazione triennale) fino alla conclusione del vigente ciclo di programmazione 2024-2026. Pertanto, si richiama al rispetto del principio di sostenibilità finanziaria, dei vincoli assunzionali propri dell'ente datore di lavoro.</p>
Assunzioni assistenti sociali a tempo indeterminato	Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS), obiettivo di copertura del servizio di assistenza sociale	Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 e	Contributo nazionale cui sono riservati € 180 milioni del Fondo nazionale di	<p>La Legge 178/2020 ha previsto l'erogazione di un contributo economico incentivante l'assunzione stabile di assistenti sociali a favore degli ATS. Il contributo è così determinato:</p> <p>- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale con rapporto di</p>

Impiego risorse	Obiettivo di servizio e LEPS	Fonte	Fondo finanziamento	Principi e deroghe
	professionale pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.	seguenti.	contrasto alla Povertà a decorrere dal 2021 (una Quota del Fondo Povertà è sottratta dal riparto del Fondo alle Regioni)	<p>lavoro a tempo indeterminato dipendente dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;</p> <p>- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. Il finanziamento, cui è destinata una quota del Fondo povertà sottratta al riparto del Fondo, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni.</p> <p>A decorrere dal 2022 ciascun Ambito ha diritto al contributo statale per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato eccedente la soglia base di uno ogni 6.500 abitanti fintantoché il suddetto requisito d’accesso sarà mantenuto.</p> <p>Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15.</p> <p>Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.</p> <p>Il comma 801 dell’articolo 1 della L. 178/2020 stabilisce che “ Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni e le <i>loro forme associative*</i>, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono effettuare assunzioni di</p>

Impiego risorse	Obiettivo di servizio e LEPS	Fonte	Fondo finanziamento	Principi e deroghe
				<p>assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</p> <p><i>*le parole in corsivo sono state introdotte dall'articolo 1 rubricato "Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali della legge 104/2024 "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore".</i></p>
Assunzione a tempo indeterminato assistenti sociali	Un assistente sociale ogni 6.500 abitanti	Piano triennale per interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 e Piano triennale per interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 e nuovo Piano 2024-2026	Quota servizi Fondo Povertà	<p>Con la quota servizi del fondo povertà: è possibile assumere assistenti sociali a tempo indeterminato per raggiungere l'obiettivo di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, obiettivo utile ad accedere al contributo assistenti sociali di cui alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 e seguenti; non è possibile finanziare l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'ATS abbia raggiunto l'obiettivo di 1:6.500 e debba conseguire l'obiettivo di 1:5.000. Infatti, a tale obiettivo sono già rivolte le risorse del Contributo Assistenti Sociali; è consentita l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulla quota servizi se l'ATS abbia già raggiunto l'obiettivo di 1:5000 e debba raggiungere 1:4000, per la parte non coperta dal Contributo Assistenti Sociali, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento. In questa ipotesi sarà finanziata solo quota parte del costo non coperto dal Contributo. È consentita l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulla quota servizi se l'ATS abbia già superato l'obiettivo di 1:4000 (ad es. nel caso l'ATS sia su un rapporto di</p>

Impiego risorse	Obiettivo di servizio e LEPS	Fonte	Fondo finanziamento	Principi e deroghe
				<p>1:3.000). Infatti, al di sopra del rapporto 1:4000 non è previsto il contributo nazionale e pertanto non c'è il rischio di doppio finanziamento.</p> <p>La spesa che ne deriva trova copertura finanziaria sulla QSFP soggetta a programmazione triennale fino alla conclusione del vigente ciclo triennale di programmazione. Pertanto, si richiama l'attenzione al rispetto del principio di sostenibilità finanziaria, dei vincoli assunzionali propri dell'ente datore di lavoro per conto dell'ambito e dei vincoli di contenimento della spesa per personale, in materia di reclutamento del personale negli enti locali, ferme restando le disposizioni in deroga disposte dall'art.1 c. 801 della Legge di bilancio 2021.</p> <p>La spesa sostenuta dal Fondo povertà per la funzione di attuazione dei livelli essenziali connessi all'ADI, deve in ogni caso essere dedicata all'area povertà.</p>
Assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato	Qualora l'incidenza del numero di assistenti sociali per il Comune e/o l'Ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti	Legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 801 come modificato dall'art. 1, comma 735 della Legge 234/2021)	Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (articolo 1, comma 496, della Legge n.213/2023)	Le deroghe indicate nella norma con riferimento al Contributo assistenti sociali (disposte dall'art.1 c. 801 della Legge di bilancio 2021) si estendono anche alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato realizzate a valere sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi <i>"in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026 (...) l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500"</i> .

b) Scheda intervento: Educativa domiciliare (scheda 2.4.3 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026)

La presente scheda intervento definisce il dispositivo di Educativa domiciliare che il Piano nazionale intende sviluppare e rafforzare tra gli interventi dedicati a bambini, adolescenti e alle loro famiglie.

Il contenuto operativo del dispositivo è riconducibile alla definizione del Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali “F3 - Sostegno socioeducativo domiciliare. Si tratta di interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale.” Tale intervento è anche previsto nei dispositivi attivabili per i beneficiari dell’Assegno di inclusione e per i nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro per i quali sussista una “presa in carico sociale” come definita con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 160 del 29 dicembre 2023. Il Patto per l’inclusione (che con riferimento ai beneficiari ADI è definito all’interno del Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui all’art. 6 DL 48/2023) assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del D.L.gs. n. 147/2017 e definisce i sostegni da attivare a favore dei nuclei beneficiari dell’Assegno di inclusione, previsti dall’art. 7 del D.L.gs. n. 147/2017. Tra gli interventi previsti all’articolo 7, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, è incluso il dispositivo di educativa domiciliare. I beneficiari dell’Assegno di Inclusione accedono al Patto per l’inclusione previa valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare.

Per domicilio si deve intendere un luogo al di fuori delle sedi istituzionali e significativo dove l'operatore incontra la persona per rendere possibile l'attivazione dell'intervento di sostegno²².

L’educativa domiciliare è una forma di intervento, variamente denominata, che consiste in azioni educative di osservazione, ascolto, analisi, progettazione, accompagnamento, documentazione, valutazione per favorire la costruzione di legami a favore di un soggetto minorenne con il coinvolgimento delle figure genitoriali, di altri componenti del nucleo familiare di origine o affidatario e delle figure significative che accompagnano il percorso evolutivo della persona minorenne.

L’educativa domiciliare, generalmente, è un intervento definito all’interno del Progetto Quadro, di durata programmata e rivolto soprattutto a persone minorenni a rischio di esclusione sociale o in condizioni di specifica fragilità (es. problemi connessi alle condizioni di salute psicofisica) e a famiglie in difficoltà nella cura e nell’educazione dei figli.

Come sviluppato nell’esperienza del LEPS P.I.P.P.I.²³, con il dispositivo di Educativa Domiciliare, “gli educatori professionali sono presenti con regolarità in casa e nell’ambiente di vita del minorenne e della famiglia per valorizzare le risorse che là si manifestano e per accompagnare il processo di crescita del bambino e del ragazzo, nonché la costruzione di risposte positive e adeguate ai suoi bisogni da parte delle figure genitoriali, anche attraverso la promozione di competenze utili ad attivare processi di svincolo e autonomia”. Il dispositivo di Educativa domiciliare prevede interventi che si distinguono per l’appropriatezza e la coerenza con la valutazione dei bisogni del soggetto minorenne, la sua età, le capacità responsive delle figure adulte di riferimento e, più in generale, l’ambiente familiare o relazionale con il quale l’educatore entrerà

²² In coerenza con quanto indicato nelle *Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio* approvate con D.M. del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in data 24 giugno 2024.

²³ MLPS,2017, *Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*, p. 69.

in contatto. L'educatore co-costruisce tale processo di valutazione multidimensionale, comprensivo di un progetto educativo personalizzato, anche in collaborazione con l'équipe multiprofessionale del servizio sociale e della famiglia beneficiaria dell'intervento.

L'intervento può essere attivato in un contesto progettuale in regime di beneficenza oppure in esito a una prescrizione di un decreto dell'Autorità giudiziaria. Esso può avere inizio anche prima della nascita del bambino operando a sostegno della madre in gravidanza e/o della coppia genitoriale, in stretta collaborazione con i servizi sanitari e sociali; le diverse tipologie si pongono, infatti, lungo un continuum di esperienze e forme di intervento che accompagnano progressivamente la persona minorenni e il nucleo familiare.

Descrizione sintetica del contesto

Il dispositivo di Educativa domiciliare si configura come componente dell'offerta complessiva di servizi attivi a livello territoriale per dare risposta ai bisogni sociali e socioeducativi di minorenni e famiglie, con particolare attenzione ai nuclei nei quali le figure genitoriali sperimentano delle difficoltà nel garantire risposte positive ai bisogni di sviluppo dei loro figli.

L'Educativa domiciliare può essere utilizzata come dispositivo unico attivato a favore di un minorenni e delle figure genitoriali, oppure precedere, integrare o seguire altri approcci di intervento, come ad esempio nel caso del LEPS Prevenzione dell'allontanamento familiare, e/o accompagnare il rientro in famiglia di un minorenni precedentemente allontanato e inserito in comunità residenziale o in affidamento familiare, ecc.

In ogni caso, essa è parte dell'offerta dei servizi sociali territoriali, cui è affidata la competenza di realizzare gli interventi di protezione e tutela, di sostegno sociale e socioeducativo e che quindi possono realizzare le funzioni di sostegno, raccordo, coordinamento e monitoraggio relative all'intervento. Il servizio sociale territoriale è responsabile del Progetto quadro sui bambini e sulle famiglie in difficoltà in base a quanto disposto dalla legislazione vigente.

Obiettivi specifici e contenuti del dispositivo di Educativa domiciliare, come già anticipato, dipendono dalle caratteristiche del soggetto minorenni e dalle condizioni motivanti la sua attivazione. In generale, considerando le fasi evolutive, l'Educativa domiciliare si può articolare, fra l'altro, in tre tipologie generali:

Educativa domiciliare precoce, collegata a interventi di home visiting a sostegno dei primi mille giorni, quindi tra gli 0 e i 36 mesi del bambino, che può avere inizio anche nel periodo della gravidanza e accompagnare tutta la fase di strutturazione del legame di accudimento e affettivo madre – bambino e/o coppia genitoriale – bambino;

Educativa domiciliare a sostegno del bambino e delle competenze genitoriali positive di chi si prende cura del bambino, così come descritto nelle *Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità* (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2017);

Educativa domiciliare con adolescenti a sostegno della loro autonomia e capacità di svincolo, anche a supporto di comportamenti di ritiro sociale e abbandono scolastico.

La flessibilità e la modularità dell'intervento educativo domiciliare si ritagliano intorno ai bisogni dei singoli bambini/ragazzi e dei loro contesti di vita. L'intervento educativo domiciliare si adatta a tutte le età della vita di bambini e ragazzi, modificando di conseguenza le strategie di intervento.

L'educativa domiciliare è un intervento complesso che richiede il supporto di un'équipe multiprofessionale e l'inserimento dei singoli progetti anche all'interno di una rete di servizi integrativi alle attività che si costruiscono e si realizzano nel contesto domiciliare in senso stretto, si pensi, ad esempio a ludoteche, centri diurni socio educativi e aggregativi, biblioteche, servizi ricreativi, sportivi, culturali territoriali in vario modo utili alla crescita del bambino/adolescente o alle figure di cura. Si tratta di un dispositivo che si realizza attraverso una forte collaborazione tra servizi e figure professionali diverse e tra servizi pubblici, agenzie educative, ed Enti del Terzo settore.

Qualora la situazione della persona minorenni e della sua famiglia lo richieda, dovrà essere attivata l'interazione e la cooperazione con i servizi dell'area sanitaria e sociosanitaria in particolare a fronte di esigenze di presa in carico nella fase dei primi mille giorni di vita, e/o di supporto per disabilità psicofisiche o problematiche comportamentali e relazionali particolarmente acute.

Come anticipato, tale intervento può anche essere parte di un provvedimento giudiziario teso al sostegno delle competenze genitoriali e quindi attivato in presenza di condizioni di rischio evolutivo cui il minore potrebbe essere esposto. Fra gli attori, pertanto, potrà essere presente l'Autorità giudiziaria. In questo caso, l'Educativa domiciliare potrà svolgere una funzione di prevenzione ovvero di accompagnamento e sostegno al minore e alla famiglia nell'affrontare le diverse fasi dell'allontanamento così come quello del rientro nel proprio nucleo familiare, la progettazione di un possibile allontanamento del minore dal contesto familiare, sia accompagnare quest'ultimo nelle sue diverse fasi, compresa quella del rientro.

L'interazione tra i diversi operatori e servizi si fonda su alcuni principi cardine e orientamenti di policy: la centralità del soggetto minorenni in quanto individuo titolare di diritti; la valorizzazione del contesto affettivo e familiare di riferimento; altri soggetti presenti in tale contesto e potenziali risorse che concorrono a progettare e realizzare le risposte ai bisogni del minore; la centralità degli Enti locali nella programmazione di questo tipo di dispositivi e nel mantenimento della rete dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e socioeducativi; l'implementazione di sistemi di documentazione, monitoraggio e verifica dei singoli progetti e del Servizio offerto, in coerenza con i sistemi, anche informativi, in uso a livello regionale e soprattutto nazionale.

Obiettivi

Come indicato nelle *Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*, il servizio di Educativa domiciliare è finalizzato a:

- offrire un sostegno coerente alle potenzialità e alle risorse di ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza in affidamento, e alle loro famiglie, che sia capace di rispondere ai loro specifici bisogni evolutivi;
- contribuire a soddisfare i bisogni evolutivi del bambino/adolescente e quindi a sviluppare le sue capacità nelle diverse aree della crescita;
- accompagnare e sostenere le figure genitoriali e di cura ad apprendere modalità positive di risposta al soddisfacimento dei bisogni di crescita del bambino/adolescente in modo congruo e appropriato alla sua età e condizione;
- accompagnare il bambino/adolescente e chi si prende cura di lui ad integrarsi in maniera positiva nell'ambiente sociale e nell'accesso ai servizi.

Destinatari²⁴

I destinatari del servizio sono:

- i minorenni in carico ai servizi sociali territoriali e le loro famiglie;
- le famiglie/singoli residenti nei Comuni afferenti;
- la comunità locale, le Istituzioni, il Terzo settore, come interlocutori attivi nel processo di promozione e prevenzione.

²⁴ Le spese realizzate a valere sulla quota servizi del fondo povertà devono far riferimento ai beneficiari di cui al paragrafo 3. "I destinatari finali degli interventi".

Funzioni svolte

Gli interventi domiciliari sono guidati dalla consapevolezza che per ogni bambino o adolescente il contesto familiare e di vita rappresenta un costituente fondamentale della sua storia e identità, nonché una potenziale risorsa evolutiva e riparativa.

L'Educativa domiciliare è espressione di un lavoro sociale di prossimità (*outreach work*) fondato su un approccio proattivo teso a rimuovere le barriere di accesso ai servizi e alle opportunità da parte di minorenni e famiglie in situazione di particolare vulnerabilità, attraverso l'attivazione di misure che assicurino l'esercizio dei diritti dei minorenni, l'ascolto e la risposta ai loro bisogni evolutivi secondo un approccio di prossimità e di continuità nello sviluppo delle diverse fasi evolutive.

L'Educativa domiciliare raggiunge il bambino/adolescente nel suo ambiente di vita affinché i suoi diritti possano essere effettivamente esigiti e si pone come elemento di mediazione con la famiglia e la comunità di contesto a partire dalla valorizzazione del suo ambiente quotidiano quale spazio relazionale utile a comprendere le dinamiche nelle quali il minorenne è inserito e ad attivare meccanismi resilienti e risorse utili al suo percorso di crescita.

L'Educativa domiciliare ha finalità preventive e riparative, concorrendo a sostenere le capacità di risposta delle figure genitoriali ai bisogni di sviluppo e quindi a ridurre il rischio di allontanamento. L'intervento *educativo* si connota quindi come risorsa per il sistema familiare nel suo complesso.

Il servizio di Educativa Domiciliare è il dispositivo attraverso il quale gli educatori professionali con specifica formazione socio pedagogica, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, sono presenti con regolarità nel contesto di vita del minorenne e della sua famiglia, o delle risorse vicarianti, anche eventualmente coadiuvati da altre figure professionali ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi definiti nel progetto educativo individualizzato. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle risorse al fine di sviluppare competenze relazionali, affettive, psicologiche e cognitive nel bambino/adolescente e nelle figure genitoriali o vicarianti in maniera progressivamente più autonoma²⁵.

La motivazione su cui si struttura l'Educativa domiciliare precoce (denominata *anche home visiting*) riguarda la necessità di sostenere precocemente la genitorialità nei nuclei familiari in cui sono presenti fattori di grave disagio educativo, socioeconomico, psicologico, culturale che possono compromettere una valida costruzione della relazione genitore-bambino, con un conseguente aumento del rischio di disagio psicologico nel bambino. L'azione è mossa dalla convinzione che anche piccoli cambiamenti nella direzione di rafforzare nelle figure genitoriali il senso di sicurezza e di fiducia nelle proprie capacità possono avere effetti importanti a lungo termine. L'esperienza acquisita sottolinea l'importanza, ai fini di una prevenzione efficace, di agire precocemente già nel periodo di gravidanza, se possibile, considerando complessivamente i primi mille giorni come un periodo particolarmente sensibile per l'intero sviluppo infantile e nello stesso tempo difficile da affrontare per le neomamme e i neogenitori. In questi casi, l'individuazione dei nuclei avviene anche su segnalazione degli operatori dei reparti ospedalieri di ostetricia e neonatologia, dei pediatri di base e dei servizi sociosanitari, dei Consultori. Nei primi mesi di vita del bambino, la figura educativa costruisce con la madre e/o i neogenitori un rapporto di fiducia, accoglie i loro vissuti, li sostiene e facilita la relazione con il bambino, osservando insieme l'evoluzione delle loro competenze e favorendo la costruzione di un ambiente più accogliente e a misura della sua crescita. Lo sfondo teorico è costituito da recenti studi sull'evoluzione della teoria dell'attaccamento e dal paradigma teorico della genitorialità che individua la relazione genitori-figli come focus dell'intervento, uscendo dalla polarizzazione tra tutela del bambino e/o cura dell'adulto sofferente e/o inadeguato.

Gli obiettivi specifici sono: ridurre i rischi legati all'isolamento e alla solitudine; accrescere le responsabilità e la sensibilità genitoriale; costruire attorno ai neogenitori e alla famiglia una rete di servizi, risorse e relazioni. I primi tre anni di vita del bambino (e in modo particolare il primo) sono fondamentali e basilari: la qualità dei rapporti che il

²⁵ MLPS,2017, [Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità](#), p. 69.

bambino costruisce con le figure genitoriali influenza profondamente il suo sviluppo, le sue capacità relazionali, le competenze cognitive, il senso di identità, la vita affettiva ed emozionale.

L'intervento necessita di un'azione diffusa e continua di informazione e sensibilizzazione degli operatori ospedalieri e dei servizi territoriali, sia per rendere possibile il miglior utilizzo delle risorse esistenti, sia per inserire i bambini e le loro famiglie in una rete di sostegno allargata che rimanga attiva anche dopo il termine del dispositivo di Educativa domiciliare.

L'educativa domiciliare con adolescenti sarà centrata sulle esigenze del ragazzo e della ragazza costruendo e prestando attenzione alle relazioni con le figure genitoriali e gli altri familiari, ma al fine di facilitare la progressiva ristrutturazione dei legami dell'adolescente sia verso la famiglia sia verso l'esplorazione di contesti esterni nei quali sperimentarsi. L'intervento potrà essere motivato da difficoltà scolastiche che configurano il rischio di abbandono, da situazioni di alta conflittualità tra l'adolescente, le figure genitoriali o altri componenti conviventi del nucleo familiare, da forme più o meno gravi di ritiro sociale, ecc.

È necessario che nella definizione dell'intervento di Educativa domiciliare vengano stabiliti obiettivi, strumenti di implementazione, tempi e ruoli e che ciò sia sviluppato sul criterio di appropriatezza, cioè della congruenza fra l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei bisogni del bambino/adolescente e della sua famiglia, con la progettazione e la conseguente implementazione dell'intervento.

Modalità operative e di accesso

L'intervento di Educativa domiciliare è attivato a seguito della valutazione della situazione di un minorenne e del suo nucleo familiare ed è un dispositivo che concorre a dare attuazione agli obiettivi di un Progetto Quadro e di un Progetto educativo individualizzato.

Il Progetto Quadro, come esplicitato nelle Linee di indirizzo nazionali²⁶, riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere di un minorenne e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino/adolescente, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale. Il Progetto Quadro crea le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare e realizzare un percorso individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo di sviluppo del bambino e riduca i rischi di uno sviluppo patologico. Tale Progetto comprende; una parte descrittiva che analizza i bisogni di sviluppo del bambino, le risposte delle figure genitoriali a tali bisogni, le risorse e i fattori dell'ambiente sociale che facilitano o ostacolano tali risposte, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità (chi fa cosa). Il Progetto educativo individualizzato (PEI) è parte integrante, ma al contempo distinta del Progetto quadro. Il PEI è costruito in relazione al Progetto Quadro, nel rispetto dell'interesse superiore del minorenne e di quanto eventualmente disposto dall'Autorità giudiziaria competente.

L'intervento educativo domiciliare si costruisce intorno ai bisogni dei bambini e degli adolescenti e assume una prospettiva relazionale ponendosi lungo un *continuum* tra promozione, prevenzione e protezione. La modulabilità dell'intervento di educativa domiciliare si traduce in una flessibilità oraria, che si adatta alle esigenze dei bambini, degli adolescenti, delle famiglie, piuttosto che alle esigenze degli operatori e dei servizi.

²⁶ Si veda ad esempio [Linee di indirizzo per l'affidamento familiare](#).

Dal punto di vista gestionale, laddove non sia possibile una gestione diretta con professionisti dipendenti dell'Ambito Territoriale Sociale, si dovrà prevedere una gestione secondo le previsioni mediante affidamento di servizio ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici ovvero co-costruita e co-gestita secondo le disposizioni del Codice del Terzo settore, fermo restando le funzioni di regia e coordinamento del servizio che restano di competenza del servizio sociale.

Le fasi ricorsive della progettazione e realizzazione di un intervento di educativa domiciliare sono sintetizzabili come segue:

valutazione iniziale, analisi degli elementi sui quali si basa l'ipotesi di attivare un intervento di educativa domiciliare (esito di una possibile segnalazione anche da parte di terzi, esempio scuola, servizio sanitario territoriale o autorità giudiziaria);

progettazione condivisa tra operatori e con il minorenne e la sua famiglia, quindi co-costruzione del Progetto Quadro e del Progetto Educativo individualizzato;

accoglienza e costruzione della relazione con i soggetti e l'ambiente familiare, l'avvio dell'intervento nel contesto familiare;

osservazione/accompagnamento, come ascolto, interazione e riflessione sulle esperienze condivise con il bambino/adolescente e le figure genitoriali;

monitoraggio e valutazione, verifica sul grado di prossimità/distanza rispetto agli obiettivi definiti in fase di progettazione, assesment sui fattori di rischio e di protezione;

riprogettazione eventuale del Progetto Quadro e del PEI.

In ogni fase è importante garantire i processi di partecipazione e informazione di bambini, adolescenti e famiglie.

Il linguaggio utilizzato per la progettazione è concreto, descrittivo, focalizzato sui cambiamenti reali da perseguire e comprensibile ai bambini e alle famiglie. Sono esplicitati i singoli passaggi necessari a raggiungere i risultati attesi, definiti congiuntamente in équipe. Il linguaggio descrittivo richiede di evitare l'utilizzo di espressioni che fanno emergere giudizi valoriali o normativi, con lo scopo di favorire il dialogo e di spostare l'attenzione dal giudizio sulla persona alla descrizione del suo comportamento (MLPS, 2017 p. 56).

Funzione fondamentale e trasversale a tutte le fasi è la documentazione dell'intervento. In particolare, la documentazione pedagogica è una risorsa fondamentale per l'analisi, il monitoraggio e la riprogettazione dell'intervento in relazione ai bisogni dei bambini e delle famiglie.

È necessario produrre, lungo tutto l'intervento, materiali documentali che consentano in ogni momento di ripercorrere quanto fatto, all'interno di un processo di riflessione utile a rilevare i punti di forza, gli elementi di preoccupazione e i risultati raggiunti o meno ed eventualmente a riprogettare o a prendere decisioni sulla chiusura o modifica del percorso di accompagnamento (MLPS, 2017, p.59).

Alcune peculiarità di funzioni e percorso si rilevano nell'educativo domiciliare precoce²⁷ o Home visiting. L'appropriatezza dell'intervento viene individuata attraverso una articolata valutazione iniziale effettuata attraverso i colloqui con le figure genitoriali e il confronto in una équipe integrata sociosanitaria che rappresenta un pilastro fondamentale dell'Home visiting.

L'intervento si caratterizza per le dimensioni spaziale, temporale, relazionale e operativa. La dimensione spaziale, la casa, è il setting principale dell'intervento specialmente nei primi mesi di vita del bambino.

Nell'intervento, sono rilevanti l'estensione temporale e la frequenza che devono essere bene definite a seconda dei bisogni rilevati e dei relativi obiettivi. Il tempo trascorso insieme consente l'aumento della fiducia, lo sviluppo di una relazione che sostiene il cambiamento. Per quanto riguarda la dimensione relazionale, il progetto si realizza attraverso lo sviluppo di una relazione tra i genitori, in particolare le figure genitoriali e l'operatore/ricce, basata sulla condivisione, il supporto, l'osservazione. Rispetto alla

²⁷ Si veda [Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni](#).

dimensione operativa, il fare si realizza nella condivisione, non nell'insegnamento né nella sostituzione. Si propongono alle figure genitoriali opportunità e punti di vista nello sviluppo della relazione con i figli, nell'accudimento fisico ed emotivo, nella gestione domestica, nell'organizzazione delle routine, nel fronteggiamento delle ordinarie difficoltà, nell'integrazione sociale. La gestione dell'educativa domiciliare precoce può essere tanto diretta quanto indiretta, a seconda dell'assetto del sistema dei servizi territoriali. Ciò che è importante è la formazione specifica degli operatori coinvolti.

Requisiti di qualità dell'intervento sono:

la formazione specialistica e continua sia di educatori ed operatori attuatori del progetto sia delle operatrici e degli operatori dei servizi sociali e sociosanitari, e degli ETS, affinché si conosca il servizio, le sue potenzialità e i suoi contenuti;

la presenza dell'équipe multiprofessionale;

il lavoro di comunità per l'integrazione dei nuclei familiari nella rete sociale della comunità, dei servizi e delle diverse risorse di aiuto;

la supervisione del gruppo di lavoro degli educatori/operatori, centrata sulle dimensioni soggettive e relazionali, attraverso l'individuazione delle criticità che mettono a rischio l'operatore rendendolo vulnerabile soggettivamente e professionalmente, potenziando invece le risorse di ascolto, sostegno, posizionamento.

Professionalità coinvolte

La gestione può essere pubblica o affidata a soggetto del Terzo settore nel quadro di una regia condivisa con Comune e ASL. Nel caso di gestione affidata, si deve prevedere un coordinatore di indirizzo che sia una figura di assistente sociale e/o pedagogo e/o psicologo con laurea quinquennale, esperta, strutturata nell'Ambito Territoriale Sociale titolare dell'affidamento di servizi.

Le figure che operano presso il domicilio e svolgono una funzione educativa sono prevalentemente educatori con formazione socio-pedagogica che auspicabilmente operano all'interno di un'équipe multidisciplinare in cui siano regolarmente previste e attive, accanto alle figure sociali, anche quelle con formazione psicologica e sanitaria, come ad esempio quella dell'ostetrica e/o del pediatra e/o dell'educatore professionale, in una logica di interdisciplinarietà e corresponsabilità. Considerata la complessità e la specificità dell'intervento educativo domiciliare, è importante assicurare la piena partecipazione dell'educatore all'équipe multiprofessionale – anche in integrazione tra sistema pubblico dei servizi e Terzo settore - con la quale condividere le osservazioni, gli accadimenti e le analisi rispetto ai bisogni e alle risposte da garantire.

Può rilevarsi opportuna un'integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario, con la presenza di ulteriori figure professionali domiciliari, laddove utile ai fini dell'attuazione del progetto personalizzato o quando la specificità dell'intervento lo richieda (es. home visiting).

La complessità dell'intervento educativo domiciliare richiede di considerare attentamente il tema del mandato lavorativo affidato agli educatori e educatrici. Il mandato rappresenta il contratto, il patto entro cui l'educatore è chiamato a muoversi per realizzare i compiti che l'istituzione, l'ente in cui opera gli affida.

Risorse

Alla definizione delle risorse di personale e finanziarie, individuate attraverso Protocolli di intesa e/o operativi a livello locale o altri strumenti concorre per la parte sociale il Fondo nazionale per le politiche sociali, la Quota servizi del Fondo povertà (per la platea di beneficiari specifica) e tutte le ulteriori risorse regionali e comunali finalizzate a tale scopo.

Costi per il cittadino
Il Servizio è gratuito.

c) Scheda intervento: sostegno socioeducativo territoriale (educativa territoriale)

Descrizione sintetica

La presente scheda definisce i contenuti degli interventi di sostegno socioeducativo territoriale (educativa territoriale), ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del D.L.gs. 147/2017, che il Piano Sociale Nazionale 2024-2026 intende sviluppare e rafforzare tra gli interventi dedicati alle persone in condizione di vulnerabilità sociale.

Per sostegno socioeducativo territoriale²⁸ si intendono servizi e attività rientranti nel sistema integrato degli interventi e servizi sociali, variamente denominati anche nell'ambito della regolamentazione regionale, che si sostanzia in **attività di supporto sociale e educativo territoriale**, integrate con azioni di osservazione, ascolto, analisi, progettazione, accompagnamento, documentazione e valutazione.

Tali interventi sono finalizzati all'accompagnamento socioeducativo, al potenziamento delle autonomie personali e all'inclusione sociale. Gli interventi destinati alle bambine, ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, contribuiscono a favorire la costruzione di legami e relazioni significative a favore della persona di minore età, con il coinvolgimento delle figure genitoriali, di altri componenti del nucleo familiare di origine o affidatario, delle figure che ne accompagnano il percorso evolutivo, della comunità di riferimento.

Possiamo dunque distinguere tra

- **gli interventi erogati in strutture semiresidenziali o, comunque, in contesti organizzativi strutturati**, (quali a titolo esemplificativo centri diurni per minori, centri diurni polifunzionali, ecc.) che presuppongono come obbligatoria una “presa in carico sociale” come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 160 del 29 dicembre 2023. In tali contesti risulta altresì necessario prevedere una progettazione educativa individualizzata e, qualora si realizzino attività gruppal, una progettazione educativa di gruppo.;
- **gli interventi erogati in luoghi di aggregazione spontanea** (come nel caso dei cosiddetti interventi di educativa di strada), destinati a gruppi informali, che devono prevedere una progettazione educativa complessiva.

Per la progettazione degli interventi specificatamente destinati alle persone minorenni è opportuno fare riferimento ai contenuti e alle indicazioni del *Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni*²⁹, che fornisce elementi utili alla realizzazione di interventi che contribuiscano ad assicurare la necessaria unitarietà della garanzia dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza in tutto il Paese.

Destinatari

Sono destinatari degli interventi di sostegno socioeducativo territoriale le persone in condizione di vulnerabilità sociale e le comunità di riferimento³⁰.

²⁸ Voce F2 del Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali: “Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale. Vi sono comprese persone con disagio mentale o senza dimora”.

²⁹ [Manuale nuove generazioni](#)

³⁰ Le spese realizzate a valere sulla quota servizi del fondo povertà devono far riferimento ai beneficiari di cui al paragrafo 3. “I destinatari finali degli interventi”.

Obiettivi

Il sostegno socioeducativo territoriale è espressione di un lavoro sociale di prossimità (*outreach work*) fondato su un approccio proattivo teso a rimuovere le barriere di accesso ai servizi e alle opportunità da parte delle persone in situazione di particolare vulnerabilità, attraverso l'attivazione di misure che assicurino **l'esercizio dei diritti, l'ascolto e la risposta ai loro bisogni sociali** secondo un approccio di prossimità.

Il sostegno socioeducativo territoriale ha **finalità preventive e riparative**, concorrendo a sostenere le capacità di risposta della comunità di riferimento ai bisogni delle persone più fragili. L'intervento educativo si connota quindi come risorsa per il sistema comunitario nel suo complesso.

Un intervento di sostegno socioeducativo territoriale deve perseguire in modo esplicito **due o più dei seguenti obiettivi**:

- favorire l'inclusione sociale delle persone beneficiarie, valorizzandone e rispettandone le specificità culturali, sociali e individuali;
- favorire lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della responsabilità delle persone beneficiarie, accompagnandole in un percorso di crescita sereno e consapevole;
- promuovere lo sviluppo di relazioni interpersonali sane, caratterizzate da capacità empatica e consapevolezza emotiva;
- promuovere stili di vita sani, educando alla cura del benessere fisico e mentale;
- promuovere e incentivare il senso di responsabilità civica e l'impegno sociale, favorendo i processi di crescita orientati alla cittadinanza attiva e consapevole.

Funzioni svolte

Il servizio sostegno socioeducativo territoriale è il dispositivo attraverso il quale i professionisti, come previsti e individuati dalle normative vigenti, intervengono nei contesti di vita sociale delle persone vulnerabili, con azioni di supporto finalizzate a favorirne l'inclusione sociale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle risorse della persona, del suo nucleo di relazioni significative, della comunità di riferimento, al fine di sviluppare competenze relazionali, affettive, psicologiche e cognitive utili allo sviluppo della sua autonomia.

È necessario che nella definizione degli interventi di sostegno socioeducativo territoriale vengano stabiliti obiettivi, strumenti di implementazione, tempi e ruoli e che ciò sia sviluppato sul criterio di appropriatezza, cioè della congruenza fra l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei bisogni della persona, con la progettazione e la conseguente implementazione dell'intervento.

Modalità operative e di accesso

Gli interventi di sostegno socioeducativo territoriale, quando erogati in strutture semiresidenziali, sono attivati a seguito della valutazione della situazione della persona in condizione di vulnerabilità sociale ed eventualmente della sua famiglia, trovando esplicita indicazione in un progetto individualizzato. Gli interventi devono essere costruiti intorno ai bisogni delle persone e assumere una prospettiva relazionale ponendosi lungo un continuum tra promozione, prevenzione e protezione. La loro modulabilità si traduce in una flessibilità oraria, che si adatta alle esigenze delle persone, piuttosto che alle esigenze degli operatori e dei servizi.

Professionalità coinvolte

La gestione degli interventi di sostegno socioeducativo territoriali può essere pubblica, affidata ad un Ente del Terzo Settore (ETS), co-progettata e realizzata nel quadro di una regia condivisa con gli ETS e le istituzioni territoriali. In ogni caso, in coerenza con gli eventuali indirizzi regionali, si deve prevedere la presenza di un coordinatore

individuato tra le figure di operatori con esperienza pluriennale con qualifica di educatore socio pedagogico e/o pedagogo e/o di assistente sociale e/o psicologo con laurea quinquennale, strutturata nel Comune/Ambito Territoriale Sociale titolare del servizio.

Risorse

Alla definizione delle risorse di personale e finanziarie, individuate attraverso Protocolli di intesa e/o operativi a livello locale o altri strumenti, concorre per la parte sociale il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, la **Quota Servizi del Fondo Povertà (per la platea di beneficiari specifica)** e tutte le ulteriori risorse regionali e comunali finalizzate a tale scopo.

Costi per il cittadino

Il servizio è gratuito.

d) Scheda assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità

Descrizione sintetica

Il Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali così si esprime:

Assistenza domiciliare: Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio.

Servizi di prossimità/buon vicinato e gruppi di auto-aiuto: Forme di solidarietà (anche associative) fra persone fragili (anziani soli, coppie di anziani, disabili adulti, migranti) appartenenti allo stesso contesto (condominio, strada, quartiere) finalizzate al reciproco sostegno nella risposta a disagi e problemi quotidiani.

Il sistema della domiciliarità è sostenuto e realizzato con il concorso di tutte le risorse della comunità locale, con le associazioni di volontariato e con le altre forme di partecipazione sociale, le quali possono porre in essere servizi di prossimità quali ad esempio servizi di consulenza amministrativa e legale, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni riconosciute e banca del tempo.

Entrambi i servizi sono funzionali al potenziamento delle autonomie personali e all'inclusione sociale di tutti i componenti della famiglia in situazioni di marginalità.

Differenti tipologie di Servizio di Assistenza domiciliare sociale

Componenti, descrizione attività, intensità assistenziale e professionalità coinvolte

a) servizi domiciliari di bassa soglia o di prossimità: garantiscono il disbrigo di pratiche quotidiane (pagamento bollette, spesa, acquisto farmaci, richieste certificati...), interventi di accompagnamento, supporto alla rete parentale; facilitazione per l'accesso agli altri servizi della rete, piccole attività di manutenzione della casa. Sono generalmente forniti da soggetti del Terzo settore in collaborazione e su segnalazione degli ATS;

b) servizi domiciliari rispondenti a bisogni di bassa intensità: garantiscono interventi semplici di presa in carico, supporto proattivo e di orientamento.

I servizi di prossimità

Servizi di supporto per particolari situazioni di fragilità individuate dal Servizio Sociale Professionale che sostituiscono o integrano i contributi di natura economica. Possono essere erogati direttamente o in applicazione di convenzioni stipulate con Organizzazioni di Volontariato del territorio a seconda della tipologia del servizio. Possono consistere in: fornitura o consegna farmaci da banco, pasti o spesa a domicilio, lavanderia e servizi di accompagnamento.

Destinatari³¹

Sono destinatari dell'intervento persone anziane sole e con rete familiare ed amicale inadeguata; persone in situazioni di particolare disagio sociale; persone per le quali il

³¹ Le spese realizzate a valere sulla quota servizi del fondo povertà devono far riferimento ai beneficiari di cui al paragrafo 3. "I destinatari finali degli interventi".

servizio sociale, a seguito di apposita valutazione multidimensionale, preveda l'attivazione del dispositivo nell'ambito del progetto di presa in carico.

Obiettivi

Obiettivi specifici del servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale e dei servizi di prossimità sono la prevenzione della precoce istituzionalizzazione delle persone, attraverso il sostegno negli impegni quotidiani, il mantenimento e/o il recupero di adeguati livelli di autonomia personale e la tutela dei rapporti familiari e sociali.

Funzioni svolte

Assistenza domiciliare: aiuto per il governo dell'abitazione e per le attività domestiche (riordino, pulizia e cura delle condizioni igieniche della casa, acquisto generi alimentari e di ulteriori beni necessari all'utente, preparazione pasti); aiuto per la cura della persona (igiene personale, cambio, lavaggio e stiraggio biancheria personale, aiuto nell'assunzione dei pasti); sostegno della persona nelle attività giornaliere (aiuto nella corretta deambulazione, aiuto alla mobilitazione, aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, aiuto nelle attività della vita quotidiana, accompagnamento presso ambulatori medici, ospedali, presidi sociali in genere con mezzi messi a disposizione dal servizio; somministrazione pasti a domicilio; adattamenti all'abitazione; telesoccorso e teleassistenza

Servizi di prossimità: aiuto per mantenere e favorire l'integrazione sociale attraverso interventi volti a mantenere ed implementare le opportunità offerte dalle reti formali ed informali presenti nel territorio, interventi per favorire la presenza delle persone assistite alle attività sociali, ricreative, culturali organizzate nel territorio e nei centri sociali, informazioni sui servizi e aiuto disbrigo di pratiche.

Modalità operative e di accesso

L'erogazione degli interventi domiciliari avviene solo ed esclusivamente in seguito ad una valutazione dei servizi pubblici e in relazione alla previsione di un Piano assistenziale individualizzato (PAI), generato dal processo assistenziale integrato così come definito dal LEPS di processo (LEPS relativo Percorso assistenziale integrato), valorizzando ed integrando con tali interventi anche il più ampio progetto individuale di vita, se esistente o in corso di redazione.

Risorse

Alla definizione delle risorse di personale e finanziarie, individuate attraverso Protocolli di intesa e/o operativi a livello locale o altri strumenti, concorre per la parte sociale il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, la Quota Servizi del Fondo Povertà (per la platea di beneficiari specifica) e tutte le ulteriori risorse regionali e comunali finalizzate a tale scopo.

Costo dei servizi

I servizi di assistenza di domiciliare finanziati con la Quota servizi del Fondo Povertà sono gratuiti.

e) Scheda intervento sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare

Descrizione sintetica

La presente scheda definisce i contenuti degli interventi di sostegno alla genitorialità e del servizio di mediazione familiare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del D.L.gs. 147/2017, che il Piano Sociale Nazionale 2024-2026 intende sviluppare e rafforzare tra gli interventi dedicati alle persone in condizione di vulnerabilità sociale.

Sostegno alla genitorialità

In senso generale per “sostegno alla genitorialità” si intende un intervento volto all'accompagnamento degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. Operando in una logica sistemico familiare si interviene in maniera specifica per promuovere il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia ed il nucleo familiare in ogni fase del ciclo di vita, avendo come obiettivo specifico quello di garantire ai bambini la possibilità di vivere in contesti familiari positivi e tutelanti. La presa in carico dei nuclei familiari avviene mediante la definizione di un progetto quadro in favore del nucleo familiare tenendo al centro l'approccio sistemico relazionale e prevede la partecipazione attiva dell'intero nucleo familiare.

Anche in relazione alle specifiche previsioni del Nomenclatore nazionale degli interventi e servizi sociali che ponendolo all'interno delle “attività di servizio sociale di supporto alla persona, alla famiglia e alla rete sociale”, lo definisce come Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o già separata, con figli minori (punto D5), si elencano i principali dispositivi attivabili:

- a) Percorsi di accompagnamento alla genitorialità sostenuti dall'equipe multidisciplinare intesi come percorsi di affiancamento alla genitorialità vulnerabile, laddove si rilevino nodi problematici relativi a difficoltà nella relazione tra genitore e figlio e nella genitorialità o difficoltà nella gestione delle relazioni familiari tra uno o più componenti, dovuta a intensa conflittualità, comunicazione poco efficace, particolari momenti di fragilità che turbano gli equilibri familiari. L'equipe può predisporre con la collaborazione del nucleo familiare dei percorsi volti a supportare la buona genitorialità e la comprensione della natura delle difficoltà relazionali al fine di attivare risorse e nuove modalità di relazione in sintonia con il benessere soggettivo e familiare.
- b) La partecipazione ai Gruppi e famiglie affiancanti attraverso l'utilizzo della dimensione di intervento collettiva, a completamento del percorso della singola famiglia, si mira a garantire nei partecipanti lo sviluppo di competenze riflessive e relazionali attivate dal confronto e dall'aiuto reciproco. Nel lavoro con le famiglie in condizioni di vulnerabilità, può essere utilizzato tra i dispositivi di intervento l'affiancamento di un nucleo familiare di supporto che nell'ottica di forma di solidarietà tra famiglie, può sostenere ed accompagnare un'altra famiglia con singoli aiuti informali, supervisionati e monitorati dai servizi di riferimento.
- c) La Mediazione familiare quale intervento a favore dei genitori in fase di separazione e/o divorzio, per affrontare e superare i conflitti al fine di recuperare un rapporto positivo, anche e soprattutto nell'interesse dei figli.
- d) Gli incontri in Spazio Neutro quale luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e di relazione con il genitore non convivente.

Tali servizi si affiancano gli interventi di educativa domiciliare meglio definiti dalla specifica scheda (v. Scheda intervento b) Educativa domiciliare (scheda 2.4.3 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026).

Destinatari

Sono destinatari degli interventi i beneficiari ADI nonché i nuclei e gli individui in simili condizioni di disagio economico, caratterizzati da difficoltà ad accesso a beni materiali, sociali e di salute, educativi ed esistenziali, per i quali sussista da parte dei servizi una “presa in carico sociale” come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023³².

Obiettivi

Obiettivo specifico dell'intervento di sostegno alla genitorialità è quello di sostenere la famiglia in condizioni di vulnerabilità caratterizzate da assenza o da debole capacità nella costruzione e nel mantenimento delle condizioni (interne ed esterne) che consentono un esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali con l'obiettivo di poter restare attore della funzione genitoriale a fronte di un sistema dei servizi in grado di garantire continuità e appropriatezza negli interventi.

Obiettivo specifico dell'intervento di mediazione familiare è quello di facilitare, attraverso la figura del mediatore quale terzo neutrale, la comunicazione tra le parti e l'accompagnamento al raggiungimento di un accordo, ponendosi in tal senso a tutela dell'interesse di minori se presenti nel nucleo familiare.

Funzioni svolte

Il sostegno alla genitorialità, integrato da interventi di mediazione familiare laddove esistano problemi di gestione del conflitto tra coppie in fase di separazione o divorzio, interviene nei contesti di vita sociale delle persone vulnerabili, con azioni di supporto finalizzate a favorirne l'inclusione sociale. Tali percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e comprendere meglio la relazione con i propri figli. I bambini che provengono da condizioni sociali ed economiche svantaggiate hanno infatti meno opportunità, in quanto la povertà pregiudica lo sviluppo del bambino sul piano psicologico (ad es. indebolisce l'autostima), cognitivo (ad es. ostacola il raggiungimento delle abilità scolastiche) e sociale (ad es. limita la capacità di stare in gruppo).

Modalità operative e di accesso

Gli interventi di sostegno alla genitorialità, anche quando sono accompagnati da servizi di mediazione familiare, sono attivati a seguito della valutazione della situazione di vulnerabilità sociale della famiglia con figli minori trovando esplicita indicazione in un progetto individualizzato da parte della équipe multidisciplinare. Gli interventi sono costruiti intorno ai bisogni delle persone e assumono una prospettiva relazionale ponendosi lungo un continuum tra promozione, prevenzione e protezione.

Professionalità coinvolte

Sostegno alla genitorialità: l'accompagnamento delle famiglie in situazione di vulnerabilità è generalmente affidato a équipe multiprofessionali.

Mediazione familiare: professionista in possesso di Laurea in campo giuridico, umanistico, sociologico, pedagogico o psicologico, segue un percorso di formazione specifica post-laurea.

³² Le spese realizzate a valere sulla quota servizi del fondo povertà devono far riferimento ai beneficiari di cui al paragrafo 3. “I destinatari finali degli interventi”.

Risorse

Alla definizione delle risorse di personale e finanziarie, individuate attraverso specifiche intese a livello locale, concorre per la parte sociale il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, la Quota Servizi del Fondo Povertà (per la platea di beneficiari specifica) e tutte le ulteriori risorse regionali e comunali finalizzate a tale scopo. Restano a carico del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie attivate dal sistema dei Consultori.

Costi per il cittadino

I servizi sono gratuiti

f) Pronto Intervento Sociale (Scheda LEPS 3.7.1. del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023)

Descrizione sintetica del servizio:

Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l'anno. In relazione alle caratteristiche territoriali e di organizzazione dei servizi, può essere attivato come uno specifico servizio attivato negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo. Nel primo caso il pronto intervento sociale viene assicurato direttamente dai servizi territoriali negli orari di apertura.

Il pronto intervento sociale si rapporta con gli altri servizi sociali ai fini della presa in carico, laddove necessaria.

Obiettivi:

- garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale anche durante gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali, 24h/24 e 365 all'anno
- realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
- inviare/segnalare ai servizi competenti per l'eventuale presa in carico;
- promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso alla costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di vulnerabilità sociale di un determinato territorio, nonché alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse.
- promuovere protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi (ad esempio la pronta accoglienza di minori e minori stranieri non accompagnati è condizionata alle convenzioni con strutture di questo tipo nel territorio).

Target di utenza:

Il Servizio di pronto intervento sociale di norma svolge la propria funzione rispetto ad una pluralità di target (minori, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà, ecc.). Nell'ambito di questi, deve sempre essere garantita, con modalità organizzative definite a livello territoriale, la risposta in emergenza anche ai seguenti bisogni:

- situazioni di grave povertà/povertà estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona;
- situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l'incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

Funzioni svolte/interventi e servizi erogati

Attività core:

A seguito della segnalazione, il servizio effettua una prima valutazione professionale e fornisce assistenza immediata, necessaria e appropriata alla persona, documentando ogni azione svolta e predisponendo un progetto d'aiuto urgente, che deve essere tracciato nel sistema informativo sociale in uso nel territorio. Sulla base della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto intervento, il servizio segnala la situazione e trasmette la documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio sociale competente, e/o ad altri servizi, nel primo momento utile per garantire la continuità della presa in carico.

L'intervento deve quindi garantire le seguenti funzioni:

- il ricevimento delle segnalazioni nelle modalità concordate a livello territoriale (direttamente dalle persone in condizioni di bisogno, da altri cittadini, dai servizi pubblici e privati che hanno sottoscritto uno specifico accordo, ecc.)
- risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi;
- attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, intervento delle Unità di strada (UDS);
- prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Modalità di accesso:

In relazione ai bisogni ed alle caratteristiche territoriali il servizio potrà essere ad accesso pubblico (numero verde, mail, ecc.) oppure attivabile dai servizi pubblici e privati sulla base di accordi e modalità operative individuati a livello territoriale.

Integrazione con altri servizi:

Il servizio per sua natura opera in maniera integrata con tutti i servizi territoriali ed in particolare:

- Servizi sociali;
- Servizi sanitari (ospedali, CSM, SERT);
- Forze dell'ordine;
- Enti del Terzo settore (strutture di accoglienza, ecc.);
- Centri Antiviolenza.

Indicazioni sulle modalità attuative:

Costituzione di una Centrale operativa del servizio dedicato e specifico per il pronto intervento sociale, attiva 24h/24 365 gg/anno.

Essa interviene gestendo telefonicamente la situazione di urgenza preoccupandosi di attivare, qualora la chiamata lo richieda, una valutazione professionale immediata, che in relazione all'organizzazione del Servizio, può essere svolta dall'Assistente Sociale reperibile che si reca presso il luogo in cui si è verificata l'emergenza (uffici delle Forze dell'Ordine del territorio, Ospedale, ecc.) oppure altre figure individuate (UDS, ecc.).

Tale nucleo professionale svolge un'istruttoria tecnica qualificata e, ove necessario, provvede all'immediata protezione della persona in stato di bisogno, redigendo un documento di sintesi dell'intervento effettuato da inviare ai servizi competenti.

In relazione alla dimensione territoriale e ai modelli organizzativi adottati, la copertura h24 del servizio può avvenire attraverso un servizio dedicato che si attiva negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali, oppure come intervento specialistico sempre attivo. Nel primo caso, nei relativi orari di apertura i servizi territoriali svolgono anche la funzione di pronto intervento sociale.

Livelli essenziali della prestazione:

Compreso fra i servizi attivabili ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.L.gs. 147/2017 e già ricompreso, ai sensi dell'art. 22, co. 4, della L. 328/2000 fra quelli che devono essere attivati in tutti gli ambiti.

In ogni territorio deve essere garantito un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Livelli di servizio:

Costituzione di una Centrale Operativa del servizio dedicato e specifico per il pronto intervento sociale, attiva 24h/24 365 gg/anno, che garantisca:

- l'attivazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili e urgenti, anche attraverso la fornitura di beni di prima necessità e l'inserimento per periodi brevi in posti di accoglienza dedicati, in attesa dell'accesso ai servizi;
- l'attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori del servizio e/o intervento delle UDS;
- una prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Gli specifici interventi in emergenza attivabili a favore delle persone senza dimora o in situazione di grave marginalità devono essere disponibili almeno nei comuni con più di 50.000 abitanti (e nei capoluoghi di provincia).

g) Scheda intervento: tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

Descrizione sintetica

La presente scheda definisce i contenuti dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del D.lgs. 147/2017, che il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026 intende sviluppare e rafforzare tra gli interventi dedicati alle persone in condizione di vulnerabilità sociale. La disciplina specifica degli interventi è affidata alle regolamentazioni regionali, in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il quale sono state approvate le "linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione".

Si tratta di interventi di attivazione sociale, espressamente finalizzati a sostenere processi di inclusione sociale, empowerment e autonomia personale che di norma prevedono un percorso di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento in un contesto professionale adeguato di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti. I percorsi di inclusione sono personalizzati e puntano a favorire la partecipazione attiva delle persone nella comunità, con il coinvolgimento di aziende e pubbliche amministrazioni in qualità di enti ospitanti, degli eventuali soggetti proponenti lo specifico intervento e della amministrazione pubblica che ha in carico il tirocinante. I tirocini per l'inclusione sociale non si configurano come rapporti di lavoro dipendente.

La durata dei tirocini di inclusione sociale non può essere superiore a 24 mesi, fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome che possono prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità. In ogni caso il tirocinio può essere prorogato o ripetuto anche oltre i 24 mesi solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

Destinatari

Destinatari dei tirocini di inclusione sociale sono persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sociosanitari competenti in quanto presentano bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, per i quali sia stato valutato che il tirocinio di inclusione sociale possa costituire uno strumento appropriato per favorirne l'inclusione sociale, l'empowerment e l'autonomia personale. Si tratta di persone per le quali non risultano adeguati gli ordinari tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) definiti nell'ambito delle linee "*Linee Guida In materia di Tirocini Formativi e di orientamento*", ai Sensi dell'articolo 1, commi 720 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Obiettivi

Obiettivi specifici dei tirocini sociali sono l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone prese in carico³³ dal servizio sociale o dai servizi sociosanitari. A ciò si aggiunge lo sviluppo delle competenze tecniche, sociali e relazionali utili all'inserimento o reinserimento sociale e professionale del beneficiario. Le attività di tirocinio,

³³ Per presa in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti in virtù della definizione contenuta nelle citate linee guida approvate con l'Accordo in Conferenza unificata del 22 gennaio 2015, si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

svolte in un contesto professionale adeguato, puntano a promuovere l'autonomia e la riabilitazione di persone in situazioni di fragilità, nonché il loro inserimento e reinserimento sociale anche al fine di un eventuale inserimento nel mondo del lavoro, fornendo loro le conoscenze e le competenze necessarie.

Funzioni svolte

Il tirocinio di inclusione sociale è il dispositivo attraverso il quale gli operatori sociali con specifica formazione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, intervengono nei contesti di vita sociale delle persone vulnerabili, con azioni di supporto finalizzate a favorirne l'inclusione sociale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle risorse della persona, del suo nucleo di relazioni significative, della comunità di riferimento, al fine di sviluppare competenze relazionali, affettive, psicologiche e cognitive utili allo sviluppo della sua autonomia.

È necessario che nella definizione dei tirocini di inclusione sociale vengano stabiliti obiettivi, strumenti di implementazione, tempi e ruoli e che ciò sia sviluppato sul criterio di appropriatezza, cioè della congruenza fra l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei bisogni della persona, con la progettazione e la conseguente implementazione dell'intervento.

Modalità di attivazione e operative

Alla convenzione che regola i tirocini deve essere allegato un "progetto personalizzato" per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore, nonché della Pubblica Amministrazione che ha in carico la persona se diversa dal soggetto promotore o ospitante) che deve contenere, in particolare, le specifiche del progetto personalizzato:

- Anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
- Elementi descrittivi del tirocinio: tipologia del tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codice classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
- Specifiche del progetto personalizzato: a) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia delle persone e riabilitazione; b) competenze di base e trasversali, competenze tecnico-professionali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento del repertorio nazionale o regionale ove definiti dalla regione; c) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio; tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante.

L'attivazione del tirocinio è a cura di un soggetto promotore; in generale, possono promuovere i tirocini, oltre ai servizi sociali e/o sociosanitari che hanno in carico la persona, gli altri organismi pubblici e privati, regolarmente riconosciuti e autorizzati, che gestiscono strutture e attività finalizzate all'inclusione sociale. Il soggetto promotore sottoscrive una Convenzione di tirocinio con ciascun Ente Ospitante (di natura privata o pubblica).

Al soggetto promotore compete il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto personalizzato;

- individuare un referente del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
- rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati specificando le competenze eventualmente acquisite;
- garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile.

Al soggetto ospitante compete la gestione diretta del progetto di tirocinio. A tale scopo provvede a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto personalizzato, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Indennità

L'eventuale indennità di tirocinio percepita dal beneficiario costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato. Si tratta pertanto di un trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi e non considerato nel reddito familiare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) punto 2 del DL 48/2023 convertito dalla legge 85/2023. Pertanto, l'indennità erogata per la partecipazione ad un tirocinio di inclusione non incide sul valore corrente dell'Assegno di Inclusione percepito dal nucleo beneficiario. Inciderà invece sul valore dell'ISEE per le successive annualità di competenza e pertanto su eventuali successive erogazioni dell'ADI. Il tirocinio di inclusione avviato nel corso del periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente non deve essere dichiarato nel modulo ADI-com, in quanto non è una attività lavorativa o una misura di politica attiva del lavoro, a differenza del tirocinio di orientamento e formazione (per il quale va presentato l'ADI-com).

Professionalità coinvolte

Le professionalità coinvolte nei tirocini per l'inclusione sociale sono diverse a seconda dei modelli organizzativi adottati dalle singole amministrazioni. Per il soggetto proponente, qualora si tratti di un Comune o ATS, può essere un'area specifica del servizio sociale o socioeducativo che si occupa di supportare e accompagnare persone in difficoltà nel loro inserimento o reinserimento sociale, con specifiche competenze in materia di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone. Per il soggetto ospitante la professionalità del tutor va individuata in relazione alle caratteristiche del progetto di tirocinio.

Risorse

Alla definizione delle risorse di personale e finanziarie destinate ai tirocini per l'inclusione sociale possono essere destinate risorse della **Quota Servizi del Fondo Povertà** qualora i destinatari rientrino nelle seguenti categorie: beneficiari ADI nonché i nuclei e gli individui in simili condizioni di disagio economico, caratterizzati da difficoltà ad accesso a beni materiali, sociali e di salute, educativi ed esistenziali, per i quali, preferibilmente, sussista una "presa in carico sociale" come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023 ed eventualmente altre ulteriori risorse regionali e comunali finalizzate a tale scopo.

Costo dei servizi

Il servizio è gratuito.

h) Scheda intervento Housing first/Housing led (scheda 3.7.3 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026)

Descrizione sintetica dell'housing first e housing led

L'Housing First (HF) è un modello di intervento nell'ambito delle politiche per il contrasto alla grave marginalità basato sull'inserimento in appartamenti indipendenti di persone senza dimora con problemi di salute mentale o in situazione di disagio socio-abitativo cronico allo scopo di favorire percorsi di benessere e integrazione sociale. La premessa sostanziale all'avvio di questo tipo di modello di intervento è il riconoscimento della dimora come diritto umano di base. Progetti di Housing First (letteralmente la casa prima di tutto) sono dunque progetti nei quali l'inserimento abitativo è perentorio e non legato a trattamenti terapeutici o finalità di inserimento lavorativo ma è rivolto a persone gravemente svantaggiate ovvero persone sd croniche con disagi fisici e psichici anche legati ad anni di vita in strada per le quali la casa rappresenta un benessere ontologico primario e un primo passo verso la costruzione di una dimensione di benessere e integrazione sociale. In questi casi spesso l'inserimento lavorativo può non essere previsto perché non ne sussistono le condizioni (salute precaria, disturbi psichici, problemi relazionali, low skills) oppure può essere di tipo light (piccoli lavori e lavoretti) o ancora legati a tirocini o attività di volontariato svolte presso le stesse strutture ospitanti.

Progetti di Housing Led, letteralmente "abitare guidato/accompagnato" ovvero progetti nei quali il diritto all'abitare viene rispettato e preso come elemento essenziale della presa in carico di persone svantaggiate non croniche che vivono situazioni varie di grave deprivazione con le quali si lavora sia sull'inserimento abitativo come bisogno necessario (rapid re-housing) ma anche su formazione, inserimento lavorativo, incremento di reddito che fa leva sulle risorse che la persona e il nucleo dimostrano di avere (per es. housing per rifugiati, ex detenuti, nuclei in difficoltà economiche e sociali). Progetti di HL possono risultare utili con target group non cronici, in transito tra situazioni abitative differenti, che vengono prese in carico dai servizi sociali territoriali in un percorso più olistico che prevede, oltre all'inserimento in casa, un accompagnamento ai servizi del lavoro, formazione, servizi educativi per minori eventualmente presenti, consulenze legali etc.

I progetti HF/HL, come indicato nelle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta (2015), non pongono vincoli di tempo nella presa in carico della persona ma questa è correlata al tipo di destinatari, all'intensità del lavoro sociale necessario e infine alla sostenibilità legata alle risorse disponibili. Si ritengono criteri prioritari nella presa in carico: l'inserimento abitativo come bisogno necessario (rapid re-housing), i percorsi di formazione e inserimento lavorativo, l'integrazione socio sanitaria, di incremento del reddito, facendo leva sulle risorse della persona o dei nuclei in difficoltà (per es. adulti senza casa e a basso reddito, family homelessness, migranti con percorsi di integrazione interrotti, ex detenuti, nuclei in difficoltà economiche e sociali ecc).

I percorsi abitativi devono dunque essere indipendenti da un limite rigido temporale e devono prevedere un coinvolgimento della comunità tutta.

Obiettivi

- innovare l'offerta di servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta con un intervento efficace e rapido;
- facilitare l'accesso in casa per persone senza dimora o con grave disagio abitativo;
- sostenere la presa in carico e l'accompagnamento personalizzato delle persone accolte;
- contenere i costi dell'accoglienza temporanea (dormitori, mense e centri h24) e quelli indiretti legati alla condizione di grave marginalità (accessi impropri ai servizi di pronto soccorso, impatto sulla gestione dell'ordine pubblico, periodi più o meno lunghi di detenzione, etc).

Target di utenza

Persone in condizione di grave marginalità legata, in particolare, alla condizione abitativa (senza tetto, senza casa, sistemazione insicura, sistemazione inadeguata secondo le quattro macro categorie della classificazione Ethos, elaborata da FEANTSA³⁴).

Un criterio di priorità potrà riguardare le persone che sperimentano la condizione di senza dimora da più di due anni (long term homelessness), persone non inserite nel circuito dell'accoglienza bassa soglia e altamente vulnerabili sotto il profilo sociosanitario.

Infatti, questi interventi si rivelano particolarmente efficaci per le persone tradizionalmente percepite come “resistenti ai servizi”, comprese le persone con reddito limitato o nullo e persone con gravi disturbi psichiatrici.

Altre progettualità specifiche potranno essere orientate verso target diversi come giovani (18-29 anni) e donne vittime di trauma in una logica di prevenzione primaria della condizione di senza dimora (early homelessness).

Interventi e servizi da erogare

Le funzioni essenziali in questa tipologia di servizi si basano sugli 8 principi chiave dell'approccio Housing First e sono:

- 1) l'abitare come un diritto umano
- 2) la riduzione del danno
- 3) il diritto di scelta e controllo per i partecipanti
- 4) il coinvolgimento attivo senza coercizione
- 5) la distinzione tra soluzione abitativa e trattamento
- 6) la progettazione centrata sulla persona
- 7) un orientamento alla recovery
- 8) il supporto flessibile per tutto il tempo necessario

Le condizioni preliminari per gli enti pubblici locali, le organizzazioni del terzo settore e del privato sociale, affinché si possano avviare percorsi di HL e HF sul proprio territorio, sono:

- considerare l'housing (la dimora) come diritto umano di base e come strumento di cura della persona;
- poter gestire l'impegno a lavorare con le persone per tutto il tempo necessario all'acquisizione dell'autonomia sostenibile;
- dotarsi di appartamenti liberi e dislocati in varie parti della città (possibilmente vicino a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina);
- separare l'eventuale trattamento (ad esempio psicologico, psichiatrico o di disintossicazione da alcol e droghe) dall'housing (inteso come diritto alla casa)
- avvalersi di un gruppo di professionisti con profilo differente che, a seconda del target individuato e del tipo di approccio di intervento utilizzato (intensivo o di supporto) sia capace di predisporre un intervento di tipo integrato e transdisciplinare;
- rispettare l'autodeterminazione del soggetto;

³⁴ FEANTSA: Federazione Europea delle organizzazioni che lavorano con persone senza dimora.

- seguire un approccio al *Recovery* (ovvero sostenere la persona nel recuperare le relazioni sociali con la comunità di riferimento, riassumere un ruolo sociale, ricostruire un senso di appartenenza).

La combinazione di queste condizioni, nella progettazione e nel lavoro, permette di assicurare le seguenti funzioni:

- l'accompagnamento all'abitare sicuro e propedeutico;
- promuovere il benessere ontologico della persona;
- assicurare prossimità e relazione di cura in un contesto di promozione dell'autonomia della persona;
- supportare l'integrazione sociale e comunitaria.

Le funzioni, *basate sulle condizioni sopra menzionate*, devono prevedere l'erogazione concreta dei seguenti servizi:

- supporto sociale professionale (visite periodiche dell'equipe Housing);
- supporto e sostegno per attività di tipo ricreativo e di integrazione sociale; mediazione/accompagnamento verso servizi della comunità (associazionismo, vita di quartiere, volontariato, ecc.);
- mediazione/accompagnamento verso servizi del lavoro;
- mediazione/accompagnamento verso servizi sanitari locali, servizi educativi per minori eventualmente presenti, servizi legali etc.

Rispetto all'attuazione si ritiene strategico in fase di progettazione, per entrambe le direttrici proposte, prevedere uno spazio e risorse adeguate ai seguenti passaggi:

- il reperimento degli alloggi (mercato privato, valorizzazione edilizia residenziale pubblica, beni confiscati, etc.);
- la formazione delle Equipe Housing;
- la ristrutturazione e manutenzione degli alloggi, compresa la previsione di un servizio ad hoc che possa occuparsene lungo il periodo di realizzazione del progetto;
- l'individuazione dei criteri per la selezione degli utenti che possono accedere al programma;
- la definizione e condivisione di un progetto di accompagnamento personalizzato per ciascuno dei partecipanti;
- la supervisione del supporto sociale professionale (visite periodiche e supporto all'integrazione sociale).

Modalità di accesso: mediante la segnalazione di Equipe territoriali multidisciplinari, scheda personalizzata e presa in carico integrata.

Professionalità necessarie:

Come già indicato nelle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, affinché si possano avviare servizi abitativi verso l'Housing First/Housing Led, gli enti gestori devono avvalersi di un gruppo di professionisti con profilo differente che, a seconda del target individuato e del tipo di approccio utilizzato (intensivo o di

supporto) sia capace di predisporre un intervento di tipo integrato e transdisciplinare.

Tipicamente un'équipe che lavora sui servizi abitativi per modelli ispirati ad Housing First e Housing Led, includono le seguenti professionalità:

- Assistente sociale
- Educatore professionale
- Operatore sociale
- Psicologo
- Psichiatra
- Operatore sociosanitario
- Mediatore culturale
- Avvocato
- Medico
- Infermiere
- Altro.

Integrazione con altri servizi:

Elemento chiave per la riuscita di questi interventi è l'impostazione in fase progettuale, di una forte integrazione con gli altri servizi territoriali.

Tra gli altri si segnalano:

- Servizi anagrafici e altri servizi PA;
- Servizi sociali;
- Servizi sanitari locali (medicina territoriale e di comunità, salute mentale, dipendenze, medicina del lavoro);
- Istruzione e formazione (corsi, acquisizione scuola dell'obbligo, formazione professionalizzante, formazione linguistica);
- Inserimento occupazionale (intermediazione domanda-offerta di lavoro, sostegno alla ricerca attiva del lavoro, etc);
- Sostegno psicologico (colloqui, coaching, counselling, ascolto, gruppi di auto aiuto);
- Tutela legale;
- Mediazione linguistico culturale;
- Uffici per il rimpatrio nel paese di origine;
- Servizi di supporto / complementari (es. trasporto, babysitting, ecc.);
- Servizi della comunità (associazionismo, vita di quartiere, volontariato).

i) Scheda intervento Housing Temporaneo (scheda 3.7.4 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026)

Descrizione sintetica dell'housing temporaneo

Il supporto al disagio abitativo può avere diversi obiettivi, destinatari e intensità nella metodologia di intervento. Il diritto all'abitare è quello che certamente sta alla base di ogni percorso di inclusione che voglia incidere sul cambiamento di vita per persone senza dimora così come per persone con alti livelli di fragilità e vulnerabilità sociale.

Come riportato nel DMLPS 450 del 09/12/2021 relativo al piano operativo della missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Housing temporaneo viene descritto come un Housing first ovvero un'assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro, fino a 24 mesi, tendenzialmente in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio, destinati a singoli o piccoli gruppi di individui, ovvero a nuclei familiari in difficoltà estrema che non possono immediatamente accedere all'edilizia residenziale pubblica e che necessitano di una presa in carico continuativa.

Una review della letteratura sulla grave marginalità adulta suggerisce che un servizio di HF non può essere definito come Housing temporaneo ma la temporaneità è correlata al tipo di destinatari, all'intensità del lavoro sociale necessario e infine alla sostenibilità legata alle risorse disponibili.

Per Housing temporaneo, si intende l'accesso ad una sistemazione temporanea, in cui i Comuni, singoli o in associazione, metteranno a disposizione appartamenti per singoli, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi e attiveranno progetti personalizzati per singola persona/famiglia al fine di attuare programmi di sviluppo della crescita personale e aiutarli a raggiungere un maggiore grado di autonomia. (Cfr. Investimento 1.3 del PNRR).

E continuando con le indicazioni ministeriali, relative al decreto citato 450 del 9/12/2021, il progetto non costituisce uno strumento di contrasto all'emergenza abitativa in generale, bensì uno strumento rivolto a persone in condizioni di fragilità, innanzitutto quelle senza dimora, per la realizzazione di un percorso individuale verso l'autonomia. La soluzione alloggiativa viene affiancata da un progetto individualizzato volto all'attivazione delle risorse del singolo o del nucleo familiare, con l'obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali, per agevolare la fuoriuscita dal circuito dell'accoglienza ovvero l'accesso agli interventi di supporto strutturale alle difficoltà abitative (edilizia residenziale pubblica o sostegni economici all'affitto).

Obiettivi

Promuovere un rapido e prioritario inserimento in casa.

Potenziare interventi a supporto di persone in condizioni di povertà.

Target di utenza

Persone in condizione di vulnerabilità sociale con grave disagio abitativo;

Persone con una instabilità di reddito, precarietà occupazionale protratta nel tempo, difficoltà di raggiungere un'autonomia economica e abitativa, fragilità dei tessuti relazionali, sia parentali che professionali, difficoltà di integrazione multiculturale, carenza nei bisogni di cura; Persone di recente impoverimento e stato di marginalità.

Nello specifico: Donne vittima di violenza; Adulti senza rete familiare o amicale; Neomaggiorenni italiani e stranieri; Adulti a basso reddito; Nuclei familiari senza minori a carico o nuclei familiari con minori in condizioni di disagio estremo per i quali è comunque preferibile valutare altri percorsi e servizi appropriati alla specifica condizione della minore età.

Modalità di accesso

Mediante la segnalazione di Equipe territoriali multidisciplinari, scheda personalizzata e presa in carico integrata.

Professionalità coinvolte

Considerato che non sono presenti esperienze analoghe di housing temporaneo strutturato, si possono utilizzare in via orientativa le indicazioni contenute nelle *Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta*. In questo caso gli enti gestori potranno avvalersi di professionisti con profili differenti che, a seconda del target individuato e del tipo di approccio utilizzato (intensivo o di supporto) siano capaci di predisporre un intervento adeguato e coerente con le esigenze delle persone accolte.

j) Scheda Centro Servizi per il contrasto alla povertà (scheda 3.7.2 del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2024-2026)

Descrizione sintetica del servizio:

Centro servizi “leggero” per la presa in carico integrata e l’offerta di un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione.

Il Centro servizi offre attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora volte a facilitare l’accesso alla intera rete dei servizi, l’orientamento e la presa in carico, al tempo stesso offrendo alcuni servizi essenziali a bassa soglia (ad esempio servizi di ristorazione, distribuzione di beni essenziali, servizi per l’igiene personale, biblioteca, una limitata accoglienza notturna, screening e prima assistenza sanitaria, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza amministrativa e legale, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni riconosciute, banca del tempo).

Nel Centro servizi dovrà essere collocato il servizio di accompagnamento per la residenza virtuale e il fermo posta, qualora non gli sia data una maggiore diffusione e prossimità attraverso altri servizi presenti sul territorio. Con riferimento alle persone senza dimora o in condizioni di marginalità estrema, il Centro servizi svolge, integrandole con altri interventi, alcune funzioni proprie del welfare di accesso (segretariato, porta unica di accesso, sportello sociale), attraverso servizi maggiormente specializzati per offrire a questa utenza la presa in carico multiprofessionale, consulenze specialistiche, accesso all’assistenza sociosanitaria e una prima risposta ad alcuni bisogni primari. A seconda della dimensione territoriale e delle modalità organizzative il Centro servizi può operare in modo integrato con i punti unici di accesso o farne parte integrante.

Obiettivi:

Il Centro servizi si inserisce nel contesto degli interventi e dei servizi finalizzati alla riduzione della marginalità e all’inclusione sociale a favore delle persone adulte/famiglie e ha l’obiettivo di creare un punto unitario di accoglienza accesso e fornitura di servizi, ben riconoscibile a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno. Il Centro servizi non deve essere di dimensioni eccessive o ghezzante, bensì costituire un punto di riferimento per le persone in condizioni di bisogno, eventualmente localizzato fisicamente in luogo dove sono offerti anche altri servizi pubblici/degli ETS a disposizione di tutta la cittadinanza.

È opportuno che il Centro servizi preveda spazi a disposizione, eventualmente a rotazione, delle associazioni di volontariato di modo che esse possano svolgere anche in tali sedi le proprie attività di sostegno quali ad esempio la distribuzione di beni o la consulenza legale o attività di prima assistenza sanitaria.

Da questo punto di vista è particolarmente importante che i centri servizi per il contrasto alla povertà vengano progettati e gestiti con la partecipazione attiva delle organizzazioni del Terzo Settore ed integrate pienamente nel contesto territoriale.

Target di utenza:

Persone in condizione di povertà o a rischio di diventarlo, comprese quelle in condizioni di marginalità estrema e senza dimora.

Funzioni svolte/interventi e servizi erogati

Attività core:

Front office. Ascolto, filtro, accoglienza: accoglienza allo sportello del servizio da parte di un educatore per le attività di ascolto necessarie a far emergere i bisogni e la richiesta di aiuto.

Assesment ed orientamento (Sportello). Valutazione dei bisogni e delle risorse della persona, al fine di definire le attività di accompagnamento attraverso un percorso multidimensionale, che necessita cioè di uno sguardo unitario ma con ottiche provenienti da più punti di vista professionali (educatore, assistente sociale, medico, psicologo). Attività di segretariato e orientamento per l'accesso a servizi, programmi e prestazioni (anche, ove disponibile, attraverso lo Sportello "Inps per tutti").

Presenza in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici.

- Presenza in carico e case management nella prima fase del percorso/intervento, attraverso una stretta collaborazione tra educatori, come figure di primo contatto e front-office, e assistenti sociali come figure che intessono un lavoro di costruzione e di ricomposizione della rete dei servizi, in un lavoro d'équipe integrato (operatori con competenze educative, sociali, legali, sanitarie, psicologiche, transculturali). La composizione delle équipe multidisciplinari varierà in relazione ai bisogni rilevati.
- Attività di affiancamento ed accompagnamento flessibile, da parte degli educatori, delle persone prese in carico dentro e fuori dal Centro servizi, lavorando anche sul territorio e nella dimensione della comunità locale e delle reti di prossimità e svolgendo così un ruolo di armonizzazione e sostegno dell'attività svolta dall'assistente sociale. In questo contesto, nell'ambito delle attività di accompagnamento definite con le persone, potranno essere erogati, oltre ai servizi, beni materiali funzionali al percorso intrapreso.

Consulenza amministrativa e legale.

- Attività di consulenza legale, ad esempio in materia di controversie amministrative, diritto di famiglia, richieste di protezione internazionale, fogli di via, accesso a programmi di ritorno volontario assistito, tutela di persone vittime di violenze e aggressioni, diritto delle persone migranti e titoli di soggiorno.
- Supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi. Rientrano in questo contesto anche le attività di Accompagnamento per la residenza fittizia e fermo posta (se non attuati in altri servizi territoriali).
- Funzione di raccordo e mappatura delle realtà che operano in questo settore, per favorire l'accesso ai servizi e agli interventi, anche del Terzo settore, presenti nel territorio, valorizzando i PUA.

Attività accessorie:

A seconda della dimensione del Comune e della organizzazione territoriale dei servizi, potranno trovare spazio nel centro alcuni servizi di prossimità quali:

- servizi mensa;
- servizi per l'igiene personale (inclusi servizi di lavanderia);
- deposito bagagli;

- Distribuzione di beni essenziali quali viveri e indumenti anche in collaborazione con la rete Fead.
- Potranno inoltre essere attivati servizi quali:
- Orientamento al lavoro (promozione dell'inserimento lavorativo anche attraverso tirocini formativi o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in collegamento con i Centri per l'impiego);
- limitata accoglienza notturna;
- banca del tempo;
- servizi di mediazione linguistico-culturale;
- corsi di lingua italiana per stranieri.

Presidio sanitario (in integrazione con le aziende sanitarie competenti). Attività di primo screening socio - sanitario, da parte del personale sanitario e di medicina generale e di primo intervento, consulenza ed invio ai servizi sanitari, rivolte in particolare alla quota di popolazione homeless con problemi sanitari in grave stato di marginalità lontana o non conosciuta dai servizi sanitari e/o sociali del Comune; tali attività, ove opportuno sono assicurate mediante mediatori linguistico culturali, con una preparazione specifica sulla salute e i sani stili di vita, al fine di raccogliere dati utili alla definizione del percorso adeguato a rispondere ai bisogni rilevati, integrandosi nell'équipe multidisciplinare. Attività volte a favorire l'accesso alle prestazioni del sistema sanitario e socio sanitario integrato e l'eventuale rilascio di relazione medica (inclusa idoneità al lavoro o % di invalidità ed eventuale esenzioni ticket sanitario per reddito).

Servizi rivolti a tutta la collettività. Nella definizione delle specifiche progettualità a livello territoriale si dovrà cercare di costruire i centri servizi per il contrasto alla povertà come centri integrati nei servizi cittadini, eventualmente collegati e associati ad altri servizi rivolti a tutta la cittadinanza, quali ad esempio, centri orientamento al lavoro, biblioteche, ambulatori ASL, centri famiglia, etc.

Modalità di accesso:

LIBERO - (Front Office/Sportello)

- Posto letto
- Richieste di Protezione Internazionale
- Servizio per l'igiene personale
- Servizio mensa
- Residenza anagrafica fittizia
- Assistenza sanitaria
- Orientamento al lavoro

SU APPUNTAMENTO

- Per Programmi di RVA (Ritorno Volontario Assistito)
- Colloqui con assistenti sociali
- Colloqui con consulente giuridico legale
- Colloqui individuali con consulente del lavoro
- Sportello INPS per TUTTI

Professionalità necessarie:

Attività core:

- coordinatore/coordinatrice dell'équipe multiprofessionali;
- assistenti sociali esperti nell'area della grave emarginazione;
- educatori professionali esperti nella relazione educativa con adulti;
- consulenti legali;
- personale sanitario medici, infermieri, ASA/OSS;
- psicologi/psichiatri;
- mediatori linguistico culturali;
- personale amministrativo, con funzioni di segreteria, risposta telefonica, gestione dati e agende appuntamenti condivisi;
- rendicontatori ed analisti di dati per elaborazione flussi e bisogni (preferibilmente con competenze in statistica).

Attività accessorie:

- operatori qualificati sul bilancio delle competenze e l'orientamento lavorativo;
- operatore in possesso di abilitazione o certificazione per svolgere servizi di educazione finanziaria basati sulle norme tecniche in materia di educazione finanziaria (UNI 11402 e successivi aggiornamenti e norme tecniche collegate).

Integrazione con altri servizi: rafforzamento del lavoro in rete con altri soggetti pubblici e del privato sociale. Il Centro può svolgere una funzione di regia, di coordinamento e di monitoraggio su tutta la rete dei servizi pubblici e privati che afferiscono alla grave emarginazione adulta e operano su mandato dell'Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo:

- la rete dei servizi di strada (unità di strada, servizi di Educativa di Strada per adulti);
- la centrale di raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini;
- la rete dei Centri Diurni;
- le strutture di accoglienza notturna: Dormitori (dormitori di emergenza; dormitori gestiti con continuità durante l'anno); Comunità (residenziali e semiresidenziali)

per l'assistenza prolungata, incluse microcomunità e servizi di accoglienza notturna a forte integrazione sociosanitaria); Alloggi (inclusi alloggi utilizzati per progetti Housing First e Housing Led)

- i servizi di supporto in risposta ai bisogni primari (Mense e Centri di Distribuzione; Servizi per la cura e l'igiene delle persone);
- gli Sportelli per la residenza anagrafica fittizia;
- il sistema di coordinamento della distribuzione dei beni materiali (destinati sia alla distribuzione in strada sia di accompagnamento all'autonomia ed ai percorsi di integrazione) acquistati con le risorse del PO FEAD;
- Integrazione con i servizi competenti in materia di politiche abitative.

Proprio per questo, come già richiamato, è importante che nel Centro servizi per il contrasto alla povertà vengano coinvolte anche le organizzazioni del Terzo Settore e, in particolare, il mondo del volontariato e che esso siano integrate pienamente nel contesto territoriale.

Il Centro servizi per il contrasto alla povertà può altresì favorire l'integrazione con altri servizi, non di competenza della amministrazione, con particolare riferimento ai servizi sanitari (dipendenze; post acute; salute mentale; altri servizi specialistici).

Indicazioni sulle modalità attuative

Il Centro servizi si configura come un luogo di accoglienza, ascolto qualificato e non giudicante, orientamento e/o accompagnamento, presa in carico dei soggetti in condizione di povertà o marginalità, anche estrema, o a rischio di diventarlo. Il soggetto della presa in carico della persona senza dimora è un soggetto plurale, un'équipe multidisciplinare, una realtà che include competenze educative, sociali, legali, sanitarie, psicologiche, transculturali.

Il Centro servizi svolge il ruolo di regia dei percorsi individuali verso l'integrazione sociale, l'empowerment e l'autonomia in stretta connessione con la rete dei servizi locali, con particolare riferimento a: strutture di accoglienza residenziale, centri diurni, unità di strada, sistema sanitario, servizi specialistici, pronto intervento sociale.

Il Centro servizi può operare in collaborazione con i soggetti del Terzo settore. In particolare, nell'ambito del Centro potrà essere coinvolto il sistema delle associazioni di volontariato, affinché contribuisca integrando e dando qualità specifica ai servizi offerti, favorendo il contributo della comunità. In particolare, il Centro servizi potrà essere strutturato attraverso il ricorso alla co-progettazione.

La presa in carico in senso istituzionale si dà soltanto quando è una rete locale di servizi, sotto la regia dell'Ente pubblico, ad attivarsi intorno al bisogno manifestato da una persona in difficoltà al fine di strutturare percorsi territoriali di reinserimento sociale attraverso relazioni e prestazioni, in un'ottica globale e comunitaria. Il Centro Servizi svolge questo ruolo di regia e di case management, fino a quando il soggetto potrà essere restituito al suo territorio di residenza ed alla presa in carico da parte dei Servizi Sociali Professionali Territoriali di competenza, laddove necessario.

Il Centro servizi opera in collaborazione con le ASL al fine di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria delle persone senza dimora, anche qualora prive del medico di base. A tale fine andranno definiti protocolli operativi sia a livello nazionale – con il Ministero della salute, sia a livello regionale/locale.

Nel centro, a seconda della dimensione del Comune e della organizzazione territoriale dei servizi, potranno essere inseriti alcuni servizi essenziali a bassa soglia, che richiedono ove possibile una distribuzione maggiormente capillare nel territorio per garantire la prossimità (ad esempio servizi di ristorazione, distribuzione di beni essenziali, servizi per l'igiene personale, una limitata accoglienza notturna).

Livelli essenziali della prestazione:

Garantire attraverso un servizio di facile accessibilità alle persone in condizione di povertà o marginalità, anche estrema, o a rischio di diventarlo, la presa in carico integrata e un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona interessata

Livelli di servizio:

Disponibilità di almeno un Centro Servizi per il contrasto alla povertà in ciascun ambito territoriale in cui sia presente almeno un Comune con oltre 75mila abitanti. Nei restanti ambiti, servizi per favorire l'accesso alle attività core, anche al di fuori di centri servizi dedicati. In particolare, attivazione di almeno uno sportello multifunzione dedicato, aperto presso un luogo pubblico, per orientamento, disbrigo pratiche e indirizzamento ai servizi, nonché per l'accesso ai Servizi per la residenza Anagrafica dei cittadini senza dimora e fermoposta (vedi scheda).

Risorse:

Al servizio sono dedicati circa 270 milioni di euro dal PNRR nell'orizzonte temporale 2021-2026 per la realizzazione di 250 centri, per una spesa unitaria a progetto di circa 1,1 milioni, che comprende investimento iniziale e oneri di gestione fino a tre anni per la realizzazione di 250 nuove progettualità.

In termini di ammissioni a finanziamento di progetti idonei, sono state approvate e convenzionate per la 1.3.2 Stazioni di Posta n. 234 proposte progettuali presentate dagli Ambiti Territoriali.

Terminato l'investimento (marzo 2026), i costi di gestione potranno essere finanziati con le risorse del Fondo povertà. Ulteriori risorse potranno derivare, dopo il termine del suddetto investimento PNRR dal PN Inclusion (che ha un orizzonte di spesa fino al 31.12.2029).